

## LA PARTECIPAZIONE NELLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE: ASPETTI ETNOGRAFICI, ECONOMICI E TECNOLOGICI

A CURA DI ASPACI  
ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL  
PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

PROGETTO E.CH.I. - ETNOGRAFIE ITALO-SVIZZERE PER LA  
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE  
P.O. di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera 2007-2013



ETNOGRAFIE ITALO-SVIZZERE  
PER LA VALORIZZAZIONE DEL  
PATRIMONIO IMMATERIALE



ETNOGRAFIE ITALO-SVIZZERE  
PER LA VALORIZZAZIONE DEL  
PATRIMONIO IMMATERIALE

Riferisce Ovidio che Eco fosse una ninfa particolarmente abile nell'arte del raccontare. Talmente abile che Zeus la ingaggiava per distrarre la moglie Era, durante le sue frequenti avventure extraconiugali. Era, scoperto l'inganno, privò la ninfa della sua abilità condannandola a ripetere soltanto le ultime parole delle frasi che udiva.

Eco, dunque, è per antonomasia il frammento di un racconto. Ed Echi sono, perciò, "voci" che riverberano, rimbalzano e si rincorrono riportando brani di un racconto che subiscono, negli spazi alpini, variazioni di effetti, forme, contenuti e interpretazioni. Echi di frammenti immateriali, di cui il progetto si occupa negli scenari delle aree transfrontaliere italo-svizzere.

Regione Lombardia è l'ente capofila del progetto al quale aderiscono Regione Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Cantone Vallese, Cantone Ticino e Cantone Grigioni.



## Archivio di Etnografia e Storia Sociale AESS

Regione Lombardia, con la legge n. 27, del 23 ottobre 2008 "Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale", riconosce l'importanza di tale patrimonio e sostiene specifici interventi per la sua salvaguardia e valorizzazione. La legge si propone, attraverso l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale, di essere concreto strumento di intervento per diffondere buone pratiche e metodologie scientifiche per la raccolta, la gestione, l'inventariazione e la valorizzazione dei beni immateriali.

## La partecipazione nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: aspetti etnografici, economici e tecnologici

a cura di ASPACI

La «partecipazione delle comunità» promossa dall'Unesco con la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale si impone oggi come una norma globale che chiama le istituzioni culturali a integrare le patrimonializzazioni profane nella fabbrica ufficiale dei beni culturali. Tale cambiamento amplia la sfera degli attori e modifica il loro ambito di intervento producendo una trasformazione profonda del concetto stesso di patrimonio e dell'azione pubblica incaricata della sua gestione. Salutato come un trionfo democratico dalle ONG e dai militanti dei diritti culturali o denunciato come una deriva iperrelativista fondata su un'idea mitica di comunità dai professionisti del patrimonio, tale cambiamento è l'oggetto di una controversia importante.

Questa ricerca pluridisciplinare contestualizza l'emergenza dell'imperativo partecipativo nell'arena internazionale e ne indaga le declinazioni nella pratica etnografica, negli usi economici e nei nuovi media. Come è intesa la "partecipazione" degli attori sociali nella ricerca di campo? Quali metodologie sono state sperimentate per facilitarla? Qual è l'impatto sulla pratica della ricerca dei nuovi ruoli negoziati dai ricercatori e dai loro interlocutori? Da un punto di vista economico, il patrimonio culturale immateriale può essere considerato un bene comune? Quali politiche di governance possono essere adottate per favorirne la creazione, ricreazione e trasmissione? Il web può trasformare i portatori di patrimonio da semplici informatori a soggetti attivi nel processo di salvaguardia e, in particolare, nella produzione degli inventari? Le potenzialità interattive di internet possono creare nuove forme di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini ordinari?

La presentazione di alcuni dispositivi partecipativi e l'analisi critica del loro funzionamento forniscono degli elementi comparativi utili per la sperimentazione di nuovi approcci capaci di associare i cittadini ordinari all'identificazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e di far dialogare il più tradizionale approccio tecnico-scientifico con la soggettività dei valori espressi dagli attori sociali.

ISBN 978-88-900642-3-4

POLITICHE CULTURALI UNESCO PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA COMUNITÀ PATRIMONIALE  
EXPERTISE ETNOGRAFIA RIFLESSIVITA' RETI SOCIALI WEB 2.0 PARTECIPAZIONE CROWDSOURCING INTERATTIVITÀ CULTURAL COMMONS  
BENI COMUNI POLITICHE CULTURALI UNESCO PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA COMUNITÀ  
PATRIMONIALE EXPERTISE ETNOGRAFIA RIFLESSIVITA' RETI SOCIALI WEB 2.0 PARTECIPAZIONE CROWDSOURCING INTERATTIVITÀ  
CULTURAL COMMONS BENI COMUNI POLITICHE CULTURALI UNESCO PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA  
COMUNITÀ PATRIMONIALE EXPERTISE ETNOGRAFIA RIFLESSIVITA' RETI SOCIALI WEB 2.0 PARTECIPAZIONE CROWDSOURCING  
INTERATTIVITÀ CULTURAL COMMONS BENI COMUNI POLITICHE CULTURALI UNESCO PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DEMOCRAZIA  
PARTECIPATIVA COMUNITÀ PATRIMONIALE EXPERTISE ETNOGRAFIA RIFLESSIVITA' RETI SOCIALI WEB 2.0 PARTECIPAZIONE  
CROWDSOURCING INTERATTIVITÀ CULTURAL COMMONS BENI COMUNI POLITICHE CULTURALI UNESCO PATRIMONIO CULTURALE  
IMMATERIALE DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA COMUNITÀ PATRIMONIALE EXPERTISE ETNOGRAFIA RIFLESSIVITA' RETI SOCIALI WEB 2.0



**Coordinamento del progetto**

*Renata Meazza*

**Progetto grafico e copertina**

*Ilaria Guglielmetti*

**Redazione**

*Agostina Lavagnino*

**Editore Regione Lombardia**

**Copyright © 2013 Regione Lombardia / Archivio di Etnografia e Storia Sociale**

Prima edizione - gennaio 2013

Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta dell'Editore

**Stampa**

Centro Stampa BCS - Milano Regione Lombardia

ISBN 978-88-900642-3-4

**La partecipazione  
nella salvaguardia  
del patrimonio  
culturale  
immateriale:  
aspetti  
etnografici,  
economici e  
tecnologici**

---

*a cura di* ASPACI

Associazione per la Salvaguardia del  
Patrimonio Culturale Immateriale

---

Progetto E.CH.I.

Etnografie italo-svizzere per la  
valorizzazione del patrimonio immateriale

*P.O. di Cooperazione Transfrontaliera*

*Italia Svizzera 2007-2013*



## **Ringraziamenti**

---

Questa ricerca è stata realizzata grazie al sostegno della Regione Lombardia e si è svolta in collaborazione con l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS). Il primo ringraziamento va quindi a Renata Meazza e a tutti i collaboratori di AESS per il dialogo costante e proficuo con l'Associazione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Aspaci).

# SOMMARIO

---

## 2 Introduzione

*di Chiara Bortolotto*

Partecipazione, antropologia e patrimonio

*di Chiara Bortolotto*

La partecipazione delle comunità: aspetti tecnologici

*di Marta Severo*

La partecipazione delle comunità: aspetti economici

*di Francesca Cominelli*

La partecipazione delle comunità al diritto internazionale.

Compendio dei testi degli strumenti internazionali

*di Sabrina Urbinati*

Gli autori



# Introduzione

---

**di Chiara Bortolotto**

Partecipazione è una parola chiave della governance globale. Le organizzazioni internazionali invitano i cittadini a partecipare come “esperti responsabili” alla definizione di progetti in una grande varietà di ambiti (ambientale, medico, economico o agricolo, ecc.) e a condividere le responsabilità delle loro scelte (Müller 2012); i popoli indigeni fanno sentire la loro voce alle Nazioni Unite tramite i loro rappresentanti e il loro consenso libero e informato è necessario per ogni progetto che riguardi i loro territori (Bellier 2007); la recente conferenza delle Nazioni Unite Rio + 20 (2012) ha sottolineato che la partecipazione ampia e attiva di tutti i settori della società, incluse le comunità locali, è essenziale per lo sviluppo sostenibile e ha incoraggiato la loro partecipazione nella presa di decisione, progettazione e applicazione delle politiche. La Banca Mondiale ha fatto del cosiddetto Community-Driven Development un pilastro della sua azione. A livello europeo, il coinvolgimento dei cittadini è un obiettivo importante delle riforme istituzionali. Una convenzione internazionale, detta di Aarhus (Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters, 1998), ha come obiettivo principale la partecipazione pubblica nelle questioni ambientali; Il Libro Bianco sul sistema di governo europeo (2001) promuove la partecipazione alle politiche dell’Unione “lungo tutto il loro percorso, dalla prima elaborazione all’esecuzione”; il trattato di Lisbona prevede che le istituzioni diano “ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione” (2007, art. 8B) e, infine, diversi progetti partecipativi sono stati supportati dalla Commissione Europea nell’ambito del “Plan D, like Democracy, Dialogue, and Debate”.

Le pratiche partecipative hanno l’obiettivo di stabilire un nuovo “relazionamento della società con le istituzioni” basato su “un intervento di espressioni dirette della prima nei processi di azione delle

seconde” (Allegretti 2006: 156). Si suppone che un tale intervento introduca nuovi contenuti nell’orizzonte delle istituzioni e che favorisca la capacitazione dei cittadini, in questo modo dotati di nuove capacità di elaborazione e di una maggiore consapevolezza delle loro possibilità di influenza (Bobbio 2006) e di contrapposizione alla tecnocrazia dei poteri istituiti (Paci 2008).

Le potenzialità offerte dalla partecipazione incarnerebbero, secondo alcuni, “il nuovo spirito della democrazia” (Blondiaux 2008) e permetterebbero di reagire alla crisi delle democrazie (Rosanvallon 2006) attraverso nuove modalità di deliberazione fondate sull’“expertise dei cittadini” (Blondiaux, Cardon 2006). Di fronte alla crisi dei “saperi esperti” che non sono più considerati l’unica autorità sulla quale le politiche pubbliche possono basarsi, la partecipazione dei cittadini ordinari viene infatti promossa anche come uno strumento di conoscenza particolarmente utile nelle controversie tecnico-scientifiche (Callon, Lascoumes & Barthe 2001), a proposito, per esempio, degli effetti degli OGM, dello smaltimento dei rifiuti radioattivi o della sperimentazione di farmaci per malattie ereditarie. Questo approccio, fondato su un legame diretto tra la produzione della conoscenza e il suo uso, implica una rottura con un modello di interazione gerarchico tra chi fa ricerca e chi è oggetto di tale ricerca e un coinvolgimento dei cittadini come ricercatori attivi piuttosto che come informatori passivi.

La partecipazione non è tuttavia considerata soltanto come l’incarnazione seduttrice di una nuova democrazia e i suoi limiti sono ampiamente dibattuti: imposta oggi come una norma globale, finirebbe per diventare una “nuova tirannia”, un imperativo al quale la società civile è tenuta a conformarsi (Cooke, Kothar 2001). Specialmente qualora essa sia il risultato di una politica istituzionale top-down, la partecipazione finirebbe per addomesticare le forme di contestazione, provocando l’adozione di comportamenti consensuali e legittimando delle decisioni politiche già prese. Piuttosto che rispondere ad una vera domanda sociale la partecipazione sarebbe allora una semplice retorica istituzionale che finirebbe per manipolare i suoi stessi protagonisti. Inoltre la percentuale dei cittadini effettivamente coinvolti in iniziative di questo tipo resterebbe molto ridotta e non rappresentativa della diversità sociale perché non riuscirebbe a coinvolgere i soggetti più deboli. In altri casi, anche qualora forum e conferenze di cittadini, ma anche i siti web delle istituzioni, facilitino il coinvolgimento dei cittadini ordinari e permettano di organizzare il loro dibattito, i dispositivi partecipativi non arriverebbero a influenzare le decisioni politiche (Bobbio 2006; Zittel 2008).

Spesso, gli effetti di tali meccanismi partecipativi non sono così nettamente classificabili. Provocando nuovi giochi di potere, i dispositivi partecipativi possono infatti rivelarsi sia delle opportunità di espressione e di intervento per i gruppi tradizionalmente esclusi dalla deliberazione, che degli strumenti per controllarli tali gruppi. Se, da un lato, il coinvolgimento della società civile nelle decisioni e nelle attività istituzionali ha finito per imbrigliarne le rivendicazioni nelle regole istituzionali, privandole quindi del loro carattere sovversivo e contestatario, dall’altro, conoscere le regole e il linguaggio delle istituzioni preposte a regolare aspetti importanti delle loro vite ha permesso agli attori non governativi di rivendicare un ruolo in questa arena partecipando alla

costruzione di norme che li riguardano direttamente o alla definizione delle loro rappresentazioni culturali o identitarie (Müller 2012).

Questa domanda di partecipazione, accompagnata dai suoi aspetti più controversi, concerne anche le politiche di gestione e protezione dei beni culturali. La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Consiglio d'Europa 2005) promuove infatti la partecipazione di tutti i portatori di interesse come un fattore essenziale nella gestione del patrimonio (Thérond 2008; Zagato in corso di pubblicazione) e introduce l'idea di "comunità patrimoniale" definita come "people who value specific aspects of cultural heritage which they wish, within the framework of public action, to sustain and transmit to future generations" (Art. 2b). Anche la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003) prevede che le comunità partecipino in tutte le fasi del processo di salvaguardia, a partire dall'identificazione degli elementi del patrimonio culturale immateriale (PCI). Tale ideale partecipativo, considerato uno degli aspetti più interessanti di questo strumento (Blake 2009) era già al centro del dibattito che ha accompagnato la concezione della Convenzione. Lo slogan "no folklore without the folk", formulato dai folkloristi della Smithsonian Institution, mette in luce una delle ragioni che rendevano ai loro occhi necessaria la creazione di una nuova convenzione sul patrimonio, trent'anni dopo quella sul Patrimonio Mondiale (Early & Seitel 2002). Benché la Convenzione e le sue direttive operative non utilizzino un linguaggio capace di vincolare gli Stati ad adottare delle politiche partecipative di salvaguardia del PCI (Urbinati 2012), esse sottolineano in diversi punti il nuovo ruolo attribuito alle comunità ma né questo termine, né quello di partecipazione vi sono definiti. Per cogliere il loro significato è quindi necessario osservare l'Unesco al lavoro: le riunioni degli organi della Convenzione, le riunioni di esperti o i workshop di *capacity building* organizzati dal segretariato.

Il materiale preparato dalla sezione PCI del segretariato dell'Unesco ed utilizzato nei workshop di *capacity building* presenta una visione chiara e coerente della partecipazione delle comunità. In particolare, il materiale utilizzato per la formazione sugli inventari si sofferma sul ruolo dei diversi attori coinvolti in questo processo. La stessa scelta del termine "community-based inventory" e il fatto che sia previsto che almeno un terzo dei partecipanti siano membri della comunità riflette l'importanza che viene loro attribuita. I workshop intendono formare i membri della comunità alle tecniche della ricerca etnografica nell'ottica di coinvolgerli nel processo di identificazione non soltanto come informatori del ricercatore ma anche come ricercatori a pieno titolo, riconoscendo e legittimando il loro expertise.

Le interpretazioni fatte dai diversi Stati tanto del concetto di partecipazione che di quello di comunità sono invece molto diverse fra loro e, anche a livello intergovernativo, l'interpretazione che gli organi della Convenzione fanno di questi concetti è in costante evoluzione. L'osservazione del dibattito del comitato intergovernativo per la salvaguardia del PCI permette di cogliere le incertezze e le controversie suscitate da questo concetto all'interno del comitato stesso.

## **Il dibattito del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**

Il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è un organo della Convenzione composto da 24 Stati appartenenti alle sei regioni geografiche dell'Unesco. Quest'organo si riunisce ogni anno per monitorare l'applicazione della Convenzione e decide l'iscrizione degli elementi del PCI proposti dagli Stati sulle due liste internazionali del PCI (Lista rappresentativa e Lista di salvaguardia urgente). Diversamente dal Comitato per il Patrimonio Mondiale, che affida la valutazione delle candidature a due ONG (l'International Council on Monuments and Sites e l'International Union for Conservation of Nature,) il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale affida la valutazione delle candidature ad un organo sussidiario e ad un organo consultivo. L'organo sussidiario si occupa delle candidature alla Lista rappresentativa ed è formato dai rappresentanti di sei Stati già membri del Comitato. L'organo consultivo, formato da sei esperti individuali e dai rappresentanti di sei ONG accreditate, si occupa delle candidature alla Lista di salvaguardia urgente, delle domande di assistenza internazionale e dello studio dei dossier per le *best practices*.

Se le precedenti riunioni del Comitato per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ad Abou Dhabi nel 2009 e a Nairobi nel 2010, pur avendone discusso (Urbinati 2012), non avevano insistito sulla questione della partecipazione, il dibattito del Comitato tenutosi a Bali nel 2011, che per la prima volta ha rifiutato o rimandato l'iscrizione di un gran numero di candidature, ne ha fatto uno dei suoi temi centrali. Il rapporto dell'organo sussidiario sulla valutazione delle candidature alla Lista Rappresentativa per il 2011 sottolinea che, conformemente al criterio R.4., gli Stati sono tenuti non solo a dimostrare che le comunità, i gruppi o gli individui interessati hanno dato il loro consenso libero e informato, ma anche a descrivere chiaramente in quali modi tali attori hanno partecipato attivamente alla preparazione ed elaborazione della candidatura in tutte le sue fasi, descrivendo i processi di consultazione che hanno portato alla candidatura e specificando quando e come sono stati organizzati, e come le prospettive e le aspirazioni dei "portatori" di PCI sono state tenute in considerazione e integrate nella candidatura. Delle 49 candidature alla Lista Rappresentativa, 32 non sono state valutate positivamente dall'organo sussidiario. Di queste, 12 non avevano soddisfatto il criterio R.4. Altre 17 candidature non hanno soddisfatto il criterio R.5. Questo criterio prevede non solo che lo Stato abbia iscritto l'elemento in un inventario ma che venga spiegato in che modo gli attori sociali partecipano al processo di inventario e come l'inventario è periodicamente aggiornato.<sup>1</sup>

L'organo sussidiario ha inoltre sottolineato il fatto che "le comunità sono al centro di ognuno dei cinque criteri" per l'iscrizione su tale lista e ha insistito sull'importanza del coinvolgimento attivo dei membri della comunità a tutti i livelli del processo di candidatura, in particolare in quello

---

<sup>1</sup> In 7 casi questo è l'unico criterio a non essere soddisfatto. Considerato inoltre il fatto che delle 32 candidature non iscritte 10 sono quelle a non aver soddisfatto un solo criterio risulta chiaro che il criterio R.5 è quello che pone più problemi agli Stati.

dell'identificazione dell'elemento e della progettazione delle misure di salvaguardia “non solo come destinatari o beneficiari di tali misure ma come i loro iniziatori e sviluppatori “.²

L'organo consultivo, incaricato dal Comitato di esaminare le candidature alla Lista di salvaguardia urgente, ha raccomandato l'iscrizione di soltanto cinque delle 25 candidature ricevute per iscrizione sulla Lista di salvaguardia urgente. Di altre 15 candidature è stata invece raccomandata la non iscrizione, su ulteriori tre l'organo consultivo non ha potuto raggiungere un consenso e due non sono state considerate esaminabili perché alcune loro parti erano identiche. Otto delle 15 candidature per le quali non è stata raccomandata l'iscrizione non hanno soddisfatto né il criterio U.3. (elaborazione di misure di salvaguardia che permettano alla comunità, gruppo o individui interessati di continuare la pratica e la trasmissione dell'elemento) né il criterio U.4. (la candidatura è il risultato di un'ampia partecipazione delle comunità, gruppi o individui coinvolti e riflette il loro consenso preventivo, libero e informato).

Sebbene i rapporti ufficiali del Comitato trasmettano un'idea abbastanza chiara di cosa l'Unesco intenda per partecipazione, la sua discussione ha mostrato, tuttavia, come il concetto di partecipazione sia di fatto interpretato in modi diversi. L'iscrizione nella Lista del patrimonio immateriale che necessita di una salvaguardia urgente di *Eshuva, Harákmbut sung prayers of Peru's Huachipaire people* ha suscitato un dibattito particolarmente interessante in questo rispetto. Questo canto rituale è stato proposto per l'iscrizione sulla Lista di salvaguardia urgente perché la sua trasmissione è considerata in pericolo. Tra gli Huachipaire, abitanti della regione meridionale della foresta amazzonica che avrebbero appreso tale canto direttamente dagli animali, solo dodici cantori conoscerebbero questo canto rituale e i giovani non sarebbero interessati ad impararlo da loro.

Il documento finale, pubblicato sul sito dell'Unesco, dichiara che, in base alle informazioni fornite nel dossier di candidatura, il Comitato ha ritenuto che tutti e cinque i criteri necessari per l'iscrizione nella Lista di salvaguardia urgente fossero soddisfatti. In realtà questa decisione è il risultato di lunghe e difficili discussioni. Le conclusioni raggiunte dall'organo consultivo incaricato di studiare i formulari di candidatura alla Lista di salvaguardia urgente hanno sottolineato, da un lato, che le misure di salvaguardia proposte sono finalizzate essenzialmente alla documentazione dell'elemento e non fanno trasparire il coinvolgimento delle comunità interessate nella loro elaborazione;<sup>3</sup> dall'altro, che la partecipazione delle comunità all'elaborazione della candidatura non è evidente, benché la comunità di Santa Rosa de Huacaria abbia prodotto delle prove tangibili del proprio consenso.<sup>4</sup>

---


<sup>2</sup> Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, sixth session Bali, Indonesia, 22 to 29 November 2011. Item 13 of the Provisional Agenda: Report of the Subsidiary Body on its work in 2011 and evaluation of nominations for inscription in 2011 on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, p. 18.

<sup>3</sup> “The proposed safeguarding measures are not clearly aimed at counterbalancing the identified risks, in particular regarding the lack of transmission of the Eshuva songs to younger generations, but are instead focused on collection and documentation and do not appear to reflect involvement of the concerned communities in their elaboration.” (U.3.)

<sup>4</sup> “The submitting State has not adequately shown the participation of communities in the elaboration of the nomination, although the community of Santa Rosa de Huacaria sent tangible evidence of its free, prior and informed consent in the

Il Comitato, unica istanza con potere decisionale sulle iscrizioni, ha tuttavia deciso di rimettere in discussione le conclusioni dell'organo consultivo e di aprire il dibattito su questa candidatura. Le discussioni che, benché in modo discontinuo, hanno occupato il comitato per due giorni costituiscono un momento importante per capire in quali modi il significato di “partecipazione” evolve nell’ambito della Convenzione.

Al centro della discussione, una freccia Huachipaire in legno di palma decorata con piume di uccelli. Come spiegato nel formulario di candidatura, questo oggetto è stato inviato dalla comunità di Santa Rosa de Huacaria al segretariato della Convenzione alla sede dell’Unesco “in accompagnamento del dossier e in segno di intesa e di buona volontà [...] come simbolo dell’impegno della sua popolazione rispetto a tutte le attività proposte “nell’ambito di questo processo di salvaguardia”<sup>5</sup>. Questo gesto, rivendicato come una “tradizione ancestrale”, fa di tale oggetto, che un antropologo qualificherebbe “etnografico”, un oggetto politico il cui significato è significativamente spiegato nella sezione del formulario destinata alla presentazione del “coinvolgimento della comunità, del gruppo o degli individui interessati”.



**Figura 1: Allegato al dossier di candidatura Eshuva, Harákmbut sung prayers of Peru's Huachipaire people.**

form of a traditional arrow adorned with feathers of local birds and symbolizing the will and commitment of the people.” (U.4.)

<sup>5</sup> Traduzione dell'autrice.

Tuttavia, benché il consenso libero e informato della comunità, attestato dall'invio di questa freccia, non sia mai stato messo in dubbio, l'organo consultivo ha ritenuto che il dossier non spiegasse abbastanza chiaramente in che modo la comunità ha partecipato all'elaborazione delle misure di salvaguardia né quale sarà il suo ruolo nella loro applicazione (come previsto dal criterio U.3.). Inoltre, nessuna prova convincente sarebbe fornita della partecipazione della comunità alla preparazione della candidatura (conformemente al criterio U.4.). Di conseguenza, la sua proposta è di non iscrivere l'elemento e di raccomandare al Perù di rielaborare il dossier preparando in particolare "un piano di salvaguardia meglio concepito con la piena partecipazione delle comunità interessate, centrato sulle minacce specifiche alle quali queste ultime fanno fronte e sulla trasmissione e la pratica dell'elemento tra i bambini, piuttosto che concentrato sulla documentazione".

Il lungo dibattito tra i membri del Comitato ha visto opporsi due argomenti principali. Secondo una parte dei suoi membri, ogni comunità ha un modo specifico di manifestare il proprio coinvolgimento e questa diversità deve essere rispettata. Se in alcuni casi le comunità possono partecipare alla redazione stessa del formulario, in altri esse possono ricorrere a modi tradizionali per esprimere il loro coinvolgimento nel processo di candidatura. La freccia inviata dalla comunità di Santa Rosa de Huacaria è considerata quindi una forma di partecipazione, oltre che la prova della volontà della comunità di salvaguardare il canto rituale. Secondo un'altra parte del Comitato questo caso espliciterebbe una confusione tra il consenso delle comunità all'istruzione della candidatura e la sua partecipazione alla preparazione di quest'ultima, in particolare all'elaborazione di misure di salvaguardia e alla loro applicazione. In questa prospettiva, vengono richieste delle prove fattuali che dimostrino che la formulazione delle misure di salvaguardia proviene dalle comunità e non da esperti, e che si tratta di misure considerate coerenti dai portatori stessi del patrimonio, che saranno quindi pronti ad applicarle.

Situata nel contesto della riunione e considerata alla luce della posta in gioco, la distinzione tra diversi modi di intendere "partecipazione" assume un carattere politico evidente finalizzato alla creazione di un'alleanza tra un gruppo di paesi, con lo scopo di difendere altre candidature vulnerabili. La coerenza intellettuale di questo dibattito va quindi sfumata alla luce degli interessi politici che ne stanno alla base. Tuttavia, questo dibattito rispecchia la diversità delle possibili interpretazioni del concetto di partecipazione e la sua natura ancora instabile e controversa in seno alla stessa organizzazione che lo promuove.

### **Partecipazione e patrimonio**

Da diversi decenni, ben prima che l'Unesco introducesse il principio della "partecipazione" delle "comunità" nel processo di salvaguardia del patrimonio immateriale, gli attori sociali rivendicano il ruolo di interlocutori diretti delle istituzioni nei processi di patrimonializzazione (creando dei musei privati e delle associazioni di protezione del patrimonio, o facendo degli inventari spontanei

del patrimonio immateriale) e delle “comunità patrimoniali”, reali o virtuali (gruppi su facebook o flickr), si costituiscono per intervenire direttamente nella gestione del loro patrimonio. Tali patrimonializzazioni ordinarie (Isnart 2012), nelle quali i non professionisti selezionano degli elementi culturali in vista della loro trasmissione alle generazioni future, hanno attirato l’attenzione di storici e antropologi (Ciarcia 2011; Fabre 2002; Le Goff 1998; Poulot 2001). Tali fenomeni sono tuttavia fino ad oggi esistiti in parallelo, se non in conflitto con le istituzioni patrimoniali e i loro criteri. L’aspetto inedito delle innovazioni partecipative oggi promosse dall’Unesco è che la partecipazione dei non professionisti ai processi di patrimonializzazione è trasformata in una preoccupazione concreta delle istituzioni culturali, oramai chiamate ad associarli nella fabbrica autorizzata del patrimonio.

In questa prospettiva, gli interventi patrimoniali non sono più appannaggio esclusivo di una professionalità o di competenze scientifiche e tecniche, ma coincidono con un intervento sociale di responsabilizzazione e capacitazione nel quale i cittadini ordinari vengono coinvolti non solo per quanto riguarda la selezione degli elementi ma anche all’interno del dibattito sull’opportunità della loro patrimonializzazione, e gli esperti non sono più considerati gli unici responsabili di interventi che hanno implicazioni politiche e sociali. Un tale fenomeno riproduce quello già conosciuto nella sfera delle controversie tecnico-scientifiche (Callon, Lascoumes & Barthe 2001). Come le discussioni sugli OGM, lo smaltimento dei rifiuti nucleari o le cure per i malati di AIDS sono uscite dai centri di ricerca all’interno dei quali i loro effetti sono stati inizialmente discussi per essere dibattute in forum ibridi, ovvero formati da chi definisce le politiche, da esperti, da tecnici e da profani che si considerano toccati dall’argomento discusso (Callon & Rip 1992), così anche per la gestione del patrimonio culturale immateriale si suppone che l’autorità sulla quale le politiche pubbliche possono fondarsi non sia più solo quella tecnica e scientifica, in particolare etnoantropologica.

Le incertezze e le controversie osservabili nell’arena internazionale si riproducono con maggiore ampiezza nei contesti di applicazione della Convenzione e in particolare all’interno delle istituzioni preposte alla creazione o all’aggiornamento degli inventari del PCI e alla definizione di programmi di salvaguardia. Uno studio comparato di dieci modelli di inventario del PCI in paesi con regimi patrimoniali molto diversi (in Europa, Asia, America del Nord e del Sud) ha mostrato come il concetto di partecipazione venga interpretato diversamente: si va dalla semplice informazione degli attori sociali al loro coinvolgimento diretto nel riconoscimento del patrimonio in base ai valori che esso riveste per una “comunità” (Aspaci 2010; Bortolotto 2012; Bortolotto & Severo 2011).

Ampliando la cerchia degli attori e cambiando il loro campo di intervento, la svolta partecipativa nelle politiche patrimoniali determina infatti una trasformazione profonda della nozione stessa di patrimonio e dell’azione pubblica incaricata della sua gestione. Un tale ribaltamento dei criteri e degli attori che presiedono all’attribuzione del valore patrimoniale confonde le istituzioni (Bortolotto 2011) e genera confronti accesi tra tutti gli attori interessati. Il principio stesso dell’attribuzione di un nuovo ruolo alle “comunità” è, da un lato, salutato dalle ONG e dai militanti

dei diritti culturali come un trionfo della democrazia; dall'altro, viene denunciato come una deriva populista, basata su un'idea romantica della "comunità" che idealizza una ipotetica solidarietà naturale (Noyes 1995), una "parola magica sulla quale si forma il consenso nelle tensioni internazionali sugli usi della tradizione" (Noyes 2006: 31). Sul piano più propriamente operativo il principio partecipativo alla base della Convenzione solleva domande e perplessità ponendo in modo particolarmente evidente la questione della "democratizzazione dell'expertise" (Liberatore and Funtowicz 2003) in seno alle istituzioni e amministrazioni del patrimonio che si contraddistinguono per alte competenze tecniche e scientifiche, ma che si vedono oggi costrette a inventare dei nuovi dispositivi di identificazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali. All'interno di tali istituzioni, dei professionisti formati per applicare un sapere specializzato sono ormai chiamati a negoziare le loro interpretazioni e le loro scelte con quelle dei cittadini ordinari e della società civile.

Le nuove configurazioni che trasformano la teoria e la pratica del patrimonio e i nuovi ruoli negoziati dai diversi attori ("detentori" e professionisti della patrimonializzazione) rimangono da studiare: qual è l'impatto di questo cambiamento di paradigma sulle istituzioni patrimoniali? Quali forme di cogestione prendono forma in risposta alla domanda di partecipazione? Qual è l'impatto dell'ideale partecipativo sulle rappresentazioni della cultura? Come si realizza concretamente la partecipazione nel processo di patrimonializzazione?

Questo studio ha l'obiettivo di presentare alcuni dispositivi di partecipazione utilizzati in contesti patrimoniali per capire come la partecipazione può declinarsi nelle diverse fasi del processo di patrimonializzazione, dalla ricerca, alla comunicazione, agli usi del patrimonio culturale in vista dello sviluppo economico. I tre capitoli del rapporto indagano la relazione tra partecipazione, ricerca etnografica, aspetti tecnologici e aspetti economici, analizzandone le problematiche fondamentali e presentando degli approfondimenti che permettono di capire il funzionamento concreto di alcuni dispositivi o progetti partecipativi. Ogni capitolo cerca di rispondere ad alcune delle domande che le istituzioni patrimoniali si pongono di fronte ai cambiamenti di prospettiva che comportano le innovazioni partecipative previste dalla convenzione: come ripensare il lavoro di ricerca sul campo in vista dell'identificazione degli elementi del patrimonio culturale immateriale? Cosa si intende per partecipazione? Qual è il ruolo dell'antropologo? Come dare voce ai propri interlocutori? Qual è l'impatto della condivisione dell'expertise con gli attori sociali sull'identità dei professionisti dei beni culturali? Come gestire la diversità delle interpretazioni fatte dai professionisti dei beni culturali e dai loro portatori? In quali modi le nuove tecnologie telematiche sono utilizzate per costruire degli inventari partecipativi? Quali applicazioni permettono di identificare e documentare il patrimonio? In quali modi internet può facilitare l'interazione tra le reti di professionisti e quelle dei portatori di PCI? Quali sono i limiti dei dispositivi partecipativi elettronici? Il patrimonio culturale immateriale può essere considerato un bene comune? Con quali conseguenze sul piano della salvaguardia? Come gestire delle risorse, come quelle rappresentate dal PCI, che appartengono collettivamente ad una comunità? Come definire una gestione partecipata del patrimonio in vista di uno sviluppo economico sostenibile? Quali politiche possono essere adottate per favorirne la creazione, ricreazione e trasmissione?

La sezione finale dello studio è utile per situare la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale nel più ampio contesto giuridico internazionale, attraverso l'analisi delle diverse modalità nelle quali è intesa la partecipazione dei portatori di interesse (raramente definiti "comunità") all'applicazione dei diversi strumenti internazionali concernenti la protezione dei diritti umani, dell'ambiente, della salute, della proprietà intellettuale, oltre che dei beni culturali. Lo studio mostra come la partecipazione dei portatori di interesse si declini in modalità differenti nei diversi strumenti presi in esame: nell'adozione di decisioni o misure; nell'elaborazione di strumenti internazionali; nella realizzazione di attività; nella condivisione dei vantaggi; nella creazione di meccanismi e procedure; nell'utilizzo di un bene.

Questo rapporto è il prodotto della collaborazione di specialisti di discipline diverse (antropologia, diritto internazionale, economia della cultura, sociologia delle nuove tecnologie) e la sua dimensione interdisciplinare implica l'uso di diverse metodologie e prospettive di ricerca e di analisi. Gli stessi concetti comuni (patrimonio, identità, comunità, sviluppo, territorio) sono intesi in modi diversi da ogni autore. Questa diversità permette un'analisi più articolata del fenomeno considerato ma rende necessario situare di volta in volta ogni contributo nel suo quadro di riferimento disciplinare.

## Bibliografia

Allegretti Umberto, 2006. “Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti”, *Democrazia e diritto*, 3, pp. 151-166.

Aspaci, 2010. *Identificazione partecipativa del patrimonio culturale immateriale transfrontaliero*, rapporto di ricerca per l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale – Regione Lombardia, Progetto E.C.H.I. – Etnografie italo svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale.

Bellier Irène, 2007. “Partenariat et participation des peuples autochtones aux Nations unies : intérêt et limites d'une présence institutionnelle”, in *Démocratie participative, cultures et pratiques*, a cura di Catherine Neveu, Paris, L'Harmattan, 2007, pp. 175-192.

Blake Janet, 2009. “UNESCO's 2003 Convention on Intangible Cultural Heritage: The Implications of Community Involvement”, in *Intangible Heritage*, a cura di Laurajane Smith & Natsuko Akagawa, London, Routledge, pp. 45-73.

Blondiaux Loïc, 2008. *Le Nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative*, Paris, Seuil.

Blondiaux Loïc & Dominique Cardon, 2006. “Dispositifs participatifs”, *Politix* 75, pp. 3-9.

Bobbio Luigi, 2006. Luigi, 2006. «Dilemmi della democrazia partecipativa» *Democrazia e diritto*, 44 (4) : 11-26.

Bortolotto Chiara 2011. “Le trouble du patrimoine culturel immatériel” in *Le patrimoine culturel immatériel: enjeux d'une nouvelle catégorie*, a cura di Chiara Bortolotto, Maison des Sciences de l'Homme, Paris, pp. 21-43.

Bortolotto Chiara 2012. “The French inventory of intangible cultural heritage: Domesticating a global paradigm into French heritage regime” in *Heritage Regimes and the State*, a cura di Regina Bendix, Aditya Eggert & Arnika Peselmann, Universitätsverlag Göttingen, pp. 269-286.

Bortolotto Chiara & Marta Severo, 2011. “Inventari del patrimonio immateriale: top-down o bottom-up?”, *Antropologia Museale*, 9 (28-29), p. 24-32.

Callon Michel, Lascoumes Pierre, Barthe Yannick, 2001. *Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie représentative*. Paris, Seuil

Callon Michel & Arie Rip, 1992. "Humains, non-humains: morale d'une coexistence", in *La Terre outragée. Les experts sont formels!*, a cura di Jacques Theys & Bernard Kalaora, Paris, Ed. Autrement, pp. 140-156.

Ciarcia Gaetano (a cura di), 2011. *Ethnologues et passeurs de mémoires*, Paris, Montpellier, Karthala, MSH-M.

Cooke Bill & Kothar Uma (a cura di), 2001. *Participation: The new tyranny?*, London-New York, Zed books.

Early James & Peter Seitel, 2002. "Unesco Draft Convention For Safeguarding Intangible Cultural Heritage: 'No Folklore Without the Folk'" *Talk Story*, 22, p.19.

Fabre Daniel, 2002. "Catastrofe, scoperta, intervento o il monumento come evento", in *Archeologia e urbanistica. XII Ciclo di Lezioni sulla Ricerca applicata in Archeologia* a cura di Andreina Ricci, Firenze, All'insegna di Giglio, pp. 19-28.

Isnart Cyril, 2012. "Les patrimonialisations ordinaires. Essai d'images ethnographiées", *ethnographiques.org*, [online] (<http://www.ethnographiques.org/2012/Isnart> – consultato il 16.08.2012)

Le Goff Jacques (a cura di), 1998. *Patrimoine et passions identitaires, Actes des Entretiens du patrimoine 1997*, Paris, Fayard.

Liberatore Angela & Silvio Funtowicz, 2003. "'Democratising' expertise, 'expertising' democracy: what does this mean, and why bother?" *Science and Public Policy*, 30 (3), pp. 146-150.

Müller Birgit, 2012. "Comment rendre le monde gouvernable sans le gouverner: Les organisations internationales analysées par les anthropologues", *Critique internationale*, 54 (1), pp.9-18.

Noyes Dorothy, 1995. "Group". *The Journal of American Folklore*, 108 (430), pp. 449-478.

Noyes Dorothy, 2006. "The Judgment of Solomon: Global protections for tradition and the problem of community ownership", *Cultural Analysis*, 5, pp. 27-55.

Paci Massimo (a cura di), 2008. *Welfare locale e democrazia partecipativa*, Roma, Il Mulino.

Poulot Dominique, 2001. "Défendre le patrimoine, cultiver l'émotion", *Culture et musées*, 8, pp. 13-26.

Rosanvallon Pierre, 2006. *La Contre-Démocratie. La politique à l'âge de la défiance*. Paris, Seuil.

Thérond Daniel, 2008. “Rappel sur la convention de Faro et la notion de droit au patrimoine”, *Actes du colloque international “Patrimoine et développement durable: une question d’éducation?”* 17 juin 2008, Paris, UNESCO.

Urbinati Sabrina, 2012. “The Role for Communities, Groups and Individuals under the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage” in *Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity New Developments in International Law*, a cura di Silvia Borrelli e Federico Lenzerini, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, pp. 201-221.

Zagato Lauso, (in corso di pubblicazione) *Heritage Communities: un contributo al tema della verità in una società globale?*, in AA. VV. *La verità in una società globale*, Milano, Mimesis.

Zittel Thomas, 2008. “Participatory Engineering: Promises and Pitfalls”, in *Opening EU-Governance to Civil Society – Gains and Challenges*, a cura di Beate Kohler-Koch, Dirk De Bièvre, William Maloney, Mannheim, CONNEX Report Series 5, pp. 119-144.

# Partecipazione, antropologia e patrimonio

---

di Chiara Bortolotto

## Introduzione

Con l'introduzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale l'Unesco insiste sul fatto che la legittimità di un processo di patrimonializzazione dipende dalla partecipazione di chi pratica e trasmette le feste, i riti o i saperi immateriali. La partecipazione degli attori che, nel linguaggio delle politiche patrimoniali, sono definiti "detentori" di un bene culturale è richiesta in tutte le fasi della patrimonializzazione, comprese quelle di documentazione e di studio di tali espressioni culturali, in particolare nell'ambito della loro inventariazione. L'istituzione di quest'ambito patrimoniale è quindi destinata ad avere delle conseguenze importanti sull'antropologia applicata alla "produzione" di beni culturali immateriali attraverso l'inventariazione o la preparazione di domande di candidatura alle liste internazionali del PCI. Le domande, i dubbi e le perplessità espresse nelle prime riflessioni su una riconfigurazione di quest'approccio di ricerca fanno eco alla domanda di fondo che percorre in questi anni la disciplina ben al di fuori della specializzazione patrimoniale: solo gli specialisti diplomati e autorizzati da istituzioni di ricerca possono produrre conoscenza su oggetti e pratiche culturali il cui valore culturale rimane implicito per gli attori locali?

## Nuove figure e nuovi ruoli nella ricerca etnografica

Gli usi meta-culturali delle tradizioni (Kirshenblatt-Gimblett 1995; Clifford 2004), attraverso i quali gli attori mettono in scena la propria cultura, sono ormai ben conosciuti non solo nelle società occidentali contemporanee ma anche nel resto del mondo, dall'Oceania (Babadzan 2009) all'Amazzonia (Hugh-Jones 1997). In questo contesto la produzione delle rappresentazioni culturali diventa un campo di negoziazione tra l'antropologo e i suoi interlocutori. Sempre più spesso gli antropologi costatano una "trasformazione progressiva della figura del detentore indigeno di conoscenze tradizionali, e quindi di potenziali informazioni etnografiche, in autore e trasmettitore di materiali culturali da patrimonializzare<sup>6</sup> (Ciarcia 2011) al punto da rivendicare la sua autonomia rispetto al ricercatore e da intervenire in prima persona nell'arena accademica o istituzionale senza mediazione di antropologi diplomati. In questi contesti, gli interlocutori tradizionali dell'antropologo non si accontentano più di offrire delle informazioni grezze ai ricercatori perché questi le organizzino secondo la loro logica, i loro criteri e i loro codici, in una prospettiva che i primi considerano spesso sfasata rispetto agli interessi locali.

Questi attori, individuali o collettivi (nella maggior parte dei casi delle associazioni), decidono sempre più frequentemente di organizzare le loro conoscenze sulle comunità alle quali appartengono senza la mediazione di professionisti venuti da fuori. Si tratta insomma della produzione di un sapere organico che si rivolge ai soggetti stessi dello studio. Una tale organicità sociale della ricerca ha delle finalità che associano esplicitamente la produzione di conoscenza con l'affermazione di un'identità e che possono assumere un carattere militante. L'*agency* di queste figure, con le quali l'antropologo spesso si confronta nella ricerca di campo, esprime chiaramente una nuova ambizione che non è più semplicemente quella di consegnare all'antropologo delle informazioni nella forma di testimonianze.

La trasformazione dei modi stessi di definire le figure a lungo distinte come l'"antropologo" o l'"etnografo" e l'"informatore" è un indice di tale cambiamento di scenario. L'uso del termine "informatore" si fa sempre più raro. Con la svolta dialogica degli anni Ottanta, e la riflessione sulle rappresentazioni prodotte dall'antropologia sull'altro, spesso denunciate come un residuo di colonialismo, la relazione tra l'antropologo e il suo interlocutore è stata al centro di un dibattito che ha sottolineato la necessità di una sua ridefinizione (Clifford & Marcus 1986). I termini che definiscono questa relazione sono quindi stati modificati. In questa prospettiva, i modi di presentare gli interlocutori del ricercatore cambiano nel tentativo di sfumare la differenza tra i ruoli dell'osservatore e dell'osservato e di mettere in luce la dimensione dialogica della situazione etnografica. Parlare di "soggetti della ricerca" è quindi considerato fuori luogo in ragione delle sue "connotazioni implicitamente coloniali" (Angrosino Mays de Pérez 2000: 675) e nell'antropologia collaborativa americana, l'uso del termine "*informant*" ha definitivamente fatto spazio a "*consultant*", "*co-intellectual*", "*co-researcher*" (Lassiter 2005), o "*epistemic partner*" (Marcus 2009). Anche in Europa, molti antropologi hanno scelto di abbandonare questo termine per dare delle rappresentazioni più dialogiche delle interazioni del lavoro di campo (per esempio, Macchiarella 2009). Il fatto che una categoria storicamente così centrale per la disciplina sia oggi

---

<sup>6</sup> La traduzione di questo passo, come dei seguenti, è dell'autrice.

messa in questione e ridefinita è un riflesso della controversia che attraversa l'antropologia contemporanea.

Parallelamente all'evoluzione nella terminologia utilizzata per riferirsi alla figura che l'etnografia tradizionale designava come quella dell'"informatore", anche i modi per definire gli antropologi sul campo sono cambiati e tendono a smussare le connotazioni che li presentavano come i portatori di una conoscenza sui soggetti dello studio. Al di fuori del mondo accademico, l'antropologo diventa in questi casi un intermediario tra gli attori da lui osservati e il mondo scientifico e istituzionale, capace di mediare tra chi rappresenta, chi è rappresentato e il pubblico al quale tali rappresentazioni sono proposte. Queste figure sono state definite *culture brokers*, "professionisti del campo della cultura che si impegnano nella rappresentazione pubblica di quest'ultima attraverso mostre nei musei, spettacoli, film, registrazioni documentarie, creazione di siti web, conferenze pubbliche, e mediante la scrittura di etnografie (per un pubblico più ampio degli esperti tecnici) (...) [che] studiano, capiscono, e rappresentano la cultura di qualcuno (a volte anche la loro stessa cultura) rivolgendosi a non-specialisti attraverso diversi strumenti e media" (Kurin 1997: 18-19). Richard Kurin intende questo modello, in cui le rappresentazioni sono negoziate, dialogiche e condizionate dai diversi interessi di tutte le parti coinvolte, come una via di mezzo tra quelli che egli definisce "estrattivo" e "mercato delle pulci". Nel primo caso il ricercatore raccoglie dati durante una ricerca sul campo per poi presentarli in pubblicazioni o mostre senza coinvolgere nella sua interpretazione il punto di vista dei soggetti da lui rappresentati, nel secondo chiunque può produrre una rappresentazione culturale che può degenerare in un romantico nonsense o in propaganda (Kurin 1997).

Il ruolo del *culture broker* è sempre più spesso attribuito anche agli antropologi accademici che sono sollecitati dai gruppi da loro studiati a diventare mediatori dei loro progetti di riconoscimento patrimoniale o, più in generale, identitario. In queste situazioni si verifica spesso un'inversione di ruoli: gli interlocutori degli antropologi non si riconoscono più nel ruolo di "persone-risorsa". Gli antropologi, utilizzati come portavoce per comunicare con istituzioni nazionali o internazionali, finiscono per diventare essi stessi persone-risorsa per i soggetti del loro studio. Le loro ricerche o la loro semplice presenza nelle riunioni istituzionali sono sfruttate per legittimare dei progetti di riconoscimento. Si tratta di una strumentalizzazione o di una nuova declinazione della figura dell'antropologo?

Questi cambiamenti suscitano controversie importanti nell'antropologia contemporanea. Pensare ai propri interlocutori come ad "assistenti di ricerca" genera infatti la perplessità di buona parte dell'antropologia accademica (per esempio, Sagnes 2011) che intende classicamente la propria partecipazione ai progetti degli attori locali nei termini di "restituzione" del lavoro svolto inviando, per esempio, le pubblicazioni o le tesi degli studenti alle biblioteche locali. Il coinvolgimento degli interlocutori del ricercatore nella progettazione e nella diffusione della ricerca è inteso allora come una semplice strategia politicamente corretta, una deriva iperrelativista che mina l'identità e l'oggettività scientifica del ricercatore o addirittura come il segno di una trasformazione del ricercatore in "indigeno" (Martin 2001). Inoltre, la collaborazione tra i due gruppi si rivela spesso difficile o impossibile perché gli usi che gli attori locali fanno di concetti chiave dell'antropologia (cultura, autenticità, identità, tradizione) sono molto diversi da quelli che antropologi diplomati

fanno di queste stesse nozioni. Questi ultimi sono molto a disagio davanti alle autorappresentazioni prodotte dai portavoce delle comunità da loro studiate (promotori culturali e turistici, rappresentanti di associazioni per la valorizzazione delle culture locali, ecc.) e considerano “essenzialisti” i loro modi di utilizzare questi concetti.

La difficoltà di autodefinirsi e di definire i propri interlocutori, la cui capacità di agire obbliga il ricercatore, volente o nolente, a un cambiamento di approccio, riflette in ogni caso il carattere controverso dell’evoluzione partecipativa non solo nella fabbrica del patrimonio ma anche nella pratica etnografica.

### **Approcci partecipativi alla ricerca etnografica**

Marc Augé sostiene che quello dell’antropologo sia ancora un mestiere attuale (2006). Tuttavia, come notano Faubion e Marcus, “la ricerca di campo non è più quella di una volta” (2009) e da quando la distanza che separava l’antropologo dai suoi “informatori” è stata progressivamente annullata e *natives talk back* (Rosaldo 1986), l’antropologia ha cercato delle soluzioni per interagire con i nuovi attori sul campo sottolineando l’importanza di ripensare l’interpretazione convenzionale di “osservazione”, passando dall’osservazione come “metodo” in quanto tale a una prospettiva che la intenda come un contesto di interazione tra coloro che sono coinvolti nella ricerca (Angrosino & Mays de Pérez 2000). Anche il concetto di “restituzione”, inteso come il fatto di rendere accessibile il proprio lavoro di ricerca, è stato criticato e ne è stato auspicato un rinnovamento basato sulla redazione di monografie etnografiche in un linguaggio accessibile anche ai soggetti della ricerca malgrado il limite di una tale scelta, che potrebbe essere penalizzante per i ricercatori non già pienamente affermati (Counts & Counts 2002).

Questi temi erano già al centro del dibattito dell’antropologia postmoderna fin dagli anni Ottanta, ma oggi l’antropologia collaborativa spinge il paradigma dialogico alle sue estreme conseguenze rendendo la questione della partecipazione dei suoi interlocutori sul campo, sia in quanto metodo che in quanto oggetto di ricerca, un elemento centrale del dibattito disciplinare.

Questa nuova relazione risulta evidente nello studio delle élite (istituti di ricerca o organizzazioni internazionali) che introduce la necessità di pensare al lavoro di campo in termini di “complicità” (Marcus 1997) perché sia l’etnografo che il soggetto osservato condividono lo stesso interesse per la produzione di conoscenza (Holmes & Marcus 2008). Tali esperienze hanno condotto a trasformare le regole del gioco per integrare le prospettive e i punti di vista degli individui o dei gruppi osservati nella definizione stessa del progetto e nella metodologia di ricerca. Nei nuovi contesti di ricerca, definiti da Holmes e Marcus “paraetnografici” (Holmes, Marcus, 2008), coloro che erano un tempo considerati i “testimoni” o gli “informatori” dell’antropologo sono visti come dei collaboratori della ricerca.

Le questioni poste da tali cambiamenti non interessano tuttavia solo gli antropologi che lavorano sulla burocrazia, la finanza, il diritto o la ricerca scientifica e che interagiscono con degli attori che hanno spesso una formazione e delle occupazioni molto simili a quelle del ricercatore (Rabinow 2011). Queste preoccupazioni sono condivise all'interno di una corrente antropologica più ampia che assume una forma sempre più definita e precisa grazie a una guida che ne presenta gli aspetti principali (Lassiter 2005) e una rivista *ad hoc* che ospita il dibattito metodologico (*Collaborative anthropology*, University of Nebraska Press).

Alcune esperienze di ricerca partecipativa riguardano proprio l'ambito dei beni culturali. L'interazione tra professionisti dei beni culturali e i detentori di questi ultimi o, più spesso, i loro discendenti, è una questione che si è posta da tempo sia per la museologia che per l'archeologia. L'America del Nord è il contesto nel quale queste esperienze si sono maggiormente sviluppate e sono regolate da una normativa che stabilisce una relazione formale tra i musei e i gruppi che rivendicano diritti di proprietà sugli oggetti archeologici e i resti umani. Negli Stati Uniti, il Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA, 1990) prevede in particolare che tali risorse, custodite da istituzioni federali, siano restituite ai gruppi che ne rivendicano la proprietà. L'archeologia partecipativa, o "di comunità", intende facilitare la partecipazione della popolazione locale nello studio e nell'interpretazione del passato (Smith & Waterton 2009) e pone l'accento sulla necessità di rispondere alle priorità dei gruppi direttamente interessati dagli scavi. La collaborazione tra professionisti del patrimonio e la comunità dei suoi detentori è inoltre alla base della museologia partecipativa nella quale le forme, i metodi e gli obiettivi della ricerca sono determinati e controllati da entrambi i gruppi (Karp, Kreamer & Lavine 1992; Peers & Borwn 2003). Due principali tipologie di museologia partecipativa prevedono diverse interpretazioni del concetto di partecipazione. Un'interpretazione più radicale si fonda sull'idea che le scelte concernenti la conservazione, l'esposizione e l'interpretazione dei beni culturali siano esclusivamente di competenza dei gruppi all'interno dei quali tali beni sono stati creati e che i professionisti dei beni culturali assumano un semplice ruolo di facilitatori mettendo le loro competenze tecniche al servizio della comunità interessata (*community-based*). Una seconda prospettiva prevede invece che le scelte museologiche siano più esplicitamente negoziate tra tali gruppi e i professionisti dei beni culturali (*multivocal*) (Phillips 2003). In entrambi i casi, lo scopo principale di tali iniziative non è quello di realizzare uno scavo o una mostra ma di mettere in evidenza il processo che li accompagna e che può avere effetti concreti sulle comunità coinvolte. La serie di attività che precedono, accompagnano o seguono tali obiettivi permettono infatti ai vari attori implicati di negoziare i loro ruoli e di discutere le interpretazioni dei beni trasformando i musei in arene di dibattito tra i valori delle comunità e quelli dei professionisti. Il museo è quindi inteso come una *contact zone* (Clifford 1997) o un forum (Cameron 1972), nel quale si producono interazioni e trasformazioni che implicano sia collaborazione che contestazione e per questo definite "museum frictions" (Karp, Kratz, Szwaja, & Ybarra-Frausto 2006).

## Quale partecipazione?

Nella prefazione di *In the company of man* (1960), Joseph B. Casagrande mette in risalto la caratteristica che distingue l'osservazione antropologica da quella di altre discipline ponendo l'accento su come, contrariamente ad un naturalista che osserva una colonia di formiche tenendosi in disparte, un antropologo abbia sia la possibilità che la necessità di comunicare con i *fellow humans* e la sua ricerca sia necessariamente realizzata in compagnia dell'uomo. Per questi motivi conclude che "la ricerca di campo è per sua natura al centro di un'impresa collaborativa". Questo esempio illustra bene il fatto che l'antropologia ha a lungo implicitamente considerato la collaborazione con le comunità locali come una semplice conseguenza della ricerca sul campo e dell'interazione tra il "ricercatore" e i suoi "informati".

L'osservazione partecipante, nelle sue diverse gradazioni (Gold 1958), è il metodo che caratterizza la ricerca antropologica e che consente all'osservatore esterno di partecipare alle attività del gruppo da lui studiato, dandogli accesso alle rappresentazioni emiche degli attori osservati. L'empatia della partecipazione su cui si fonda questo metodo, associata alla distanza dell'osservazione, ha contribuito a rappresentare la ricerca antropologica come un'impresa partecipativa. La "partecipazione" degli attori sociali e la loro collaborazione con il ricercatore sono considerate infatti una componente fondamentale e imprescindibile di ogni ricerca sul campo. I ruoli dei diversi attori coinvolti nel processo sono tuttavia ben distinti: i ricercatori partecipano alle attività degli attori osservati mentre questi ultimi sono coinvolti nella ricerca come *oggetti dell'osservazione* (che possono fornire, o no, determinate informazioni al ricercatore). I soggetti della partecipazione sono quindi i ricercatori piuttosto che i loro interlocutori.

Alcune recenti teorie etnografiche (Marcus 2001, 2002, Lassiter 2005) hanno messo in discussione le interpretazioni che fanno della ricerca etnografica un'impresa intrinsecamente partecipativa e che intendono la partecipazione come una semplice conseguenza della ricerca sul campo. La partecipazione viene allora intesa non come il rapporto di intimità tra ricercatore e i soggetti del suo studio, intimità che ha sempre caratterizzato la ricerca etnografica, ma come una scelta deliberata che condiziona sistematicamente l'insieme della ricerca, dalla sua progettazione alla scrittura finale. Questo approccio implica l'adozione di nuovi metodi nella concezione, nello svolgimento, e nella diffusione della ricerca. Gli attori sociali partecipano alla definizione degli obiettivi del progetto e intervengono direttamente nella sua realizzazione e nella redazione dei testi che ne risultano attraverso forme di scrittura collaborativa.

L'obiettivo dichiarato da questa antropologia è quello di instaurare una collaborazione fra gli attori incontrati sul campo in tutte le fasi della ricerca, a partire dalla definizione del progetto, e di mantenerla in particolare nel processo di scrittura, per condividere con i gruppi studiati la costruzione del testo etnografico e le rappresentazioni che esso porta con sé. Con *Writing culture* (Clifford & Marcus 1986), l'antropologia ha individuato nella scrittura etnografica e nelle rappresentazioni da essa prodotte uno degli aspetti più problematici e politicamente connotati del suo programma e ha sottolineato il bisogno di superare le rappresentazioni statiche dei soggetti

etnografici e di fare emergere nuovi paradigmi dialogici di etnografia in grado di includere le loro prospettive e opinioni. La scrittura partecipativa o l'editing dialogico (Feld 1987) incarnano gli effetti estremi del paradigma del dialogo proposto dall'antropologia postmoderna e hanno come ambizione di andare oltre la sua interpretazione metaforica. Il punto di vista degli interlocutori dell'antropologo viene quindi integrato nel testo principale anziché essere confinato nelle zone grigie dei loro scambi epistolari (Jamin 2005) o delle postfazioni alle edizioni successive dei lavori di volta in volta commentati dagli "informatori". Ancora una volta questo approccio è criticato come una svolta nativista e un'ipocrisia populista (Gross & Plattner 2002) oppure rivendicato dai suoi padrini come l'evoluzione necessaria della disciplina.

Sebbene tale approccio sia ancora instabile e alla ricerca di legittimità accademica, un certo numero di esperienze e iniziative ha visto la luce. Quali sono i metodi e dispositivi sperimentati nella scrittura partecipativa?

### **Scrittura partecipativa**

Sia nell'ambito creativo della scrittura letteraria che in quello tecnico-scientifico della produzione e organizzazione della conoscenza o in quello della comunicazione, la scrittura partecipativa è un fenomeno in pieno sviluppo. L'uso della scrittura collaborativa in antropologia intende condividere con i soggetti della ricerca la costruzione del testo etnografico e delle rappresentazioni da esso veicolate.

I sostenitori dell'etnografia collaborativa pongono l'accento sul fatto che gli antropologi, come la maggior parte dei ricercatori, scrivono per essere letti dai loro colleghi universitari e non dai soggetti della loro ricerca. Secondo i sostenitori della scrittura partecipativa, la destinazione accademica di questi testi comporta l'uso di un linguaggio specializzato che crea uno sbilanciamento di potere ed esclude il lettore "profano" o lo mette in una posizione di soggezione. Gli argomenti affrontati in questi testi, inoltre, non sono considerati pertinenti o rilevanti rispetto agli interessi degli attori sociali. Infine, l'interpretazione dei fenomeni descritti fatta dall'antropologo prevale su quella dei soggetti della sua ricerca (Lassiter 2005).<sup>7</sup>

I principi fondamentali della scrittura partecipativa prevedono quindi che il tema della ricerca venga stabilito con i soggetti di quest'ultima in base ai loro interessi e che la scrittura sia accessibile ed eviti i tecnicismi e il linguaggio specializzato generalmente utilizzato nei testi rivolti ai colleghi in ambito accademico.

La scrittura collaborativa intende differenziarsi nettamente da altre forme di condivisione del testo etnografico con i soggetti della ricerca, come la restituzione (di una ricerca). Nei casi in cui, una volta terminata la redazione, il ricercatore renda disponibile agli attori sociali il suo lavoro, gli eventuali commenti di questi ultimi possono infatti soltanto essere discussi in una postfazione o in una seconda edizione del testo. La scrittura partecipativa di un testo etnografico prevede invece che i punti di vista dei soggetti della ricerca siano integrati nel testo principale. Concretamente,

---

<sup>7</sup> Vanno tuttavia sottolineati i numerosi casi in cui i soggetti della ricerca si sono appropriati dei testi scritti dagli antropologi e li hanno utilizzati nel loro interesse (si veda ad esempio Ciarcia 2003; Hugh Jones 1997).

l'inclusione della prospettiva dei soggetti della ricerca avviene attraverso la condivisione del processo di rilettura e di editing. In molti casi tuttavia gli attori sociali non hanno né il tempo né l'interesse necessari per investire molte risorse in questo processo. Il ricercatore collabora quindi nell'opera di revisione del testo con un rappresentante della collettività coinvolta nella ricerca. In alcuni casi, i gruppi di attori più direttamente toccati dai temi affrontati in particolari sezioni del progetto, si riuniscono in focus group per discuterne con il ricercatore.

Diversi tentativi sono stati fatti da alcuni antropologi per condividere il controllo del testo e delle sue rappresentazioni con coloro che, in questa prospettiva, sono considerati dei co-ricercatori.

**Elaine Lawless, *Holy women, wholly women: Sharin Ministries of Wholeness Through Life Stories and Reciprocal Ethnography*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1993.**

Il volume presenta la revisione collaborativa di una precedente ricerca sulla vita delle sacerdotesse che guidano una congregazione pentecostale femminile. Nel primo lavoro l'autrice aveva interpretato le informazioni da lei raccolte in un modo che era stato criticato dalle sacerdotesse stesse. Il secondo testo, scritto assieme loro, prende in considerazione le interpretazioni dei soggetti della ricerca e le accosta a quelle dell'antropologa. Per mettere in evidenza l'accostamento delle due diverse prospettive e per dare loro pari importanza, i sette capitoli del libro (scritti dall'antropologa) sono seguiti, a partire dal terzo, da dieci storie di vita delle sacerdotesse. In questo modo il punto di vista dei soggetti della ricerca è giustapposto a quello dell'autrice e dialoga con esso. Il lettore può scegliere se leggere prima le storie di vita delle protagoniste o l'analisi della ricercatrice. Le sacerdotesse hanno inoltre letto il manoscritto o parti di esso e lo hanno commentato nei dettagli (Lawless 1993).

In questo lavoro, Lawless sperimenta quella che lei definisce una "etnografia reciproca" ovvero un approccio che ambisce a non privilegiare un punto di vista sugli altri ma si fonda sul loro dialogo. L'autrice rivendica la natura femminista di questo approccio che consiste nella negazione delle gerarchie tra il sapere accademico e quello dei soggetti della ricerca (Lawless 1993).

La ricercatrice spiega inoltre che, benché il suo coinvolgimento le abbia permesso di condividere con le sacerdotesse lo sforzo comune della scrittura, questa vicinanza si è limitata ad un'osservazione partecipante nella quale è stata mantenuta la distanza necessaria per evitare il coinvolgimento nei rituali. La finalità di questa etnografia reciproca rimane quindi quella di consentire alla comunità accademica una migliore comprensione di un fenomeno sociale e culturale (Lassiter 2005).

**Glenn Hinson, *Fire in my Bones. Transcendence and the Holy Spirit in African American Gospel*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2000.**

Questa ricerca sul gospel di una congregazione religiosa della Carolina del Nord propone un'accezione più radicale della collaborazione. Il principio che ha giustificato tale scelta è la convinzione che la sostituzione dell'interpretazione degli etnografi a quella data dai loro interlocutori sulle loro esperienze soprannaturali sia una "specie di colonialismo ontologico, in cui le testimonianze sono ridotte al servizio degli obiettivi analitici dell'etnografia" (Hinson 2000: 331).

La finalità di questo lavoro è di “annientare l’autorità interpretativa storicamente assunta dagli etnografi, per cercare di realizzare una collaborazione che includa pariteticamente i consulenti come partner nell’analisi e che crei uno spazio testuale per la conversazione che ne deriva” (Hinson 2000: 324).

In questo lavoro il target dei lettori e le finalità della scrittura sono stati individuati assieme ai “consulenti” della ricerca che hanno letto, commentato e contribuito alle osservazioni dell’etnografo che ha corretto il testo iniziale tenendo conto dei loro commenti.

Questo approccio estremo è stato fortemente criticato dall’antropologia classica. Quella che viene presentata come un’analisi condivisa, è recepita nelle recensioni di questo libro come il racconto della conversione dell’antropologa al credo della congregazione da lei studiata. Il fatto che la studiosa sia “diventata un’indigena” indicherebbe la mancanza di scientificità della sua ricerca (Martin 2001). Non solo questo metodo ha il limite di non dare un punteggio accademico pari a quello di pubblicazioni, ma in certi casi la scrittura collaborativa mina la credibilità e l’autorità scientifica dell’antropologo. Si tratta quindi di una scelta rischiosa in termini di carriera, in particolare per i ricercatori senza statuto permanente (Lassiter 2005).

**Ignazio Macchiarella (a cura di), *Cantare a cuncordu. Uno studio a più voci*, Udine, Nota, 2009.**

Il volume presenta uno studio monografico del canto *a cuncordu* di Santu Lussurgiu (Oristano). La ricerca è il risultato della collaborazione di Ignazio Macchiarella, etnomusicologo dell’Università di Cagliari e residente a Santu Lussurgiu, e di quattro cantori, considerati i migliori del paese: Giovanni Ardu, Mario Corona, Roberto Iriu e Antonio Migheli. Gli argomenti trattati sono stati scelti dai cantori e dall’etnomusicologo nel corso di incontri alla loro confraternita. In questa prima fase del lavoro, durata circa due anni, l’etnomusicologo ha cercato di facilitare la discussione e di porsi come interlocutore dei cantori. Un primo testo è stato allora redatto dall’etnomusicologo, letto individualmente da ognuno degli attori coinvolti e poi discusso dagli stessi apportando nuove riflessioni. I commenti e le riflessioni emersi in questa fase sono stati integrati dallo studioso in una seconda versione del testo successivamente sottoposta ad altre due revisioni collettive. Nel corso di questo processo, durato più di tre anni e mezzo, tutte le discussioni sono state registrate.

Il volume, rivolto agli abitanti del paese e ai cantori sardi, si compone di quattro capitoli preceduti da una prefazione dei cantori (scritta direttamente da loro) e da un’introduzione di Macchiarella sulle premesse teoriche della metodologia partecipativa utilizzata nella preparazione del volume. I primi tre capitoli sono stati redatti dai cinque collaboratori nelle modalità sopra descritte. Macchiarella ha aggiunto delle note a piè di pagina in corsivo, quindi graficamente distinte dalle altre, con osservazioni tecniche. Il quarto capitolo, seppur scritto dallo studioso in base alle registrazioni delle discussioni alla confraternita, riporta i punti di vista dei cantori che hanno riletto, corretto e approvato ogni frase. Un CD, allegato al volume, è stato curato interamente dai cantori.

Piuttosto che giustapporre le voci dei diversi attori, cosa che avrebbe presupposto un’elaborazione indipendente delle diverse sezioni e quindi un’analoga domestichezza di tutti i co-autori con la scrittura, questo lavoro è il risultato di una negoziazione tra i loro punti di vista, a volte molto

diversi. Macchiarella e i cantori avevano, ad esempio, modi differenti di intendere la “tradizione”, di distinguere tra dilettanti e “veri cantori”, o opinioni diverse sull’importanza da attribuire ad alcune sezioni o su come strutturare il CD.

## **Antropologia ed empowerment**

Il concetto di empowerment è emerso dai movimenti femministi, orientati alla capacitazione delle donne per trasformare i rapporti di genere e di classe, e si basa sul modello della pedagogia popolare di Paulo Freire (1970), finalizzata alla trasformazione dei rapporti di potere (Biewener & Bacqué 2011). Questo concetto ha profondamente influenzato i movimenti di ricerca partecipativa, nella quale l’antropologia ha un ruolo importante, che si fondano appunto sull’idea che la produzione di conoscenza debba essere finalizzata alla capacitazione delle comunità per permettere loro di intervenire nelle decisioni che li riguardano. Spesso la ricerca partecipativa intende infatti coinvolgere comunità marginalizzate o deboli in modo che queste ultime possano riconoscere la propria competenza nella produzione di conoscenza su esse stesse ed avere un ruolo attivo nella società. Si suppone quindi che la ricerca partecipativa sia come un processo dinamico di impegno, educazione, comunicazione, azione e riflessione (Finn 1994). L’uso di media partecipativi (video o fotografia) si è sviluppato in questo contesto e ha principalmente lo scopo di favorire l’empowerment dei gruppi con cui il ricercatore lavora (Fultz 2010). Le caratteristiche dei media partecipativi ne fanno, secondo l’Unesco, dei dispositivi adatti anche all’identificazione partecipativa del patrimonio.

### **La fotografia partecipativa**

La documentazione visuale di elementi del patrimonio culturale immateriale (PCI) è un processo essenziale sia in vista della creazione di inventari che della preparazione dei formulari per le candidature alle due liste internazionali del PCI.

L’Unesco sottolinea come nel processo di inventario le competenze etnografiche tradizionali debbano essere affiancate da metodologie di ricerca capaci di coinvolgere le comunità patrimoniali e come questo coinvolgimento sia più importante della qualità tecnica delle immagini, fisse o in movimento.

La fotografia partecipativa e il video partecipativo sono presentati nel manuale preparato dall’Unesco per i workshop di capacity-building, come strumenti che permettono di valorizzare ed includere l’expertise degli attori sociali nella realizzazione di un inventario. L’uso di questi strumenti viene incoraggiato inoltre perché prescindono dall’alfabetizzazione dei partecipanti o dalla loro confidenza con la scrittura. In questa prospettiva, si presuppone quindi che gli inventari

basati su media partecipativi (video o fotografia) permettano alle comunità, e in particolare ai soggetti più deboli e facilmente emarginabili, di assumere un ruolo di primo piano nel processo di inventario utilizzando i loro valori, criteri e strategie comunicative.

### **Photovoice**

Il metodo presentato in questa scheda è stato concepito e sviluppato negli anni Novanta negli Stati Uniti e applicato inizialmente in un progetto di salute riproduttiva che ha coinvolto la popolazione femminile di alcuni villaggi in Cina.

Photovoice utilizza la fotografia per fare emergere e legittimare l'opinione (*voice*) degli attori coinvolti nel progetto. Inizialmente chiamato Photo novella, questo metodo si fonda sull'associazione di fotografie e di narrazioni (*novella*) che li commentano trasformandoli in veri e propri racconti fotografici.

Il suo principio fondamentale è quello di non affidare la macchina fotografica a fotografi professionisti o ricercatori accademici, ma di metterla nelle mani degli attori che sono oggetto della ricerca o del programma. Gli scatti sono quindi delle autorappresentazioni che pongono l'attenzione su aspetti particolari di persone, luoghi o situazioni individuati dallo sguardo dei soggetti stessi. In una prospettiva di ricerca collaborativa, questo processo di autorappresentazione è considerato fondamentale perché ciò che può sembrare rilevante ai professionisti o a chi studia o stabilisce i programmi di intervento pubblico non coincide necessariamente con le priorità o i criteri degli attori ai quali tali programmi sono destinati. In questo modo i destinatari di tali progetti possono intervenire attivamente nella scelta dei loro obiettivi e orientarli verso i loro bisogni più immediati.

Questo processo trasforma i soggetti dello studio in collaboratori della ricerca intesa come una forma di ricerca-azione partecipata. I co-ricercatori possono non solo controllare la definizione degli obiettivi del progetto ma anche l'orientamento nelle diverse fasi di sviluppo. Essi sono i detentori dei risultati o della documentazione prodotta e possono quindi decidere se condividerli e come utilizzarli.

Attraverso la fotografia e la discussione da essa stimolata, Photovoice cerca di facilitare la riflessione e la consapevolezza dei problemi e dei punti di forza di determinate situazioni o pratiche nelle quali intervengono gruppi di attori sociali, e di attirare su tali questioni l'attenzione di chi programma gli interventi pubblici.

Questo metodo si ispira alla pedagogia critica di Paulo Freire che, in una prospettiva marxista, intende dare voce agli oppressi, e all'attenzione, di stampo femminista, per il punto di vista che crea la rappresentazione (rifiutando ad esempio le rappresentazioni maschili della donna). Coerentemente con le sue basi teoriche ed ideologiche, questo metodo è stato utilizzato

principalmente in situazioni di marginalità sociale, di fragilità psicologica o rischiose per la salute (periferie violente, minoranze etniche discriminate, handicap fisici o mentali, disturbi alimentari, disagi giovanili, problemi sanitari, dipendenze da droghe, tabacco, ecc.). Photovoice non è comunemente applicato alla protezione, valorizzazione e salvaguardia dei beni culturali (anche se è stato utilizzato, ad esempio, in un progetto pilota di inventari del PCI in Vietnam) e alcune delle basi teoriche del progetto possono non essere sempre rilevanti per la sua applicazione all'ambito del PCI, i cui detentori non si trovano necessariamente in situazioni di oppressione sociale, culturale o di genere. Tuttavia Photovoice può essere uno strumento declinabile negli interventi di salvaguardia del PCI in quanto strumento partecipativo finalizzato a rafforzare la consapevolezza e a includere le conoscenze e le priorità degli attori sociali nella definizione di programmi e di politiche pubbliche. Questo metodo permette alle collettività di individuare ciò che, secondo i suoi criteri interni, vale la pena ricordare e conservare e ciò che è invece necessario cambiare.

Le sue potenzialità non si limitano all'identificazione di elementi del PCI (inventari). L'uso di photovoice potrebbe permettere di fare emergere i problemi, i bisogni, e gli interessi degli attori sociali nelle fasi di strutturazione dei programmi di intervento in vista, per esempio, della definizione di un piano di salvaguardia condiviso. Prescindendo dal livello di istruzione dei partecipanti, questo metodo permette di coinvolgere soggetti di tutte le fasce d'età (compresi bambini e anziani).

#### **Photovoice in pratica. Figure coinvolte**

**Facilitatore/co-ricercatore:** responsabile della progettazione e dello sviluppo della ricerca. Il ruolo del facilitatore si sovrappone in gran parte a quello dei partecipanti: stabiliscono assieme l'oggetto della ricerca, le sue finalità, raccolgono la documentazione e la analizzano. Il ruolo del facilitatore si distingue tuttavia da quello dei partecipanti perché egli è anche responsabile del coinvolgimento di questi ultimi. Il facilitatore deve quindi conoscere le modalità di sviluppo di un processo di ricerca, gli orientamenti etici e i principi della fotografia partecipativa. Il facilitatore prende contatto con la comunità e fornisce le prime informazioni su photovoice. È inoltre responsabile dell'organizzazione amministrativa, pratica e logistica del progetto.

**Co-facilitatore:** un membro della comunità nella quale viene svolto il progetto. Il suo compito è di affiancare il facilitatore nell'organizzazione materiale e nel favorire il coinvolgimento e l'intervento dei partecipanti anche grazie alla sua familiarità con questi ultimi.

**Partecipanti/co-ricercatori:** membri di una comunità. Nei progetti photovoice si tratta di comunità sottorappresentate o marginalizzate. Per partecipare al progetto, i partecipanti vengono informati sulle sue potenzialità e i suoi rischi e danno il loro consenso scritto. I partecipanti si impegnano a rispettare la privacy dei soggetti che sceglieranno di fotografare e a richiedere in forma scritta il loro consenso informato. Il numero di partecipanti consigliato per ogni gruppo è di 7-10 persone. La loro motivazione, il loro interesse per il progetto e la loro esperienza diretta delle problematiche affrontate sono dei criteri importanti per la loro identificazione.

**Interlocutori:** membri della collettività che rappresentano le istituzioni e le amministrazioni responsabili di implementare le politiche relative all'ambito del progetto. I dati raccolti nel corso della ricerca vengono presentati a questi interlocutori attraverso mostre o eventi pubblici per informare i responsabili della progettazione di politiche pubbliche e influenzare la presa di decisione.

### **Calendario**

I moduli si adattano alle necessità di ogni progetto. Poiché essi prevedono generalmente una serie di incontri regolari (12-20), i partecipanti potrebbero trovarsi a dover dedicare al progetto un periodo di tempo relativamente lungo. Questo può scoraggiare la loro partecipazione o determinare il loro abbandono nel corso del processo. È quindi necessario informare preventivamente i partecipanti del tipo di investimento di tempo che viene loro richiesto.

### **Le tappe del processo**

- Il progetto prevede una prima serie di incontri (1-4), generalmente fissati a scadenza settimanale, nei quali vengono presentate la metodologia e la filosofia di photovoice. I partecipanti vengono informati del tipo di investimento che tale progetto comporta e, se decidono di impegnarsi nel programma, sono formati da un fotografo professionista agli aspetti tecnici della fotografia. Vengono discussi i problemi etici (privacy, consenso informato) e i principi della fotografia partecipativa. Dopo le prime riunioni i partecipanti ricevono una macchina fotografica con la quale scatteranno le prime fotografie.
  
- Dopo aver scattato delle fotografie della loro vita quotidiana nelle loro comunità (a scuola, in famiglia, nel quartiere, nella struttura di accoglienza, ecc.) i partecipanti dedicano una serie di incontri (4-10) alla discussione della loro esperienza e condividono eventuali difficoltà. Gli incontri prevedono:
  - o Selezione delle fotografie considerate più importanti o più belle dai partecipanti.
  - o Discussioni collettive nelle quali gli autori delle fotografie raccontano degli aneddoti legati alle fotografie o descrivono il loro significato. Il gruppo di discussione può attribuire diversi significati ad una stessa fotografia.
  - o Identificazione di temi e problematiche emersi dall'analisi delle fotografie.
- Negli incontri successivi (10-14) i partecipanti procedono all'analisi delle foto. Il facilitatore stimola la discussione facendo domande aperte. Vengono organizzate delle mostre alle quali vengono invitati gli altri membri della comunità e in particolare gli interlocutori diretti del progetto per sensibilizzarli in modo che possano orientare la presa di decisione politica.

**Risorse:**

Alcune organizzazioni specializzate assistono associazioni o comunità in progetti di fotografia e video partecipativi:

<http://www.photovoice.org>

<http://www.photovoice.ca>

<http://www.photovoiceworldwide.com>

Institute for Photographic Empowerment: [www.joinipe.org/welcome](http://www.joinipe.org/welcome)

The Rights Exposure: [www.therightsexposureproject.com](http://www.therightsexposureproject.com)

In Italia: <http://harragas.wordpress.com>

**Video partecipativo**

Un manuale presenta la metodologia ed alcuni casi di video partecipativo:

Lunch, Nick & Lunch Chris, 2006 *Insights into Participatory Video*, InsightShare, Oxford

<http://insightshare.org>

**Bibliografia**

Lorenz, Laura S. & Bettina Kolb, 2009. "Involving the public through participatory visual research methods", *Health Expectations*, 12 (3), pp. 262-274.

Mcintyre Alice, 2003. "Through the Eyes of Women: photovoice and participatory research as tools for reimagining place", *Gender, Place and Culture*, 10 (1), pp. 47-66.

Wang Caroline C., 1999. "Photovoice: A participatory action research strategy applied to women's health". *Journal of Women's Health*, 6(2), pp. 185-192.

Wang Caroline C., 1996. "Chinese village women as visual anthropologists: A participatory approach to reaching policymakers", *Social Science & Medicine*. 42 (10), pp. 1391-1400.

Wang Caroline C. & Mary Ann Burris, 1994. "Empowerment through Photo Novella: Portraits of Participation", *Health education quarterly*, 21(2), pp. 171-186.

Wang Caroline C. & Mary Ann Burris, 1997. "Photovoice: Concept, methodology, and use for participatory needs assessment", *Health Education & Behavior*, 24(3), pp. 369-387.

Wang Caroline C. & Yanique A. Redwood-Jones, 2001. "Photovoice Ethics: Perspectives from Flint Photovoice", *Health Education and Behavior*, 28, pp. 560-572.

## Conclusione

Come può una ricerca partecipativa essere oggettiva, dato che si basa su obiettivi politici ed è finalizzata alla capacitazione di particolari gruppi sociali? Se le rappresentazioni prodotte dai processi di ricerca partecipativa facilitano l'autodeterminazione delle comunità, dove si situa il confine tra ricerca e attivismo sociale? I risultati di questo tipo di ricerca non sono compromessi dalla sovrapposizione dei ruoli dell'osservatore e dell'"osservato"? L'antropologo deve farsi coinvolgere fino a fare proprie le rivendicazioni dei gruppi da lui studiati? Lo scopo dell'antropologia è quello di produrre conoscenza o cambiamento sociale? In altre parole, il suo fine ultimo è quello di capire un processo, in questo caso quello di patrimonializzazione, o di parteciparvi legittimandolo con la propria autorità scientifica?

Queste domande sono al centro di un vivace dibattito nel quale emergono voci diverse. Da un lato si è visto come dare una nuova forma alle relazioni che si instaurano nella ricerca di campo sia una delle priorità della pratica etnografica e come la questione della collaborazione o partecipazione stia diventando "una delle questioni etiche, teoriche e metodologiche più importanti" per l'antropologia contemporanea (Brettel 1996). Dall'altro, la domanda di etnografia partecipativa, culmine della crisi dell'antropologia postcoloniale, è oggetto di un'importante controversia tra diverse scuole di pensiero (Hale 2006; Hastrup 1990; fra molti altri).

I sostenitori della ricerca partecipativa concordano su un'interpretazione radicale del concetto di partecipazione e sul fatto che, dal momento che non considerano possibile l'obiettività del ricercatore, l'antropologia deve avere soprattutto un'utilità sociale (Kuhlmann 1992). In questa prospettiva, il processo di ricerca non solo è considerato più etico (Scheper-Hughes 1995), o "eticamente necessario" (Rappaport 2008) ma produrrebbe anche una conoscenza più completa in grado di revitalizzare il pensiero antropologico (Fluehr-Lobban, 2008, Rappaport 2005). Analogamente, nella sua declinazione museale, la ricerca partecipativa viene valorizzata anche scientificamente perché lo sguardo delle comunità sugli oggetti delle collezioni permetterebbe di dare loro nuovi significati e di arricchire i livelli di interpretazione (Peers & Brown 2003).

Secondo la corrente opposta, il compito dell'antropologo non è quello di farsi coinvolgere nelle rivendicazioni dei gruppi da lui studiati ma semmai di studiare il contesto di tali rivendicazioni, e la riduzione all'estremo della distanza tra osservatore e osservato corrisponde al fallimento dell'impresa etnografica (Jeudy Ballini 1994). L'antropologo dovrebbe quindi essere il più oggettivo possibile (D'Andrade 1995) e non compromettere il suo lavoro con le rivendicazioni dei suoi soggetti di ricerca. L'impegno politico dell'antropologia coinciderebbe quindi con l'analisi di determinati contesti, analisi che a sua volta sarebbe in grado di stimolare la militanza degli attori e la loro ricerca di determinati obiettivi, ma non si confonderebbe con quest'ultima (Hastrup 1990). La difficoltà dello *studying-up* che si basa sull'osservazione di attori che sono sia l'oggetto della ricerca che "partner intellettuali" (Holmes & Marcus 2005) è, secondo gli stessi antropologi che lo praticano, proprio quella di mantenersi in equilibrio per non scivolare nell'attivismo. "Diventare un

indigeno” sarebbe infatti tanto più facile quante più somiglianze esistono tra il ricercatore e i gruppi da lui studiati, con i quali egli stabilisce “alleanze di collaborazione” (Holmes & Marcus 2005).

L’approccio critico, che ha a lungo denunciato l’invenzione delle tradizioni, è oggi sempre più spesso sostituito da una prospettiva comprensiva, interessata a capire le logiche che stanno alla base di tali processi. In questa prospettiva gli antropologi, e in particolare quelli che studiano i processi di patrimonializzazione, cercano di stabilire una nuova prossimità (Dassié & Garnier 2011), o cercano addirittura di adottare una “postura di prossimità” con i gruppi da loro studiati in modo da sentirsi coinvolti dalle loro preoccupazioni (Tornatore 2011). In questi casi l’aspetto più difficile della ricerca è la coesistenza di visioni e obiettivi molto diversi tra i gruppi studiati e i ricercatori. I primi cercano di conformarsi a dei modelli di ciò che essi considerano come autentico, mentre i secondi cercano di evitare di produrre rappresentazioni essenzialiste della realtà. La divergenza tra il punto di vista del ricercatore e quello degli individui da lui studiati crea nel primo un dilemma che, nei progetti di ricerca partecipativa, impedisce spesso ai ricercatori di far valere la loro autorità interpretativa (King 2010). Tale dilemma accompagnerà verisimilmente anche la ricerca antropologica applicata all’identificazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

## **Bibliografia**

Angrosino Michael V. & Kimberly A. Mays de Pérez, 2000. "Rethinking observation : from method to context", in *Handbook of qualitative research* a cura di Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln , Thousand Oaks, CA, Sage, pp. 673-702.

Augé Marc, 2006. *Le Métier d'anthropologue: sens et liberté*, Paris, Galilée.

Babadzan Alain, 2009. *Le spectacle de la culture: globalisation et traditionalismes en Océanie*, Paris, L'Harmattan.

Biewener Carole & Marie-Hélène Bacqué, 2011. "Empowerment, développement et féminisme: entre projet de transformation sociale et néolibéralisme", in *La démocratie participative. Histoire et généalogie* a cura di Marie-Hélène Bacqué et Yves Sintomer, Paris, La Découverte, pp. 82-101.

Brettell Caroline B. (a cura di), 1996. *When They Read What We Write: The Politics of Ethnography* , Westport, Bergin & Garvey.

Cameron Duncan F., 1972. "The Museum, a Temple or the Forum", *Journal of World History*, 14, 1, pp. 189-201.

Casagrande Joseph B., 1960. *In the Company of Man. Twenty Portraits by Anthropologists*. New York, Harper and Brothers.

Ciarcia Gaetano, 2003. *De la mémoire ethnographique. L'exotisme du pays dogon*, Paris, Éditions de l'EHESS.

Ciarcia, Gaetano (a cura di), 2011. *Ethnologues et passeurs de mémoires*, Paris, Montpellier, Karthala, MSH-M.

Clifford James, 1997. *Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century*, Harvard University Press, Cambridge-London.

Clifford James, 2004. "Traditional Futures", in *Questions of Tradition*, a cura di Mark Phillips & Gordon Schochet. Toronto, University of Toronto Press, pp.152-168.

Clifford James & George E. Marcus, 1986. *Writing culture: The poetics and politics of ethnography*. Berkeley, University of California Press.

Counts, Dorothy A. & Counts, David R., 2002. "Talking to Ourselves, or Getting the Word Back", in *Handle with Care: Ownership and Control of Ethnographic Materials*, a cura di Sjoerd R. Jaarsma, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, pp. 17-27.

D'Andrade, Roy, 1995. "Moral Models in Anthropology", *Current Anthropology*, 36, pp. 399-408.

Dassié Véronique & Julie Garnier, 2011. "Patrimonialiser les mémoires des migrations. L'onction scientifique dans une quête de légitimation", in *Ethnologues et passeurs de mémoires*, a cura di Gaetano Ciarcia, Paris, Éditions Karthala, Montpellier, Maison des sciences de l'homme, pp. 109-130.

Faubion James D. & George E Marcus, 2009. *Fieldwork Is Not What It Used to Be: Learning Anthropology's Method in a Time of Transition*, Ithaca, Cornell University Press.

Feld Steven, 1987. "Dialogic Editing: Interpreting How Kaluli Read Sound and Sentiment", *Cultural Anthropology*, 2 (2), pp. 190-210.

Finn Janet, 1994. "The promise of participatory research", *Journal of Progressive Human Services*, 5 (2), pp. 25-42.

Fluehr-Lobban Carolyn, 2008. "Collaborative Anthropology as Twenty-first-Century Ethical Anthropology", *Collaborative Anthropologies*, 1, pp. 175-182.

Freire Paulo, 1970. *Pedagogy of the oppressed*. New York, Seabury Press.

Fultz Katherine, 2010. "Collaborative Media Production and Antropología Comprometida", *Collaborative Anthropologies*, 3, pp. 132-142.

Gold Raymond I. 1958. "Roles in Sociological Field Observations" *Social Forces*, 36 (3), pp. 217-233.

Gross Daniel & Stuart Plattner, 2002. "Anthropology as Social Work. Collaborative Models of Anthropological Research", *Anthropology news*, 43 (8), p. 4.

Hale Charles R., 2006. "Activist Research v. Cultural Critique: Indigenous Land Rights and the Contradictions of Politically Engaged Anthropology", *Cultural Anthropology*, 21 (1), pp. 96-120.

Hastrup Kirsten, 1990. "Anthropological Advocacy: A Contradiction in Terms?" *Current Anthropology*, 31 (3), pp. 301-311.

Hinson Glenn, 2000. *Fire in my Bones. Transcendance and the Holy Spirit in African American*

*Gospel*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

Holmes Douglas, R. & George E. Marcus, 2005 “Cultures of expertise and the management of globalisation: towards a re-functioning of ethnography”, in *Global assemblages: technology, politics and ethics as anthropological problems*, a cura di Aihwa Ong & Stephen Collier, Oxford/New York, Blackwell. pp 235- 252.

Holmes Douglas R. & George E. Marcus, 2008. “Collaboration Today and the Re-Imagination of the Classic Scene of Fieldwork Encounter”, *Collaborative Anthropologies*, 1, pp. 81-101.

Hugh-Jones Stephen, 1997. “Éducation et culture : réflexions sur certains développements dans la région colombienne du Pira-Parana”, *Cahiers des Amériques latines*, 23, pp. 94-121.

Jamin Jean, 2005. “Rendez-vous manqué avec le vodou”, *Gradhiva*, 1, pp. 225-232.

Jeudy-Ballini Monique, 1994. “Voir et régarder”, *Gradhiva*, 15, pp. 59-74.

Karp Ivan, Christine Mullen Kreamer & Steven D. Lavine (a cura di), 1992. *Museums and communities: the politics of public culture*, Washington, D.C., Smithsonian Institution Press.

Karp Ivan, Corinne A. Kratz, Lynn Szwaja & Tomás Ybarra-Frausto (a cura di), 2006. *Museum frictions: Public cultures/global transformations*, Durham & London, Duke University Press.

Kirshenblatt-Gimblett Barbara. 1995. “Theorizing heritage”, *Ethnomusicology*, 39 (3), pp. 367-380.

Kuhlmann Annette, 1992 “Collaborative research among the Kickapoo tribe of Oklahoma” *Human Organization* 51, pp. 274-283.

Kurin Richard, 1997. *Reflections of a Culture Broker: A View from the Smithsonian*, Washington, D.C., Smithsonian Institution Press.

Lassiter Luke Eric, 2005. *The Chicago Guide to Collaborative Ethnography*, Chicago, University of Chicago Press.

Lawless Elaine, 1993. *Holy women, wholly women: Sharin Ministries of Wholeness Through Life Stories and Reciprocal Ethnography*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

Macchiarella Ignazio, (a cura di) 2009. *Cantare a cuncordu. Uno studio a più voci*, Udine, Nota.

Marcus, George E., 1997. “The Uses of Complicity in the Changing Mise-en-Scène of Anthropological Fieldwork”, *Representations* 59, pp. 85–108.

Marcus George E., 2001. "From rapport under erasure to theaters of complicity reflexivity" *Qualitative inquiry* 7(4), pp. 519-28.

Marcus George E., 2002. "Au-delà de Malinowski et après Writing Culture: à propos du futur de l'anthropologie culturelle et du malaise de l'ethnographie", *ethnographiques.org*, 1 [online] <http://www.ethnographiques.org/2002/Marcus.html> (consultato il 20 febbraio 2012).

Marcus, George E., 2009. "Introduction: notes toward an ethnographic memoir of supervising graduate research through anthropology's decades of transformation", in *Fieldwork is not what it used to be: learning anthropology's method in a time of transition*, a cura di James D. Faubion, & George E. Marcus, Ithaca, NY, Cornell University Press, pp. 1-34.

Martin Denis-Constant, 2001. "Glenn Hinson, *Fire in my Bones. Transcendance and the Holy Spirit in African American Gospel*", *L'Homme*, pp. 158-159|.

Peers Laura & Alison Brown (a cura di) 2003. *Museums and Source Communities: A Routledge Reader*. New York, Routledge.

Phillips Ruth 2003. "Community collaboration in exhibitions: toward a dialogic paradigm.

Introduction", in *Museums and Source Communities: A Routledge Reader*, a cura di Laura Peers and Alison Brown. New York, Routledge, pp. 153-170.

Rabinow Paul, 2011. *The Accompaniment. Assembling the Contemporary*. Chicago and London, University of Chicago Press.

Rappaport Joanne, 2005. *Intercultural utopias: public intellectuals, cultural experimentation, and ethnic pluralism in Colombia*, Durham, Duke University Press.

Rappaport Joanne, 2008. "Beyond Participant Observation: Collaborative Ethnography as Theoretical Innovation", *Collaborative Anthropologies*, 1, pp. 1-31.

Rosaldo Renato, 1986. *When natives talk back: Chicano anthropology since the late sixties*, Renato Rosaldo Lecture Series Monograph, Tucson, University of Arizona, pp. 3-20.

Sagnes Sylvie, 2011. "Au miroir du savoir: de l'Arlésienne en historienne à l'ethnologue en Arlésienne", in *Ethnologues et passeurs de mémoires*, a cura di Gaetano Ciarcia, Paris, Éditions Karthala, Montpellier, Maison des sciences de l'homme, pp. 239-254.

Scheper-Hughes Nancy, 1995. "The Primacy of the Ethical: Propositions for a Militant Anthropology", *Current Anthropology* 36(3), pp.409-420.

Smith Laurajane & Emma Waterton, 2009. *Heritage, Communities and Archaeology*, London, Duckworth.

Tornatore Jean-Louis, 2011. “Mais que se passe(nt)-il(s), au juste ? Sur la relation au passé (patrimoine, mémoire, histoire, etc.) et ses amateurs”, in *Ethnologues et passeurs de mémoires*, a cura di Gaetano Ciarcia, Paris, Éditions Karthala, Montpellier, Maison des sciences de l’homme, pp. 75-91.

# La partecipazione delle comunità: aspetti tecnologici

---

di **Marta Severo**

## **Il problema della partecipazione e le potenzialità di internet**

La Convenzione Unesco sottolinea in più punti il ruolo dei portatori del patrimonio immateriale ed esige la partecipazione delle comunità nella preparazione degli inventari. Tale coinvolgimento delle comunità non è semplicemente finalizzato alla promozione del patrimonio, ma soprattutto alla sua salvaguardia, facilitandone la trasmissione di generazione in generazione.

L'obiettivo di questa ricerca è vedere come le nuove tecnologie telematiche sono utilizzate oggi per costruire inventari partecipativi secondo le indicazioni Unesco. L'analisi sarà basata principalmente su esperienze già realizzate dall'Unesco, ma si estenderà anche ad altre iniziative, in particolare a esperienze menzionate nei materiali preparati dall'Unesco per preparare i formatori che andranno nelle comunità del PCI.

Nelle conclusioni tecniche del rapporto 2010 per ECHI "Identificazione partecipativa del patrimonio culturale immateriale transfrontaliero" (Severo 2010: 249), abbiamo evidenziato come Internet abbia importanti potenzialità di diffusione e condivisione di contenuti che possono essere sfruttate in progetti d'inventario del PCI. Allo stesso tempo abbiamo sottolineato che ogni progetto d'inventario deve scegliere il tipo di strumento e il tipo di approccio tecnologico più adatto alle comunità coinvolte, al patrimonio che deve essere salvaguardato e alle risorse disponibili.

Sulla base dell'analisi dei dieci inventari, avevamo identificato due tipi di scelte tecnologiche: le scelte di visibilità, vale a dire i modi di pubblicazione dei contenuti dell'inventario; le scelte d'interattività, vale a dire i modi di fruizione e partecipazione alle attività d'inventario.

Erano emersi due tipi d'interattività: l'interattività dello strumento tecnico, vale a dire le modalità di interrogazione e navigazione nelle informazioni dell'inventario; l'interattività del processo d'inventario sul web, vale a dire se il sito internet è utilizzato come strumento per facilitare la partecipazione della comunità. Ricercando tali caratteristiche nei diversi inventari, la nostra analisi aveva evidenziato l'esistenza di un "web partecipativo" dove entrambi i tipi di interattività sono utilizzati per facilitare la creazione d'inventari.

Anche se nel 2010 avevamo potuto considerare solo l'inventario della Scozia (e in prospettiva gli inventari della Svizzera e del Portogallo al momento dell'analisi ancora in fase di progettazione) come un inventario online veramente partecipativo, lo studio dell'iniziativa scozzese ci aveva confermato le potenzialità di internet per facilitare il processo di coinvolgimento delle comunità sia in fase d'identificazione degli elementi sia in quella di restituzione degli stessi.

In questo rapporto allargheremo la nostra indagine ad altre esperienze condotte dall'Unesco, dove le nuove tecnologie e in particolare il web siano stati utilizzati per accompagnare o sostituire azioni di facilitazione della partecipazione fisica con azioni di facilitazione della partecipazione virtuale. Attraverso tale indagine studieremo come le nuove tecnologie possono aiutare gli Stati o gli enti che ne fanno le veci a interloquire con le comunità e a trattare i portatori di PCI non come semplici informatori, ma come soggetti attivi nella produzione dell'inventario.

Attraverso un'indagine etnografica basata sull'analisi di documenti Unesco (dossier di candidature, decisioni, materiali di formazione, rapporti d'incontri, ecc.), sull'identificazione di iniziative presenti sul web e su interviste a persone coinvolte in tali iniziative, abbiamo raccolto diversi casi interessanti che mostrano come internet possa contribuire a costruire e far funzionare un inventario partecipativo del PCI.

Nei paragrafi seguenti, presenteremo tali casi raggruppandoli secondo le principali fasi che portano alla costruzione di un inventario del PCI.<sup>8</sup>

## **Nota preliminare**

La maggior parte dei casi che saranno descritti non sono stati realizzati nell'ambito della Convenzione del 2003. D'altra parte, è importante porre l'accento sul fatto che sebbene l'Unesco abbia dedicato finora poca attenzione alle nuove tecnologie per la gestione di questo tipo di patrimonio, le loro potenzialità sono menzionate in più punti nelle Direttive operazionali per l'implementazione della Convenzione (Unesco 2010).

Le Direttive non si limitano a citare il ruolo delle tecnologie per la promozione del patrimonio e per la diffusione dell'informazione (art. 107 e 109), ma evidenziano anche: (i) il ruolo dei media per

---

<sup>8</sup> Si seguirà lo schema d'inventario proposto dall'Unesco nella brochure "Identifier et inventorier le patrimoine culturel immatériel" (2009).

garantire lo scambio d'informazioni all'interno delle comunità, fornendo un forum di discussione a livello locale e nazionale (art. 114); (ii) il ruolo delle istituzioni che si occupano delle tecnologie dell'informazione per facilitare lo scambio interattivo d'informazioni e rafforzare i mezzi informali di trasmissione del patrimonio culturale immateriale, compreso lo sviluppo di programmi e giochi interattivi per i giovani.

D'altra parte, il fatto che la Convenzione sia molto recente e che la maggior parte dei beni iscritti (soprattutto sulla lista dei beni in pericolo) riguardi comunità tradizionali in cui l'uso delle tecnologie è ancora scarso permette di spiegare il peso ancora debole di questo tipo di strumenti nel contesto delle iniziative dell'Unesco. Dall'analisi dei dossier di candidatura per le tre liste emerge chiaramente che il web, quando utilizzato, è inteso semplicemente come strumento di promozione del patrimonio e di diffusione delle informazioni che lo riguardano. Anche le buone pratiche individuate secondo l'articolo 18 della Convenzione ci forniscono pochi esempi d'inventari partecipativi e ancora nessuno d'utilizzo partecipativo delle tecnologie web.

Tale "ritardo" nell'uso delle potenzialità interattive di internet è una delle motivazioni principali di questa ricerca. Considerando le indicazioni delle Direttive e le sperimentazioni in corso in altri settori dell'Unesco, è evidente che le nuove tecnologie di internet dovrebbero essere sfruttate nel campo del PCI anche per le loro potenzialità interattive e potrebbero trovare applicazioni interessanti nella creazione di inventari partecipativi.

## **Internet e gli inventari partecipativi**

Nei paragrafi seguenti analizzeremo il ruolo che può giocare internet nella costruzione di inventari partecipativi ripercorrendo le fasi principali che portano alla costituzione di questo tipo di strumenti.<sup>9</sup> L'analisi privilegerà gli aspetti pratici fornendo indicazioni che possano facilitare la riproduzione delle applicazioni esistenti in nuovi contesti. Nella presentazione dei casi, ci concentreremo sugli interventi online, in particolare sulla creazione di siti e piattaforme web che accompagnano la costituzione degli inventari, e sulle problematiche legate alla loro implementazione.<sup>10</sup>

Saranno analizzate le fasi di un inventario partecipativo in cui internet può giocare un ruolo più importante:

a. La fase d'**identificazione** degli elementi del PCI

- Identificazione degli elementi del PCI attraverso la **scrittura collaborativa (Wiki)**
- Identificazione della localizzazione: la **cartografia partecipata sul Web**
- Sistema aperto di **classificazione** e di definizione: le **"folksonomie"**

---

<sup>9</sup> Tale classificazione non è rigorosa, ma ha solo un'utilità esplicativa. La maggior parte dei casi potrebbero essere organizzati in più categorie.

<sup>10</sup> Di conseguenza, pur sapendo che tali interventi online devono essere accompagnati da un'adeguata preparazione "offline", in questo capitolo tali aspetti "offline" potranno essere trascurati.

b. La **documentazione** degli elementi

- L'**auto-documentazione** sul web
- **Fotografia partecipata** sul web: *Photovoice* online
- **Video partecipativo** sul web

c. La creazione della **rete di persone** che partecipano all'inventario.<sup>11</sup>

- **Identificazione dei portatori** di patrimonio: annuari e liste partecipate
- **Fare rete** sul web

### **a. Identificazione**

Secondo le definizioni dell'Unesco, la prima fase di un inventario è l'identificazione. L'identificazione di un elemento del PCI consiste nella sua denominazione e nella breve descrizione del suo contesto e di ciò che lo distingue dagli altri elementi. L'identificazione deve essere seguita dalla definizione, vale a dire dalla creazione di una descrizione più completa dell'elemento in un momento temporale specifico. Secondo il piano d'inventario, tale descrizione deve contenere i seguenti elementi: il nome dell'elemento utilizzato dalla comunità o dal gruppo interessato; un titolo breve e informativo; l'ambito; le comunità interessate; la localizzazione fisica dell'elemento; una breve descrizione.

L'Unesco insiste sul fatto che entrambe queste operazioni d'identificazione e definizione devono essere svolte con la partecipazione delle comunità, dei gruppi o dei singoli interessati. Di conseguenza, l'inventario non è semplicemente una lista di elementi, ma diviene il risultato di un dibattito collettivo che può a sua volta alimentare la creatività dei portatori di patrimonio e fornire una base per la formulazione di piani di salvaguardia.

Le esperienze d'inventario finora realizzate (Aspaci 2010) hanno incontrato notevoli difficoltà nel coinvolgimento della comunità. Spesso la soluzione adottata è la selezione di un ristretto gruppo di membri che si fanno portavoce della comunità e che s'incaricano dell'identificazione degli elementi che riconoscono come proprio patrimonio culturale immateriale. Di seguito, presenteremo alcune esperienze che mostrano come l'utilizzo di una piattaforma web nella fase d'identificazione del patrimonio possa portare alcuni vantaggi, in particolare:

- l'allargamento del numero di membri della comunità coinvolti nella fase d'identificazione;
- l'autodefinizione della comunità: la persona si riconosce spontaneamente come membro della comunità e come portatore del patrimonio;
- l'individuazione dei membri attivi che possono essere sollecitati nella fase di documentazione.

---

<sup>11</sup> Il piano d'inventario dell'Unesco prevede due ulteriori fasi, la raccolta dei dati e la bibliografia, che per comodità noi includeremo nella fase di documentazione.

## **Identificazione degli elementi del PCI attraverso la scrittura collaborativa (Wiki)**

Nel rapporto 2010 l'unico caso che costituiva un esempio d'inventario partecipativo sul web era quello della Scozia (<http://www.ichscotlandwiki.org/>). L'inventario scozzese permette a chiunque di identificare un elemento del PCI e di descriverlo brevemente secondo una griglia d'analisi prestabilita. Dal punto di vista tecnico, l'inventario è basato su un sistema wiki, vale a dire "un sito web (o comunque una collezione di documenti ipertestuali) che viene aggiornato dai suoi utilizzatori e i cui contenuti sono sviluppati in collaborazione da tutti coloro che vi hanno accesso. La modifica dei contenuti è aperta, nel senso che il testo può essere modificato da tutti gli utenti (a volte soltanto se registrati, altre volte anche anonimi) procedendo non solo per aggiunte come accade solitamente nei forum, ma anche cambiando e cancellando ciò che hanno scritto gli autori precedenti" (Wikipedia, definizione italiana).

L'utilizzo di un sistema wiki ha notevoli vantaggi: ha un basso costo d'implementazione (in quanto il software è disponibile gratuitamente); facilita la costruzione di una conoscenza condivisa attraverso un sistema di scrittura collaborativa. Il suo utilizzo solleva però due problemi principali: come stimolare la partecipazione della comunità e come rendere il contenuto del wiki accessibile e facilmente fruibile. Si rinvia al rapporto 2010 (Aspaci 2010; Bortolotto & Severo 2012) per un'analisi più approfondita dell'utilizzo di un sistema wiki per l'identificazione del PCI.

## **Identificazione della localizzazione: la cartografia partecipata sul web**

La cartografia partecipata è sicuramente uno degli strumenti più longevi e impiegati più di frequente dall'Unesco per coinvolgere una comunità nell'identificazione del proprio patrimonio. La cartografia partecipata, detta anche *participatory* o *social mapping*, è una tecnica della ricerca etnografica utilizzata per migliorare la conoscenza e la tutela di un territorio. Attraverso questo strumento, un gruppo d'individui produce una rappresentazione dello spazio che riconosce come proprio, cercando di definirne confini e caratteristiche. La carta, risultato della negoziazione e condivisione delle conoscenze del gruppo, non riproduce gli attributi geografici convenzionalmente sanciti, ma è capace di raccontare una realtà complessa e condivisa, fornendo informazioni di tipo fisico, simbolico, sociale e ambientale.

Una tipologia particolare di cartografia partecipata è la tecnica del *community mapping* (la carta di comunità). In questo caso la cartografia è realizzata da una comunità per definire i valori e le caratteristiche della comunità stessa ed è finalizzata a migliorare le condizioni di esistenza della comunità.

L'Unesco ha riadattato queste tecniche in azioni di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale (Rambaldi et al. 2006). In tali azioni le comunità sono sollecitate a identificare il loro patrimonio e tale identificazione non è tanto finalizzata alla conoscenza, ma alla riproduzione e alla conservazione dello stesso.

Tradizionalmente, la cartografia partecipata consiste nell'organizzazione d'incontri guidati da uno o più esperti dove i membri di una comunità sono invitati a descrivere il proprio territorio attraverso il disegno o altre forme creative. I partecipanti possono intervenire su un foglio bianco o su una carta geografica su cui possono disegnare o dipingere, scrivere, aggiungere post-it, ecc. Questa tecnica è stata utilizzata nel contesto di comunità tradizionali, per esempio per la salvaguardia del patrimonio immateriale delle isole Fiji (Rambaldi et al. 2006).

La diffusione delle nuove tecnologie ha modificato l'utilizzo di questa tecnica. In una prima fase, la cartografia partecipata è stata arricchita dall'apporto dei GIS (geographic information system), sistemi geografici informativi, che hanno permesso di proiettare su uno spazio fisico dei contenuti simbolici. L'Unesco si è servita di tali strumenti, per esempio nel database dei beni culturali del Pakistan.<sup>12</sup>

Oggi internet ha aperto nuovi orizzonti di sviluppo della cartografia partecipata soprattutto grazie al recente sviluppo di strumenti digitali di *crowdsourcing* (vale a dire di costruzione collettiva, distribuita e generalmente volontaria di un prodotto).

Le piattaforme web di geo-wiki (un sito web basato su mappe geografiche interattive che viene modificato liberamente dai suoi utilizzatori) abbattano le barriere spaziali e temporali proprie delle carte partecipate costruite durante incontri faccia a faccia e permettono una definizione collettiva del territorio e del suo patrimonio in tempo reale. La creazione della carta non è più il risultato dell'*hic et nunc* di uno o più incontri, ma può diventare un'attività continua che coinvolge un numero maggiore di attori che risiedono in luoghi diversi.

Negli ultimi anni, i sistemi di geo-wiki si sono dimostrati particolarmente utili in situazioni di crisi come nel caso del terremoto di Haiti del 2010. In tali situazioni essi permettono di raccogliere in tempi rapidi informazioni sullo stato di un territorio (per esempio localizzazione dei sopravvissuti, situazione delle infrastrutture) per facilitare la pianificazione e l'intervento degli aiuti. I sistemi di geo-wiki cominciano ad essere usati anche in contesti ordinari di pianificazione e gestione del territorio. Alcune associazioni e amministrazioni hanno utilizzato delle piattaforme web di cartografia partecipata per condurre delle indagini in ambito sociale. Tali interventi hanno generalmente due obiettivi: raccogliere informazioni prodotte dai cittadini sui loro spazi (per migliorarne la pianificazione); aumentare la consapevolezza dei cittadini sui modi di appropriazione di tali spazi.

Anche l'Unesco ha sfruttato le potenzialità dei geo-wiki per trasformare la cartografia partecipata da un'azione puntuale (dal punto di vista spaziale e temporale) che richiede la guida di esperti, a uno strumento disponibile online che può essere utilizzato da una comunità dispersa nello spazio e che può seguire le evoluzioni della vita della comunità nel tempo. Un'applicazione interessante della cartografia partecipata online realizzata dall'Unesco è stato l'Atlante delle lingue in pericolo.

---

<sup>12</sup> <http://www.facebook.com/notes/dssvm-infotech-pvt-ltd/national-database-of-pakistans-cultural-assets-developed/140030406069681>

## Scheda 1. Atlante delle lingue in pericolo nel mondo

L'Atlante (<http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/>) è uno strumento interattivo digitale, disponibile online, che fornisce dati aggiornati su circa 2.500 lingue in pericolo nel mondo. Questo database, creato grazie alla collaborazione di trenta linguisti, può essere completato, corretto e aggiornato continuamente, grazie al contributo degli utenti.

L'Atlante permette di eseguire ricerche secondo diversi criteri e di classificare le lingue in pericolo in base a cinque differenti livelli di vitalità: vulnerabile, in pericolo, in serio pericolo, in pericolo critico ed estinta (dal 1950).

The screenshot displays the UNESCO Languages Atlas interface. On the left, there are navigation menus for 'Language mapping', 'Contribute your comments', 'Browsing functionalities', 'RESOURCES' (Interactive Atlas, Statistics, Download dataset, Terms of Use), and 'LAST UPDATED' (listing updates from Jan 10 2012 to Dec 15 2011). The main area features 'Search tools' with filters for 'Country or area' (Italy(31)), 'Language name', 'Number of speakers from', and 'Vitality' (- All -). A search button and 'Clear Search' are present. Below the search tools, it shows 'Number of languages found : 31'. A map highlights Sicily. A detailed entry for 'Sicilian' is shown, including its name in multiple languages, vitality status (Vulnerable), number of speakers (5000000), and location(s) (Sicily, southern and central Calabria and southern Apulia (Puglia); a large number of émigré communities). A list of other languages is visible on the right side of the map area.

L'Atlante, realizzato nell'ambito del programma dell'Unesco per la salvaguardia delle lingue mira a:

- favorire l'accesso alle informazioni;
- fornire una visione d'insieme attraverso l'interfaccia cartografica;
- fungere da piattaforma di dialogo tra le comunità, gli specialisti e le autorità nazionali.

Per ogni lingua vengono messe a disposizione le seguenti informazioni:

- una scheda identificativa;
- una pagina "fonti", vale a dire chi ha inserito la lingua nell'Atlante;
- altre risorse disponibili;
- un modulo per commenti aperto a chiunque.

Alcuni aspetti interessanti della piattaforma:

- il rapporto che esso instaura tra gli esperti e le comunità. Infatti, i contenuti dell'Atlante sono stati creati da esperti identificati dall'Unesco, ma tali contenuti possono essere arricchiti o modificati da utenti esterni. Sebbene ad oggi gli utenti abbiano fatto poche modifiche, il fatto che ci sia un intervento preliminare degli esperti garantisce la qualità e la ricchezza del contenuto dell'inventario.
- L'interfaccia cartografica è utilizzata come strumento di comprensione e studio del fenomeno ed è arricchita da dati statistici <http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap&lid=2354>.
- Tutta la collezione di dati può essere scaricata da chiunque sul proprio computer.
- Gli utenti esterni possono intervenire in diversi modi: possono commentare una lingua esistente

(con un semplice modulo online, senza bisogno di autenticazione); possono segnalare nuova lingua attraverso un modulo pdf ([http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/resources/data.php?link=new\\_language\\_suggestion\\_form\\_broadcast.pdf](http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/resources/data.php?link=new_language_suggestion_form_broadcast.pdf)); possono segnalare programmi di salvaguardia.

- Gli utenti possono inoltre compilare un questionario per testimoniare il grado di vitalità di una lingua: la combinazione delle risposte dei diversi questionari permette di costruire un'immagine partecipata dello stato di una lingua ([http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Linguistic\\_Vitality\\_and\\_Diversity-20090209.doc](http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Linguistic_Vitality_and_Diversity-20090209.doc)).

- Le lingue sono identificate secondo un codice standard ISO 639-3 (<http://www.ethnologue.com/codes/>).

Questo progetto permette di rivelare alcune criticità della cartografia partecipata sul web:

- come rappresentare la localizzazione geografica. Dal punto di vista tecnico, i sistemi di WebGIS devono localizzare ogni elemento in un punto. Dal punto di vista del contenuto, l'identificazione del punto in cui può essere localizzata una lingua non è per nulla banale. Nell'Atlante generalmente le lingue sono localizzate utilizzando un unico punto al centro relativo della zona in cui vivono le persone che parlano la lingua, o in alcuni casi, come il Canada, dove vive la più grande comunità. Nel caso di comunità isolate, i redattori hanno avuto la possibilità di creare dei punti separati, indicando rispettivi livelli di pericolo.

- Quale nome usare per identificare una lingua. I nomi delle lingue utilizzate nell'Atlante sono quelli considerati più appropriati da parte dagli esperti. Quando vengono usati più nomi dalle comunità, l'esperto deve comunque sceglierne uno che viene trascritto in inglese, francese e spagnolo. In molti casi sono forniti anche nomi alternativi (varianti ortografiche, dialetti, ecc.).

Questa esperienza ha mostrato come la cartografia culturale partecipata permetta di:

- conoscere lo spazio geografico dove si svolge una pratica (definizione dei confini, individuazione delle coordinate geografiche precise);
- conoscere i valori simbolici e il ruolo che la comunità attribuisce allo spazio geografico (contesto, strumento, attore, ecc.);
- conoscere la distribuzione geografica dei membri della comunità;
- aumentare la consapevolezza della comunità del ruolo che gioca lo spazio geografico nella produzione del patrimonio;
- far conoscere ai membri della comunità la loro disposizione spaziale reciproca;
- favorire lo scambio di punti di vista e individuare eventuali punti critici;
- rispettare la natura dinamica del PCI in quanto la cartografia partecipativa può essere intesa come un esercizio aperto.

Questa esperienza ha messo in evidenza anche alcune problematiche ricorrenti nell'utilizzo della cartografia partecipata per l'identificazione del PCI (si veda il caso dell'Atlante presentato nella **Scheda 1**):

- la scelta di unità geografiche appropriate;

- l'adozione di standard di classificazione già esistenti;
- l'adozione di metodologie efficaci per sollecitare l'intervento della comunità o in generale di utenti esterni;
- la gestione del rapporto tra gli interventi degli esperti e gli interventi di utenti esterni che, nel momento in cui costruiscono la mappa partecipata, si autodefiniscono membri della comunità portatrice del patrimonio.

## **Scheda 2. La cartografia partecipata sul web in pratica**

In questo paragrafo presentiamo alcuni punti che devono essere presi in considerazione per realizzare una piattaforma web di cartografia partecipata e per utilizzarla in azioni di salvaguardia del PCI.

**1. Team multidisciplinare.** Accanto ad etnografi ed esperti di PCI, questo progetto richiede l'intervento di informatici. In base al budget a disposizione e al tipo di soluzione tecnologica che si vuole adottare, la competenza informatica potrà essere fornita:

- da un'impresa esterna al team che sviluppa una piattaforma ad hoc (soluzione più costosa ma più flessibile);
- da uno sviluppatore interno al team che personalizza una piattaforma disponibile in *opensource*.

**2. Costruzione della rete di attori.** La costruzione di una rete "virtuale" di attori interessati e/o toccati dal progetto è fondamentale: rappresentanti di associazioni e istituzioni devono essere coinvolti già nelle fasi di progettazione della piattaforma.

**3. Progettazione della piattaforma web.** Prima di passare alla realizzazione tecnica della piattaforma, alcune decisioni devono essere prese:

- a quale comunità ci si vuole rivolgere (chi può partecipare, in modo libero o con autenticazione, login/password, ecc.).
- che tipo di informazioni si vogliono raccogliere e quali aspetti del territorio si vogliono definire. A titolo di esempio, il progetto *Insito* propone due tipi di classificazione dei contributi: tipo di intervento (storie – ricordi – segni del passato; punti di vista, emozioni, sentimenti; notizie, eventi, novità; luoghi e spazi; desideri, volontà, richieste; problemi, emergenze, tensioni; normative, leggi, programmi, politiche; obiettivi, strategie, linee guida, azioni sul territorio) o tema dell'intervento (giochi, sport; bambini, giovani; cibo; mercati, negozi; clima, ambiente, criminalità, anziani, parchi, verde, ecc.).
- che tipo di materiali possono fornire gli utenti: audio, video, link verso pagine web, messaggi di reti sociali online, ecc.
- definizione del regolamento di utilizzo della piattaforma (rispetto dati personali, diritto d'immagine, privacy, ecc.)

**4. Sviluppo tecnologico della piattaforma.** Esistono varie soluzioni tecnologiche. Prima di tutto bisogna scegliere se far sviluppare una soluzione tecnologica ad hoc o se utilizzare un prodotto già esistente. Tra i prodotti esistenti:

- *Google maps* (<http://maps.google.it>) è un web-GIS (Geographic information system) offerto da

Google. Può essere usato gratuitamente con alcuni limiti di numero di accessi giornalieri. Può essere facilmente integrato in alcuni CMS tra cui Wordpress. Permette di contribuire senza bisogno di essere utenti registrati.

- *OpenStreetMap* ([www.openstreetmap.org](http://www.openstreetmap.org)), web-GIS *opensource* e completamente gratuito equivalente al prodotto proprietario GoogleMaps. Essendo basato sul contributo degli utenti, non garantisce che tutte le zone geografiche siano coperte da un livello di informazione omogeneo. È disponibile con licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0, ciò significa che le modifiche a questo tipo di mappe devono essere rese disponibili con la stessa licenza.

- *Ushahidi* ([www.ushahidi.com](http://www.ushahidi.com)) costituisce una piattaforma geo-wiki basata su GoogleMaps. Ushahidi (“testimone” in swahili) è un software *opensource* creato dopo la crisi in Kenya nel 2007 a seguito delle elezioni presidenziali per raccogliere le testimonianze di violenze inviate via SMS ed e-mail, e posizionarle sulle carte geografiche GoogleMaps. Oggi questo software può essere usato gratuitamente in altri progetti di *crowdsourcing* che vogliano incrociare i dati forniti dagli utenti con le informazioni geografiche. Ushahidi permette di pubblicare i contributi inviati in tempo reale via cellulare.

La piattaforma web dovrà prevedere una sezione di aiuto che potrà essere costituita da un tutorial video, una pagina FAQ e una wiki.

**5. Animazione e monitoraggio della piattaforma.** Se rispetto alla cartografia partecipata tradizionale una piattaforma di geo-wiki permette di condurre azioni di costruzione condivisa della conoscenza senza la necessità di organizzare incontri continui, non bisogna sottovalutare l'importanza delle attività di animazione e di monitoraggio della piattaforma. I responsabili del progetto dovranno prevedere attività di lancio della stessa: incontri preliminari, campagna comunicazione, inserimento guidato di un primo gruppo di contenuti, ecc.

Inoltre, almeno una persona dovrà occuparsi in modo continuo dell'animazione e del monitoraggio della piattaforma per: garantire l'inserimento continuo di nuovi contenuti; prevedere interventi *offline* periodici per incentivare l'utilizzo della piattaforma; controllare i contenuti inseriti (nel rispetto della legge); garantire un feedback agli utenti; intervenire in caso di problemi tecnici.

La partecipazione al progetto potrebbe essere incentivata mettendo a disposizione una postazione di accesso alla piattaforma presso un centro di documentazione o un'associazione che segue il progetto.

**6. Utilizzo delle informazioni raccolte.** Un sistema di geo-wiki permette di raccogliere informazioni che devono essere accuratamente gestite e archiviate per garantire un buon utilizzo presente e futuro. Ciò significa che fin dall'inizio bisogna sapere come si vogliono utilizzare i dati raccolti: stesura di rapporti per i decisori politici, restituzione alla comunità, prodotti pedagogici, ecc.

Inoltre bisogna porsi il problema dell'archiviazione informatica delle informazioni. È importante prevedere una struttura di metadati (RDF) che possa garantire la longevità e l'interoperabilità dei dati raccolti.

### **Sistema aperto di classificazione e di definizione: le “folksonomie”**

Una volta identificato l'elemento patrimoniale, esso deve essere definito attraverso una breve descrizione e l'attribuzione del campo di appartenenza. La Convenzione Unesco descrive alcune categorie di classificazione: tradizioni orali, lingue, arti performative, pratiche sociali e rituali, conoscenze e pratiche che riguardano la natura e l'universo, conoscenze e abilità artigiane e spazi ad essi associati. Tali categorie non devono obbligatoriamente essere usate negli inventari nazionali. Al contrario ogni Stato può scegliere le categorie più adeguate al proprio patrimonio.

Un inventario partecipativo potrebbe coinvolgere la comunità anche in questa prima fase definitoria per evitare d'imporre classificazioni predefinite. Ad oggi, le piattaforme web attraverso le quali gli utenti possono suggerire gli elementi di patrimonio offrono già una lista predefinita di categorie. Questo avviene anche nel wiki scozzese.

Un'alternativa a tale approccio è offerta dal sistema delle folksonomie. La folksonomia (dall'inglese *folksonomy*) è la categorizzazione d'informazioni generata dagli utenti mediante l'utilizzo di parole chiave (o tag) scelte liberamente. Ciò significa che non esiste nessuna categoria predefinita, ma che ogni utente può scegliere se usare una categoria proposta da altri utenti o proporre una nuova. Un elemento può anche essere attribuito a più categorie. Per evitare che l'utilizzo delle folksonomie produca risultati poco coerenti o troppo caotici, è possibile prevedere l'intervento di un esperto per razionalizzare l'uso delle categorie (evitare sinonimi; tenere categorie predominanti ed eliminare categorie usate solo una volta, ecc.).

L'utilizzo delle folksonomie può aumentare in modo decisivo il potere attribuito alla comunità nella fase d'identificazione. Questi strumenti, se opportunamente utilizzati, permettono la condivisione di punti di vista e la costruzione di una conoscenza collettiva.

#### **Scheda 3. Le folksonomie in pratica**

Questo strumento è già stato utilizzato in campo culturale. Musei come il Metropolitan Museum e il LACMA lasciano agli utenti il compito di categorizzare il loro intero archivio fotografico. L'utente può usare nuove categorie, riprendere categorie esistenti e anche modificare categorie proposte da altri utenti.

Dal punto di vista tecnico, il sito web <http://www.steve.museum/> offre un software *opensource* che permette di taggare le collezioni museali e di rivedere, analizzare e gestire i tags. Il *tagger* Steve è disponibile per il download attraverso il sito Source Forge e può essere integrato facilmente a qualsiasi sito web ([http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group\\_id=149610](http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=149610)).

Requisiti tecnici:

- PHP 5.1 o successivo
- GD versione 1 o successiva
- MySQL Server 4.1 o successivo

Apache o Internet Information Server

Il software è supportato da una documentazione in inglese.

Un'applicazione è accessibile all'indirizzo: <http://tagger.steve.museum/>

Il sistema richiede autenticazione con login e password. I tag possono essere aggiunti in lingue diverse e vengono visualizzati direttamente senza approvazione di un amministratore. Inoltre il software si interfaccia con le reti sociali in linea e permette di salvare ricerche predefinite nell'area riservata di ogni utente.

Questo strumento è molto potente e semplice da usare. Potrebbe facilmente essere riadattato in altri contesti.

## **b. Documentazione**

La fase d'identificazione deve essere seguita dalla fase di documentazione. Secondo la definizione dell'Unesco, la documentazione consiste nella registrazione dell'elemento del PCI nel suo stato corrente attraverso la sua trascrizione testuale e/o audio-visiva e attraverso la raccolta di documenti a esso collegati. Di conseguenza, la costruzione dell'inventario implica una fase di raccolta e presentazione dell'informazione in cui internet può giocare un ruolo chiave (come sottolineato anche dalle Direttive). L'utilizzo di un database elettronico per l'archiviazione e l'organizzazione d'inventari è ormai pratica diffusa anche nel campo dei beni culturali.

### **Scheda 4. Un database pensato per il PCI: il progetto Dédalo**

Dédalo (<http://dedalo.antropolis.eu>) è una piattaforma *opensource* per gestire il patrimonio culturale immateriale. Creata da una società privata (Render company) per il Museu Valencià d'Etnologia per gestire il suo archivio di storie orali (<http://www.museudelaparaula.es/>), la piattaforma è ora proposta gratuitamente su Internet come uno strumento pensato per archiviare questo tipo di patrimonio, progettato ad hoc per rispondere alle sue caratteristiche. Ciò significa che un'istituzione può decidere di utilizzarlo per creare il proprio.

Esso presenta alcuni elementi interessanti.

**1. Multimedialità.** Il catalogo si propone di gestire soprattutto i contenuti multimediali, come video e audio, fondamentali per rappresentare il PCI. Il sistema permette di gestire anche video di grandi dimensioni. Per esempio nell'archivio della cultura orale valenciana ogni storia è rappresentata da un video breve, ma la piattaforma mette a disposizione degli utenti anche il video integrale dell'intervista.

**2. Sistema multi-lingua.** Dédalo è stato sviluppato in catalano, ma ora è disponibile anche in castigliano e in inglese. Il progetto è alla ricerca di altre traduzioni (ad oggi la documentazione del software è solo in spagnolo).

**3. Inventario.** La piattaforma è pensata per le istituzioni che devono costruire un inventario del PCI. Essa è quindi costituita da elementi del patrimonio, ognuno dei quali viene definito da un codice, campi descrittivi, parole-chiave (organizzate in un thesaurus) e materiali multimediali.

5. **Interviste.** Le interviste sono l'oggetto principale dell'inventario. Nell'approccio proposto da questo software il PCI deve essere salvaguardato attraverso la raccolta di testimonianze di portatori o di altre persone coinvolte. Il software offre anche un modulo per salvare le trascrizioni delle interviste. Infine, esso propone un sistema d'indicizzazione che dovrebbe rendere i contenuti facilmente accessibili attraverso il motore di ricerca.

6. **Thesaurus.** Le interviste sono organizzate grazie a un thesaurus. Ad ognuna sono attribuiti uno o più termini raccolti nel Thesaurus in modo gerarchico.

7. **Opensource.** Il software è un progetto *opensource* basato su software libero e licenza GNU. Esso è pensato per essere gratuito.

L'elemento più debole di questa piattaforma è la totale mancanza di strumenti partecipativi. Essa non prevede la possibilità per un utente esterno di lasciare la propria storia né di commentare una storia già presente nel database. Questa piattaforma quindi non è particolarmente adatta per creare un inventario partecipativo.

### **L'auto-documentazione sul web**

Nel rapporto 2010 abbiamo presentato diversi esempi di inventari del PCI organizzati su supporto digitale e, in alcuni casi, resi accessibili su internet. Di seguito, presenteremo alcune esperienze di piattaforme web in cui non solo l'inventario è messo a disposizione sul web, ma dove anche le comunità possono partecipare alla fase di documentazione del patrimonio grazie all'impiego di internet. Tali azioni di auto-documentazione condotte dai portatori di patrimonio possono avere un effetto molto positivo sulla salvaguardia e sulla riproduzione creativa delle pratiche.

#### **Scheda 5. Auto-documentazione presso la comunità Subanen occidentale Mindanao**

L'Unesco presenta, nella sua brochure sugli inventari (2009), un progetto di auto-documentazione condotto nelle Filippine tra il 2003 e il 2004, nella comunità di Subanen occidentale Mindanao. Qui la comunità ha intrapreso un lavoro pionieristico documentando le sue conoscenze tradizionali legate alle piante. Per la comunità, le piante sono importanti per i loro usi medicinali, agricoli, economici e religiosi, ma le conoscenze legate ad esse si stanno perdendo sempre di più nel passaggio intergenerazionale. Nel progetto di auto-documentazione, gli anziani della comunità, generalmente analfabeti, hanno fornito le informazioni ai membri più giovani alfabetizzati che si sono occupati dell'attività di documentazione. Il prodotto di questa collaborazione è stato presentato in moduli e materiali didattici multimediali in lingua inglese con traduzione in Subanen. Tali materiali sono stati protetti secondo la legge sul diritto d'autore.

Questa "auto-documentazione" ha dimostrato di essere un modo efficace per preservare la conoscenza botanica trasmessa oralmente e renderla disponibile per le generazioni presenti e future.

Il coinvolgimento della comunità nella fase di documentazione implica due problematiche fondamentali. Una concerne la partecipazione, vale a dire la capacità di sollecitare e coinvolgere i membri della comunità in questa fase che può essere molto impegnativa. Se nella fase d'identificazione l'utilizzo del web poteva agevolare la partecipazione permettendo a chiunque di segnalare facilmente (in termini di tempo e di facilità di utilizzo) una pratica, la fase di documentazione richiede un impegno molto più importante soprattutto in termini di tempo, ma anche di competenze richieste. Internet non può di certo risolvere questo problema. Gli strumenti informatici disponibili sul web devono essere combinati con attività offline per garantire la partecipazione a questa fase. D'altra parte, l'utilizzo di un database di catalogazione online può facilitare dal punto di vista tecnico la raccolta, la conservazione e l'accesso ai dati.

#### **Scheda 6. Il Caso dell'inventario di Newfoundland e Labrador (Canada)**

Nei materiali dell'Unesco, il Canada viene citato come una buona pratica da seguire nel campo degli inventari. Anche se il Paese non ha ancora ratificato la Convenzione, alcune regioni come Newfoundland e Labrador hanno lanciato da alcuni anni alcuni progetti d'inventario.

La *Foundation for Newfoundland and Labrador* ha sviluppato alcune iniziative di documentazione del PCI che puntano al coinvolgimento delle comunità nell'attività d'inventario (<http://www.heritagefoundation.ca/media/1576/ichstrategy.pdf>). Un progetto pilota d'inventario è stato lanciato nell'autunno del 2006 a Terranova, nel quartiere *The Battery*. Otto studenti della Memorial University hanno intervistato i residenti, hanno raccolto storie personali, immagini e manufatti, e hanno fatto fotografie e dato ai residenti macchine fotografiche usa e getta.

Questo progetto è supportato da due siti web:

1. Il Memorial University Digital Archive Initiative (DAI) è il repository centrale dei dati raccolti nell'ambito del progetto (<http://collections.mun.ca/>). Questa piattaforma supporta i partecipanti nella digitalizzazione dei dati e gestisce la conservazione a lungo termine e l'accesso ai contenuti digitali (immagini, audio, video, ecc). Nel 2010, l'inventario aveva più di 2000 voci. Ogni elemento include diverse informazioni (titolo, parole chiave, una breve descrizione, informazioni su chi ha raccolto i dati, dove, quando e con chi) e delle registrazioni audio. Alcuni materiali di natura riservata possono essere protetti da un accesso ristretto.
2. Il sito web <http://www.mun.ca/ich/> offre un'interfaccia d'accesso ai dati più facile per il pubblico. È possibile accedere all'inventario per comunità (<http://www.mun.ca/ich/inventory/profiles.php>) e per argomento (<http://www.mun.ca/ich/inventory/ICHtopic.php>).

Prima di accedere alla descrizione dettagliata degli elementi, il sito offre una descrizione introduttiva che fornisce informazioni generali sul patrimonio.

L'organizzazione dell'accesso ai dati dell'inventario attraverso due siti web facilita la fruizione di quest'ultimo da parte di utenti molto diversi, ovvero gli esperti e il pubblico generico.

L'inventario è compilato in due modi: documentando progetti ed eventi coordinati direttamente dalla Fondazione; grazie alla partnership con i gruppi della comunità.

Il consenso delle persone interessate è un elemento centrale: niente è aggiunto all'inventario senza

il consenso libero e preventivo (attraverso un modulo di consenso disponibile sul sito web, <http://www.mun.ca/ich/resources/>). Se il portatore della tradizione è scomparso, viene chiesto il consenso ai membri della famiglia.

Inoltre, la Fondazione propone dei programmi di formazione per i membri della comunità (soprattutto quando ci sono delle pratiche in pericolo) per favorire l'arricchimento dell'inventario attraverso l'auto-documentazione.

La seconda problematica, su cui ci vorremmo concentrare, riguarda la necessità di trovare dei modi di documentazione capaci di cogliere e preservare la natura dinamica del PCI. La peculiarità del patrimonio immateriale sta proprio nel fatto che la sua salvaguardia avviene attraverso la continua riproduzione e trasformazione del patrimonio stesso. Presenteremo di seguito alcuni strumenti multimediali disponibili sul web che ci sembrano particolarmente adeguati per essere integrati a una piattaforma web d'inventario partecipativo.

### **La fotografia partecipata sul web: *Photovoice* online**

*Photovoice* è un processo attraverso il quale le persone possono riconoscersi e rappresentarsi come membri della loro comunità attraverso una specifica tecnica fotografica. Questa pratica, che è utilizzata da parecchi anni in diversi settori sociali e in particolare per gruppi marginalizzati, è proposta dall'Unesco come una tecnica efficace per documentare il PCI in modo partecipato (si veda la **Scheda Photovoice**).

L'utilizzo di *Photovoice* implica l'organizzazione di una serie di workshop in cui viene insegnata la tecnica fotografica ai membri di una comunità i quali, in seguito, la mettono in pratica per rappresentare tale comunità. Se questa tecnica ha sicuramente bisogno d'incontri in modalità faccia a faccia, una piattaforma web può perlomeno facilitare l'utilizzo della fotografia come strumento partecipativo.

La condivisione di fotografie su Internet è una pratica molto diffusa sia all'interno di reti private (famiglia, amici, ecc.) che professionali (imprese, progetti di ricerca, ecc.). Oggi il web offre diversi strumenti di pubblicazione, di modifica e di gestione di immagini. In particolare le banche fotografiche (come Flickr, Picasa, ecc.) permettono di creare album fotografici digitali e di condividerli a distanza con altri utenti. Questi strumenti, se opportunamente utilizzati, non solo permettono la condivisione di punti di vista e la costruzione collettiva di una memoria visiva, ma forniscono anche una visibilità significativa alle fotografie. I membri di una comunità possono essere sollecitati a pubblicare le loro fotografie riguardanti una determinata pratica attraverso una delle banche fotografiche online oggi disponibili (vedi **Scheda 7**).

Inoltre, queste banche fotografiche offrono spesso dei sistemi di folkosomie sotto forma di tag. Aggiungendo o rimuovendo i tag che definiscono una fotografia, gli utenti possono contribuire a una definizione condivisa del patrimonio rappresentato dall'immagine.

## Scheda 7. Gli album fotografici online in pratica

Gli album fotografici online sono raccolte di fotografie digitali organizzate secondo diversi parametri (data, parametri tecnici della fotografia come tipo di macchina, esposizione, ecc., categorie create dall'utente) e navigabili attraverso pagine web.

Questi strumenti permettono non solo di creare album privati, ma anche raccolte condivise tra più persone. Inoltre, gli album possono essere resi pubblici (anche in modo parziale). Questi strumenti, se opportunamente utilizzati, non solo permettono la condivisione di punti di vista e la costruzione collettiva di una memoria visiva, ma forniscono anche una visibilità significativa alle fotografie.

Questi album sono creati grazie all'utilizzo di piattaforme gratuite o a pagamento che si distinguono in base al tipo di accesso alle fotografie (pubblico vs privato), alla presenza o meno di gruppi, alla possibilità di definire e commentare le fotografie e a quella di modificarle. Tra le piattaforme più utilizzate possiamo citare:

### **Picasa Web** (<http://picasaweb.google.com>)

È la piattaforma per la condivisione di immagini offerta da Google (offre anche un software gratuito di organizzazione e modifica di fotografie che può essere installato sul proprio computer). Essa mette a disposizione un 1Gb di spazio per ogni utente. È possibile accedervi con il proprio account Google.

Dopo il lancio di Google+, la piattaforma di reti sociali Google in concorrenza con Facebook, le potenzialità di condivisione di foto sono notevolmente aumentate. Picasa Web permette di creare album che possono essere a loro volta taggati, commentati e condivisi da altri. Chiunque condivide un nuovo album è visibile a tutti gli altri. Ogni persona, quando viene taggata, riceverà una notifica e potrà visualizzare la foto e il relativo album. D'altra parte, Picasa web non permette di creare album collaborativi, vale a dire dove più utenti possono caricare delle fotografie. L'album resta personale, anche se altre persone possono vederlo e commentarlo.

### **Flickr** (<http://www.flickr.com>)

È la piattaforma per la condivisione di immagini offerta da Yahoo. Utilizzata da privati e da professionisti, ad oggi ospita oltre 6 miliardi di foto. Gli utenti possono caricare immagini e aggiungere commenti e parole-chiave alle proprie o a quelle di altri. Ogni immagine può avere differenti tipi di accesso: pubblico, privato, visibile agli amici, visibile ai parenti. Ogni utente ha a disposizione 300 Mb al mese (max 200 foto), ma se l'account rimane inattivo per più di 90 giorni viene chiuso. È possibile aprire un account pro a pagamento (25 dollari l'anno) con spazio illimitato.

Tra le sue potenzialità, sicuramente la risorsa più interessante per un progetto di salvaguardia del PCI è costituita dai gruppi. Essi permettono a più utilizzatori di riconoscersi come una comunità che condivide foto su un determinato tema. I gruppi possono essere pubblici, su invito o completamente privati. Ogni gruppo ha un spazio (*pool*) per la condivisione di foto e/o video e un altro spazio (*board*) di discussione per parlare. Gli utenti del gruppo possono essere

amministratori o membri. Ogni membro può condividere una foto nel gruppo di cui fa parte o può aggiungere commenti, note e tag sulle foto di altri. Un gruppo può avere più argomenti di discussione. L'utilizzo commerciale di questo strumento non è consentito. Per informazioni tecniche sull'uso dei gruppi <http://www.flickr.com/help/groups/>.

#### **Facebook** ([www.facebook.com](http://www.facebook.com))

Facebook, la principale piattaforma di rete sociale online, è usata sempre più frequentemente per condividere immagini. Essa permette di caricarle facilmente (nella propria bacheca o galleria di foto), di commentarle e di taggare le persone che vi compaiono.

Facebook offre tre tipi principali di account: personale, gruppo e pagine.

Numerosi progetti di valorizzazione del patrimonio hanno creato un gruppo o una pagina Facebook per permettere alle persone interessate all'argomento di discutere e di condividere notizie e immagini. Il vantaggio di Facebook è sicuramente la sua diffusione, d'altra parte questa piattaforma non è uno strumento efficace per l'organizzazione e la condivisione di fotografie.

#### **Ipernity** (<http://www.ipernity.com>)

È una piattaforma di rete sociale pensata per condividere foto, video, blog e altri contenuti multimediali. Sebbene non sia molto conosciuta, essa offre strumenti molto interessanti per taggare e commentare fotografie (geo-tag, parole chiave, member tag). Anche questo strumento permette la creazione di gruppi come Flickr.

Questa lista non è esaustiva. In base alle esigenze del progetto di valorizzazione si possono usare anche altri prodotti. Una selezione di altre piattaforme è disponibile a questa pagina: <http://www.photographybay.com/2007/12/03/flickr-alternatives>

Sebbene quasi tutti gli inventari del PCI che offrono un'interfaccia web utilizzino anche le fotografie per rappresentare l'elemento patrimoniale, non è stato possibile individuare un progetto d'inventario del PCI che utilizzi la fotografia come strumento partecipativo. Oggi, però, esistono diversi progetti di valorizzazione del patrimonio culturale sul web che cercano di coinvolgere gli utenti attraverso l'invito a pubblicare e/o commentare delle fotografie. Presentiamo alcuni progetti che possono fornire idee replicabili nel contesto d'inventari partecipati.

### **Scheda 8. Alcuni esempi**

#### **Gruppo Flickr internazionale sul merletto** ("Lace" <http://www.flickr.com/groups/lace/> )


Questo gruppo riunisce 482 membri e oltre 1300 fotografie. Esso affronta il tema del merletto in senso ampio, senza un accento particolare sul valore culturale degli oggetti e delle tradizioni ad esso legati. Gli utenti mostrano principalmente i loro prodotti, talvolta indossati nel contesto di costumi tradizionali. Questo gruppo è molto attivo. I partecipanti sono esclusivamente in Europa e America settentrionale.



## Gruppo “COSTUMI TRADIZIONALI DEL MONDO UNITO”


(<http://www.flickr.com/groups/867530@N20/>)

Questo gruppo con 54 membri riunisce 534 foto di costumi tradizionali. Anche se le discussioni non sono utilizzate, spesso le foto sono commentate. Questo strumento è usato da molti gruppi locali per condividere a livello internazionale il loro patrimonio fotografico.



## Costume Breton (<http://www.flickr.com/groups/costumebreton/>)

Questo gruppo, che riunisce 53 membri e 1686 elementi, è un esempio interessante di album fotografico collaborativo dedicato a un patrimonio tradizionale. Il gruppo fornisce un testo di definizione del patrimonio descritto dalle foto. Molti membri partecipano attivamente alla vita del gruppo caricando centinaia di fotografie. Esse possono essere foto d'epoca oppure immagini recenti di feste o semplicemente di vestiti. Anche in questo caso lo strumento discussione non è utilizzato. Alcune delle foto del gruppo sono visibili anche attraverso **Flickrriver** (<http://www.flickrriver.com/groups/costumebreton/pool/>), una piattaforma di navigazione di foto con un'interfaccia facile e piacevole. Questo strumento permette di creare delle gallerie tematiche personalizzate all'interno di un gruppo.




### Il Brooklyn museum e Flickr

Il museo di Brooklyn invita i suoi visitatori a pubblicare le fotografie scattate presso il museo in un gruppo Flickr (<http://www.flickr.com/groups/brooklynmuseum>). Le foto di questo gruppo sono accessibili anche dal sito del museo (<http://www.brooklynmuseum.org/community/photos/>). L'archivio contiene ad oggi oltre 5000 fotografie e il gruppo include oltre 1000 partecipanti. Sebbene molte fotografie siano caricate dal personale del museo, alcune sono fornite da persone esterne. Inoltre gli utenti partecipano commentando le fotografie.

Un altro servizio interessante è la guida (sotto forma di tutorial) che il sito del museo offre all'utilizzo di Flickr, che fornisce poche indicazioni molto semplici.

Infine, il sito del museo offre anche una sezione che raccoglie i video inviati dagli utenti.



### Oggetti dall'Africa al Museo Pignorini

Il Museo Nazionale Preistorico Etnografico "L. Pigorini" ha lanciato recentemente un gruppo Flickr

nel contesto del progetto [S]oggetti migranti // Réseau européen des Associations de Diasporas & Musées d'Ethnographie [READ-ME] promosso dal Museo Pigorini in collaborazione con il Musée du quai Branly (Parigi), il Musée Royal de l'Afrique Centrale (Tervuren – Bruxelles) e il Museum für Völkerkunde (Vienna). Il progetto parla di (s)oggetti perché intende cercare di ri-dare soggettività agli oggetti dei musei evitando che essi, muti nelle vetrine, parlino per conto di persone e di culture all'interno delle classiche forme di rappresentazione museale.

In questo contesto, il gruppo Flickr non serve a invitare gli utenti a pubblicare fotografie, ma permette loro di commentare le foto pubblicate dal personale del museo. Attraverso questo strumento, gli utenti possono contribuire alla scelta degli oggetti da selezionare per un'esposizione che si svolgerà alla fine del 2012. Questo è il testo con cui gli utenti vengono invitati a partecipare:

“SIETE INVITATI A COMMENTARE LE IMMAGINI E A INDICARE QUALI OGGETTI POSSONO ‘RAPPRESENTARE’ E ‘RICHIAMARE’ ELEMENTI, SIGNIFICATI, MONDI CULTURALI IMPORTANTI PER COLORO CHE – PARTITI DAI DIVERSI TERRITORI DEL CONTINENTE AFRICANO – SI TROVANO OGGI A VIVERE IN EUROPA COME ‘MIGRANTI’.”

Il progetto è appena iniziato. Per il momento, nessuna fotografia è stata commentata.

<http://www.flickr.com/photos/68713881@N07/sets/72157628592041771/>

### **Video partecipativo sul web**

Il video partecipativo è un insieme di tecniche per coinvolgere un gruppo o una comunità nella creazione di un proprio film. In modo analogo a *Photovoice*, l'idea alla base è che la produzione di un video è un'attività semplice che può aiutare un gruppo a esplorare le proprie questioni e a raccontare le proprie storie. Attraverso la realizzazione di un video partecipativo, un gruppo o una comunità può comunicare i propri bisogni e le proprie idee ai responsabili delle decisioni politiche e/o ad altri gruppi e comunità. In particolare, il video partecipativo può essere uno strumento molto efficace per coinvolgere e mobilitare le persone emarginate.

I partecipanti imparano rapidamente a fare dei video attraverso giochi ed esercizi. I facilitatori aiutano il gruppo a identificare e analizzare le questioni importanti. Quindi, i partecipanti girano brevi video che poi vengono presentati alla comunità più ampia che ne può discutere. I video vengono quindi rifatti secondo le indicazioni emerse durante il dibattito nella comunità. In questo modo, la comunità ha il completo controllo editoriale sull'opera. In conclusione, il video finale viene mostrato ai decisori e divulgato in un contesto più vasto.

Il principale promotore del video partecipativo è l'associazione Insightshare ([www.insightshare.org](http://www.insightshare.org)) che sul suo sito web mette a disposizione diversi materiali per apprendere questa tecnica e poterla riprodurre (si veda il manuale scaricabile gratuitamente [http://insightshare.org/sites/default/files/file/Insights%20into%20Participatory%20Video%20-%20A%20Handbook%20for%20the%20Field%20\(English\)\(1\).pdf](http://insightshare.org/sites/default/files/file/Insights%20into%20Participatory%20Video%20-%20A%20Handbook%20for%20the%20Field%20(English)(1).pdf)).

## Scheda 9. Il Video partecipativo in pratica: il portale “Conversations with the Earth”

Il portale “Conversations with the Earth” (Conversazioni con la Terra <http://www.conversationsearth.org/>) è una piattaforma web pensata per i popoli indigeni e altre comunità che giocano un ruolo chiave nella protezione della diversità bio-culturale. La piattaforma permette di condividere video partecipativi e di promuovere soluzioni locali per conservare la diversità bio-culturale. Le storie proposte in generale presentano delle pratiche tradizionali di tipo agricolo la cui esistenza è minacciata dal cambiamento climatico.

Le diverse storie sono accessibili da un’interfaccia cartografica oppure da un’interfaccia per tema (sotto forma di *tag cloud*). La storia è costituita da un breve testo e da un video o da una collezione di fotografie che la raccontano (*photostory*). I video sono generalmente introdotti da una presentazione della persona che li ha realizzati.

La piattaforma dà la possibilità agli utenti di lasciare commenti per ogni storia. Inoltre essa sollecita la partecipazione di esterni:

- sostenendo finanziariamente l’iniziativa;
- inviando video partecipativi;
- inviando storie fotografiche.



L’integrazione di questo tipo di strumenti in una piattaforma web di documentazione del PCI incontra due ostacoli.

1. Un ostacolo di ordine tecnico. I cataloghi finora costruiti per gestire le informazioni riguardanti il patrimonio culturale non sono stati concepiti come uno strumento partecipativo. Essi, di solito, sono destinati a un’equipe di esperti incaricata di fare una campagna di catalogazione, vale a dire di catalogare un certo numero di oggetti. Di conseguenza, chi produce

questo tipo di strumenti non è abituato a inserirvi delle potenzialità interattive, come lasciare commenti, pubblicare video o audio, connettersi con le reti sociali online.

2. Un altro ostacolo è di ordine organizzativo. La costruzione di un inventario interattivo non può avvenire esclusivamente online, ma l'offerta di strumenti interattivi online deve essere accompagnata da attività offline che ne favoriscano l'utilizzo.

### **Scheda 10. Un portale di documentazione partecipato in pratica: Imaterial.org**

Un progetto interessante che cerca di trasformare il processo di documentazione in un'attività partecipata sul web è [www.imaterial.org](http://www.imaterial.org). Imaterial.org è un portale creato dall'istituto Aviva ([www.institutoaviva.org](http://www.institutoaviva.org)) per supportare l'attività d'inventario del PCI brasiliano attraverso l'impiego di uno strumento di conoscenza informale.<sup>13</sup> Il portale Imaterial.org si rifà alla definizione Unesco di PCI ed è finanziato dal fondo statale *Cultura do Governo de Minas Gerais*.


Imaterial.org, portale aperto al contributo di chiunque (anche se bisogna registrarsi per poter pubblicare un nuovo elemento), cerca di favorire la partecipazione popolare al riconoscimento e alla costruzione della memoria culturale del Paese e crea un punto d'incontro virtuale tra le persone che vogliono condividere dei contenuti.

Ogni contenuto, che può essere costituito da audio, video (link a video Youtube) e testo, viene georeferenziato e taggato. I collaboratori sono incoraggiati a fornire i contenuti in modo libero secondo la filosofia dei *Creative Commons*.

I contenuti sono organizzati in alcune macrocategorie (conoscenze, celebrazioni, forme di espressione, luoghi) e possono essere ricercati per parola chiave (*tag cloud*) e mappe georeferenziate.

Il portale è arricchito con strumenti interattivi come commenti e forum. Inoltre, la piattaforma offre un modulo per segnalare eventuali abusi e spam, in modo da favorire un meccanismo di auto-correzione simile a quello di un wiki.

Il progetto ha raccolto un ricchissimo corpus di dati, principalmente fotografie. Bisogna sottolineare però che oggi la piattaforma web non è più modificabile. I contenuti rimangono online, ma gli utenti non possono più aggiungerne di nuovi o modificare quelli esistenti.



<sup>13</sup> Questo progetto si affianca all'inventario più strutturato costruito nel contesto "Programa Nacional do Patrimônio Imaterial" – IPHAN del *Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial*.

### c. Rete di persone

Un'altra fase fondamentale della costruzione di un inventario del PCI consiste nell'identificazione e nel coinvolgimento di tutte le persone e/o associazioni legate agli elementi di patrimonio, soprattutto i portatori della pratica e le organizzazioni coinvolte nella salvaguardia. Infatti, se la Convenzione dell'Unesco (2003) è esplicitamente rivolta a Stati e assegna loro il compito di redigere gli inventari e di stabilire piani di salvaguardia, senza dubbio nessuno Stato potrebbe realizzare tutte queste operazioni senza l'assistenza di una vasta rete di istituzioni, associazioni, professionisti e individui.

Chi si occupa di costruire un inventario deve dunque preoccuparsi sia d'identificare gli attori associati a un determinato elemento (innanzitutto i portatori), sia di favorire la creazione di dinamiche di rete tra questi attori. Di seguito vedremo come alcuni strumenti web possono contribuire ad entrambe queste operazioni.

#### **Identificazione dei portatori di patrimonio: annuari e liste partecipate**

L'utilizzo di strumenti web per l'identificazione dei portatori del patrimonio è stata una delle prime applicazioni di internet alla costruzione d'inventari partecipativi. Negli ultimi anni, sono stati creati diversi siti web in cui un individuo può segnalare la propria conoscenza o *savoir-faire* relativo a un elemento di PCI e, di conseguenza, la propria appartenenza a una determinata comunità patrimoniale.

Gli annuari si sono diffusi soprattutto nel campo dell'artigianato (si veda la scheda "EPV - Imprese del Patrimonio Vivente"), ma esistono esempi anche per altri tipi di pratiche (si veda ad esempio il repertorio del CIOFF svizzero dei portatori di tradizione <http://www.culturaldiversity.cioff.ch/swissRepertoire/it/intro.html>).

#### **Scheda 11. Il repertorio dei portatori di PCI in pratica**

La realizzazione di un repertorio dei portatori di PCI sul web può essere realizzato in molti modi diversi secondo il grado d'interattività che si vuole lasciare agli utenti e secondo il livello di controllo che si vuole applicare sulle dichiarazioni degli utenti. Citiamo alcuni esempi.

1. Il caso più semplice e controllato è quando il sito web pubblica una lista di portatori (di solito in formato pdf) redatta da esperti che non consente a un individuo di aggiungersi. Questo è il caso per esempio dell'annuario degli artigiani della *pierre sèche* in Francia (si veda la scheda) <http://www.cm-avignon.fr/PDF/Service%20Eco/Pierre%20Seche%20CMA84/PIERRE%20SECHE%20Annuaire.pdf>.
2. Nella maggior parte dei casi viene adottata una soluzione intermedia, vale a dire viene offerto un modulo online attraverso il quale un individuo può proporre la sua iscrizione e, prima dell'iscrizione del portatore sulla lista, il contenuto del modulo viene verificato da degli esperti. Tale

controllo può essere basato su semplici criteri di pertinenza oppure si possono identificare criteri più precisi per misurare il livello di esperienza del portatore e la conseguente validità della sua iscrizione nell'annuario. Questo è il caso dell'Annuario degli artisti delle Filippine ([http://www.ncca.gov.ph/about-ncca/artist\\_registry/info.php](http://www.ncca.gov.ph/about-ncca/artist_registry/info.php)) per iscriversi al quale è possibile riempire un modulo online dichiarando i propri studi e le proprie esperienze. In seguito, la Commissione Nazionale verifica la rispondenza ai criteri (la dimostrazione di essere in attività, il possesso di un corpus di lavori, eventuali premi e riconoscimenti, partecipazione a organizzazioni del settore). Un caso simile è l'“Annuaire Officiel des Métiers d'Art de France” (<http://www.annuaire-metiersdart.com/>). Per iscriversi a quest'annuario è necessario possedere cinque criteri di qualità precisi e misurabili (è possibile iscriversi attraverso un modulo online molto dettagliato e inviare via posta le certificazioni delle proprie dichiarazioni <http://www.annuaire-metiersdart.com/4-39789-Merci-de-completer-ce-formulaire.php?critere=&diffusion=>). In modo ancora più rigoroso è attribuito il marchio EPV (Imprese del Patrimonio Vivente – “Entreprises du Patrimoine Vivant” [www.patrimoine-vivant.com](http://www.patrimoine-vivant.com) (si veda la scheda). In questo caso, il sito web offre solamente i moduli da riempire per presentare una candidatura, che dovrà poi essere inviata per posta e attraversare un rigoroso processo di valutazione.

3. Un esempio con un alto grado di libertà e interattività è il repertorio di portatori di tradizione del CIOFF svizzero <http://www.culturaldiversity.cioff.ch/>. In questo caso un individuo può iscriversi liberamente riempiendo un modulo online. D'altra parte, la totale assenza di controllo delle informazioni inserite rende poco attendibile il contenuto dell'annuario.

### **Costruire la rete tra gli attori del PCI**

Una delle difficoltà fondamentali nella costruzione di un inventario partecipativo del PCI è quella di mettere i diversi attori in relazione e farli lavorare insieme. Spesso la relazione tra i governi e i portatori del patrimonio non è semplice. Inoltre, gli stessi portatori del patrimonio possono incontrare difficoltà nel fare rete.

Internet si è dimostrato uno strumento particolarmente adatto per favorire le attività di *networking* tanto in ambito professionale (attraverso le piattaforme di lavoro collaborativo) quanto in ambito personale (attraverso le reti sociali online). Oggi, diversi progetti cercano di sfruttare questo tipo di strumenti per rafforzare le relazioni tra gli attori che contribuiscono alla costruzione degli inventari e alla salvaguardia del patrimonio.

In generale, possiamo distinguere due tipi di progetti.

1. I progetti che sfruttano piattaforme di *community* (abbiamo già visto il caso di Flickr) e delle reti sociali già esistenti. Il caso più frequente è l'utilizzo di Facebook (vedi **Scheda 12**).
2. I progetti che costruiscono piattaforme ad hoc per raggiungere obiettivi precisi.

### Scheda 12. Facebook e PCI

Numerose istituzioni, associazioni e gruppi utilizzano oggi Facebook per comunicare sul PCI. Nella maggior parte dei casi la rete sociale è utilizzata come semplice strumento di promozione e non come strumento organizzativo.

L'Unesco stessa, un anno fa, aveva fondato un gruppo Facebook dal nome *Internet Cultural Heritage and Civil Society* (<http://www.facebook.com/pages/Intangible-cultural-heritage-and-civil-society/123664631007622?v=wall>) che avrebbe dovuto favorire il dialogo tra le ONG. Secondo quanto dichiarato sulla pagina stessa: "Lo scopo è di fornire una piattaforma aperta dove le comunità, le organizzazioni, le istituzioni e i singoli individui interessati alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale possano condividere le informazioni." Tale gruppo, che era moderato da un'associazione messicana, però non è mai diventato terreno di dialogo e di collaborazione. Esso è stato usato raramente e solo per promuovere eventi e iniziative.

In generale, l'utilizzo di Facebook offre numerosi vantaggi: la familiarità di molti utilizzatori con questo tipo di strumento; la struttura a rete della piattaforma che favorisce l'allargamento della comunità coinvolta; la possibilità di condividere e commentare eventi, link, video, immagini. D'altra parte, la scelta di Facebook presenta due grossi inconvenienti: l'utente per partecipare è obbligato a iscriversi alla piattaforma; il suo utilizzo porta facilmente alla commistione tra sfera professionale/pubblica e sfera privata/personale.

Presentiamo alcuni progetti *ad hoc* che stanno cercando di sfruttare il web per favorire la creazione di sinergie di rete. Il loro elemento comune è quello di non essere destinati a una sola comunità o a uno specifico patrimonio, ma di essere pensati per favorire lo scambio di esperienze tra membri di comunità diverse che incontrano problemi simili.

### Scheda 13. Fare rete in pratica: alcuni esempi

**Global Heritage Network** (<http://globalheritagenetwork.ning.com/>) è una piattaforma che mira alla condivisione d'informazioni utili per la salvaguardia del patrimonio archeologico e architettonico soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Gli utenti sono invitati a condividere testi e fotografie per documentare lo stato di oltre 500 beni. La comunità virtuale si organizza in gruppi tematici. In generale la piattaforma è piuttosto attiva e coinvolge principalmente un pubblico di esperti.

**weADAPT.org** (<http://weadapt.org/>) è una piattaforma di condivisione delle conoscenze centrata sulle problematiche legate all'adattamento al cambiamento climatico. La presentiamo in questo rapporto come *best practice* di piattaforma web che permette a professionisti, ricercatori e decisori di accedere a informazioni di alta qualità e di condividere esperienze. Questa piattaforma è stata progettata: per facilitare l'integrazione di apprendimento, scambio, collaborazione; per costruire una comunità di pratica professionale in materia di adattamento; per favorire lo sviluppo

di linee guida per la pianificazione dell'adattamento e per facilitare il processo decisionale. Per pubblicare informazioni bisogna essere registrati e partecipare a una delle iniziative. È anche possibile proporre una nuova iniziativa.

Questa piattaforma è particolarmente utile per trovare persone che lavorano su temi analoghi ai propri e poter creare una propria rete professionale.

**Humanheritage.org** (<http://humanheritage.org/>) è la prima piattaforma di collaborazione interdisciplinare e multiculturale web 2.0 in America Latina destinata ad attrarre finanziamenti per progetti di salvaguardia del PCI. Questo progetto, realizzato da Encyclopedia of the Intangible Cultural Heritage (una delle ONG riconosciute dall'Unesco), intende aiutare i creatori, le istituzioni, gli individui, i gruppi e le comunità a organizzare azioni di rete per favorire il finanziamento di progetti, lo sviluppo di iniziative di turismo culturale e di *e-commerce*.

I progetti sono organizzati secondo le categorie Unesco e sono descritti da un testo e da un video, che possono essere aggiornati periodicamente. Ogni progetto si pone obiettivi economici ben precisi che deve raggiungere in 90 giorni: se non rispetta tale scadenza, viene eliminato dalla piattaforma. Chiunque può proporre un progetto che prima di essere pubblicato dovrà essere approvato dall'equipe della piattaforma.

Gli utenti possono fare una donazione ottenendo una ricompensa in base alla somma donata. Le informazioni concernenti le donazioni già effettuate sono pubblicate sulla pagina del progetto. Ad oggi sono state fatte poche donazioni. Inoltre, gli utenti possono lasciare dei commenti su ogni progetto.

Uno di questi è "Todos Santos", iscritto anche sulla lista Unesco (<http://humanheritage.org/v3/en/proyecto.php?proyectoID=35>).



MAIN DISCOVER PROJECTS SHARE YOUR PROJECT ABOUT US FAQ

Project Updates Donations Comments

## Todos Santos

by Alejandra Canseco

0 Backers

USD \$0.00

Pledged of a USD \$136314.79 goal

90 Days to go

Gran parte dei progetti che sono stati presentati in questo rapporto contribuiscono a costruire e/o rafforzare la rete degli attori che devono essere coinvolti in un progetto d'inventario partecipativo. Considerando la globalità dei casi presentati, si possono distinguere tre tipi di reti che si possono formare.

1. **Rete di professionisti.** È il caso più diffuso soprattutto nelle piattaforme costruite ad hoc, come quelle appena presentate, per la condivisione di conoscenze. Si tratta spesso di software che mostrano una certa complessità d'utilizzo e che richiedono una forte motivazione che può provenire solo dall'interesse professionale.
2. **Rete mista di esperti e d'individui, gruppi o comunità legate al patrimonio.** Questo è il caso di piattaforme web che s'inseriscono in iniziative più ampie che prevedono anche forme di facilitazione offline, come workshop o incontri (per esempio iniziative di cartografia partecipata).
3. **Rete di portatori del PCI.** Questo tipo di rete, la più preziosa e interessante per la creazione di un inventario partecipato, si forma raramente in piattaforme ad hoc (abbiamo visto che quasi tutte le iniziative di questo tipo pongono dei problemi di partecipazione). Navigando nelle diverse piattaforme di reti sociali sul web è possibile trovare reti spontanee di persone che condividono un forte interesse per un tipo particolare di patrimonio. Questo è il caso dei gruppi Flickr che abbiamo descritto, ma esistono anche molti gruppi e pagine Facebook spesso creati per condividere le proprie esperienze riguardanti una pratica (ad esempio per eventi come festival) oppure per costruire la rete di attori necessaria per preparare una candidatura di un elemento sulle liste dell'Unesco (vedere per esempio il gruppo ICHNet - Intangible Cultural Heritage Network <http://www.facebook.com/groups/ichnet/>).

L'identificazione di questi tre tipi di rete ci porta a riflettere sulla frattura esistente tra esperti e comunità che sicuramente costituisce uno degli ostacoli maggiori alla creazione di un inventario partecipato sul web.

Per chi voglia utilizzare internet in questo tipo di progetti, la necessità più pressante è sicuramente quella di trovare il modo di collegare le reti di professionisti con le reti di portatori. Dal punto di vista tecnico, tale risultato può essere favorito dall'utilizzo delle reti sociali online e dei gruppi già esistenti piuttosto che con la creazione di nuovi strumenti che, sebbene siano progettati in linea con le esigenze degli inventari, possono difficilmente ottenere l'interesse della comunità.

## **Conclusioni**

Negli ultimi anni, l'affermazione del Web 2.0, vale a dire di un web partecipato dove ogni internauta può interagire e identificarsi con una comunità, ha aperto a nuovi orizzonti d'utilizzo degli strumenti telematici per la costruzione d'inventari partecipati del PCI. In questo rapporto abbiamo analizzato alcune applicazioni esistenti distinguendole in tre gruppi: le applicazioni per identificare il patrimonio, quelle per documentarlo e quelle per creare e alimentare la rete di persone necessaria per garantirne la salvaguardia.

Prima di terminare questo capitolo, riteniamo importante riprendere alcuni punti che sono emersi nella trattazione dei vari casi e lanciare alcune piste di riflessione generali che riguardano l'uso di internet nel contesto di inventari partecipativi.

1. **Il problema della partecipazione.** In molti casi, abbiamo visto che le iniziative in internet incontrano il problema della partecipazione. Non bisogna sovrastimare il contributo delle nuove tecnologie e pensare che esse possano sopperire a ciò che il *face-to-face* non riesce a ottenere. Esse

devono essere concepite come uno strumento a sostegno di altre tecniche già utilizzate nel campo degli inventari. Il loro vantaggio principale è quello di superare *l'hic et nunc* proprio delle attività faccia a faccia. L'utilizzo di strumenti web per gli inventari partecipativi può quindi facilitare l'estensione del bacino delle persone coinvolte.

**2. Rapporto tra individuo e comunità.** L'utilizzo di internet è un'attività generalmente individuale: un individuo conduce una navigazione tra siti web grazie al proprio dispositivo (computer, telefono o altro). Di conseguenza, nella costruzione d'inventari partecipativi sul web, bisogna tener conto della difficoltà di coinvolgere una comunità come tale: si potranno sollecitare solo alcuni dei suoi membri presi singolarmente. D'altra parte, abbiamo visto che l'utilizzo di una piattaforma web può facilitare l'auto-identificazione dei membri della comunità, soprattutto i più attivi.

**3. Rapporto tra gli esperti e i portatori di PCI.** Come abbiamo visto analizzando gli strumenti per fare rete, una piattaforma web riesce raramente a mettere in relazione esperti e membri della comunità. Il tipo di strumento scelto determina il tipo d'internauti che il progetto potrà coinvolgere.

**4. Il consenso libero, scritto e preliminare della comunità.** In numerose applicazioni che abbiamo presentato gli individui, riconoscendosi come portatori di patrimonio e/o come membri della comunità di pratica, identificano, descrivono e talvolta documentano un elemento del PCI. Solo in rari casi, l'applicazione web gestisce la questione del "consenso libero, scritto e preliminare della comunità" previsto dalla Convenzione. Sebbene esso sia previsto nel momento della candidatura Unesco, è interessante porsi il problema se esso debba essere richiesto già in sede d'inventario nazionale e come l'applicazione web possa gestire tale richiesta.

**5. Equilibrio tra flessibilità del web e sistematicità dei dati.** L'utilizzo di strumenti digitali per l'archiviazione di dati sul patrimonio culturale si è diffuso soprattutto per le potenzialità di organizzazione e conservazione a lungo termine che le tecnologie informatiche offrivano. D'altra parte, abbiamo visto che gli strumenti web che sono stati presentati in questo capitolo si adattano a un inventario partecipativo proprio per la loro flessibilità che può rispondere alla natura dinamica del PCI. Di conseguenza, quando si sceglie di utilizzare uno strumento web per l'inventario del PCI, ci si dovrà porre il problema di come internet possa aiutare a stabilire il giusto equilibrio tra il rigore necessario per un inventario e l'elasticità indispensabile per salvaguardare questo tipo di patrimonio. Nella pratica, questo problema si traduce principalmente nella scelta dell'equilibrio tra il grado di libertà da lasciare agli utenti e la necessità di avere informazioni omogenee.

## Bibliografia

Aspaci, 2010. *Identificazione partecipativa del patrimonio culturale immateriale transfrontaliero*, rapporto di ricerca per l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale – Regione Lombardia, Progetto E.C.H.I. – Etnografie italo svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale.

Bortolotto Chiara & Marta Severo, 2011. “Inventari del patrimonio immateriale: top-down o bottom-up?”, *Antropologia Museale*, 9 (28-29), p. 24-32.

Rambaldi Giacomo, Tuivanuavou Silika, Namata Penina, Vanualailai Paulo, Rupeni Sukulu & Rupen, etika, 2006. “Resource use, development planning, and safeguarding intangible cultural heritage: lessons from Fiji Island”. *Participatory learning and action*, n° 54, pp. 28-35.

Severo Marta, 2010. “Analisi tecnica: gli inventari tra visibilità e interattività sul Web”, in Aspaci (dir.), *Identificazione partecipativa del patrimonio culturale immateriale transfrontaliero*, rapporto di ricerca per l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale – Regione Lombardia, Progetto E.C.H.I. – Etnografie italo svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale.

Unesco, 2009. *Identifier et inventorier le patrimoine culturel immatériel, Tool kit*.

Unesco, 2010. *The Operational Directives*,  
<http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00026>.

# La partecipazione delle comunità: aspetti economici

---

di Francesca Cominelli

## Introduzione

Il patrimonio culturale è stato a lungo considerato, in economia, un bene pubblico: non esclusivo e non rivale nel consumo. Un bene di cui tutti gli individui possono fruire liberamente, senza sottrarre ad altri la possibilità di goderne allo stesso tempo (Samuelson 1954). Immaginiamo il caso di un monumento, il Duomo di Milano ad esempio: tutti possono guardarlo, osservarlo, scriverne, fotografarlo, senza togliere ad altri individui la possibilità di fruirne ugualmente, ed è costoso e difficile impedirne l'accesso a soggetti specifici. Nonostante l'importanza di questa nozione di bene pubblico, l'osservazione di casi empirici ha messo in evidenza alcuni limiti considerevoli. Un'opera d'arte è teoricamente un bene pubblico, ma quando i visitatori del Museo del Louvre di Parigi si accalcano davanti al dipinto della Gioconda, ci rendiamo conto che esiste un problema di rivalità nel consumo, di congestione e di difficoltà di gestione di ciò che appartiene a molti. Come afferma Aristotele nella *Politica*: “Di quel che appartiene a molti non si preoccupa proprio nessuno perché gli uomini badano soprattutto a quel che è proprietà loro, di meno a quel che è possesso comune o, tutt'al più, nei limiti del loro personale interesse: piuttosto se ne disinteressano, oltre il resto, perché suppongono che ci pensi un altro” (Aristotele, *Politica*, citato da Baden, J.A. e D.S. Noonan, 1998).

Nuove teorie economiche e in particolare la corrente di ricerca sviluppata dall'economista e

politologa Elinor Ostrom, definita da Christian Laval (2011) la “Nuova Economia Politica dei *Commons*”, hanno contribuito a sviluppare il concetto di bene comune (*Commons*). Il concetto di bene comune, associato al patrimonio culturale immateriale (PCI), mette in valore il fatto che questo patrimonio è una risorsa complessa, che appartiene alla comunità che lo crea, ricrea e trasmette, con un ruolo fondamentale in molti settori ed attività economici e la cui salvaguardia richiede politiche di *governance* appropriate.

La nozione di bene comune, illustrata e approfondita in questo studio, permetterà di considerare il PCI come un insieme di risorse esauribili, non esclusive e rivali nel consumo. Queste risorse sono spesso associate ad una comunità, senza che a questa comunità siano riconosciuti dei diritti di uso esclusivo, di accesso e di proprietà. Il rischio è che non coinvolgendo direttamente gli attori interessati nella gestione del bene comune vengano adottate politiche di *governance* inappropriate e che queste espressioni culturali, sovrasfruttate, ad esempio da un turismo di massa, o non sufficientemente praticate dai membri della comunità, si deteriorino progressivamente. Si cercherà quindi di mettere in primo piano il ruolo della comunità nel riconoscimento e nella salvaguardia del PCI.

Infine saranno presentati alcuni casi concreti di *governance* del PCI come bene comune, che permetteranno di ripensare la gestione di questo patrimonio a partire dal ruolo centrale che le comunità hanno o possono avere nella salvaguardia delle proprie espressioni culturali. Da questa analisi emergeranno alcuni principi guida per la definizione di buone pratiche.

## **Commons: la nozione di bene comune**

### **Breve storia dei Commons: dalla *Tragedy of the Commons* al Premio Nobel per l'economia**

Nel 1968 il biologo americano Garrett Hardin pubblica sulla rivista *Science* il celebre articolo “The Tragedy of the Commons”. L’articolo attira l’attenzione della comunità scientifica sul fatto che la libertà individuale nello sfruttamento di determinate risorse, come terreni agricoli, pascoli e zone per la caccia e la pesca, rappresenta una tragedia che non può che condurre alla rovina di tutti. Ne segue un acceso dibattito sulla degradazione dei beni comuni, la privatizzazione, la necessità di rafforzare il ruolo dello Stato, la tragedia dei beni comuni e la tragedia degli *anticommons*. In particolare, la tragedia dei beni comuni è causata da un’assenza di regole e diritti di proprietà che determina uno sfruttamento eccessivo e non sostenibile delle risorse che appartengono a tutti, mentre la tragedia degli *anticommons* è dovuta ad un’eccessiva distribuzione dei diritti di proprietà, di accesso e di esclusione che porta al sottoutilizzo delle risorse private (Heller 1998).

Le molteplici alternative esaminate dalla fine degli anni Sessanta ad oggi hanno coinvolto numerosi ricercatori ed hanno permesso l’elaborazione di una terza via, in grado di superare la dicotomia Stato / mercato, e lo sviluppo di un nuovo settore di ricerca. In questo ambito, si inserisce il lavoro di Elinor Ostrom e del marito Vincent Ostrom sul tema della *public choice*, ossia delle modalità con cui un attore razionale può prendere una decisione pubblica, cercando allo stesso tempo di

massimizzare le preferenze individuali e di rispettare il sistema di regole esistente e l'interesse comune. Il lavoro dei due ricercatori americani è interessante e originale, soprattutto per lo studio sistematico di casi empirici a cui segue l'elaborazione di un metodo e di una teoria rigorosi. Lo studio si fonda sul pensiero dello storico francese Alexis de Tocqueville e quindi sull'idea che la democrazia sia un esperimento e che sia possibile definire nuovi modelli di organizzazione sociale, in cui un ruolo fondamentale è giocato dagli attori locali, membri delle comunità. L'idea di Elinor e Vincent Ostrom non è di creare una società senza istituzioni "ma una società in cui le istituzioni facilitano e sostengono l'azione collettiva, e in cui quest'ultima non ha carattere reattivo o rivendicativo, ma prima di tutto regolativo: le persone si coordinano e agiscono in maniera congiunta grazie alla presenza di una risorsa (come ad esempio un bacino idrico) da cui dipendono e che assieme proteggono" (Vitale 2010).

Nel 1983, la *National Academy of Sciences* degli Stati Uniti riunisce un gruppo di ricercatori per effettuare una prima sintesi dei lavori relativi ai beni comuni e alla loro gestione. Viene pubblicato il volume collettivo *The Question of the Commons* nel 1987, coordinato da Bonnie J. McCay e James M. Acheson. Elinor Ostrom, docente di Scienze Politiche all'Università dell'Indiana, partecipa a questi lavori. Il suo libro, *Governing the Commons*, del 1990, costituisce un punto di riferimento importante per lo sviluppo del suo pensiero scientifico e uno stimolo alla ricerca sulla gestione dei beni comuni e allo studio delle condizioni che ne permettono l'autogoverno, come soluzione alternativa alla privatizzazione e all'intervento delle autorità pubbliche.

La successiva pubblicazione, *Local Commons and Global Interdependence* (1995), edito con Robert O. Keohane, si focalizza sulla relazione tra il livello locale di gestione e quello internazionale. L'obiettivo è studiare e capire i potenziali effetti dell'adozione di strumenti giuridici internazionali sulla gestione collettiva locale e sugli attori coinvolti.

Il lavoro di Ostrom contribuisce anche ad approfondire la nozione di capitale sociale in quanto valore collettivo, in grado di costruire norme e legami che favoriscono la confidenza, la fiducia e la cooperazione. In particolare, *Trust and Reciprocity: Interdisciplinary Lessons for Experimental Research* (2005), codiretto con James Walker e con la collaborazione della Russell Sage Foundation, entra nel vivo del dibattito sulla cooperazione e l'azione collettiva. La questione centrale riguarda le ragioni per cui gli individui, nonostante gli evidenti vantaggi della cooperazione, abbiano tendenza ad agire da soli o come *free-rider* (chi fruisce e gode di un bene comune prodotto collettivamente, senza dare alcun contributo alla sua produzione), e in quale modo tale cooperazione possa essere incentivata e realizzata.

Negli ultimi anni, la ricerca di Elinor Ostrom si è orientata verso i nuovi beni comuni e in particolare verso la conoscenza come bene comune: *Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice* (Hess e Ostrom 2007). Proprio questi studi recenti ci permetteranno di associare le teorie dei beni comuni alla gestione e alla salvaguardia del PCI, nel seguito di questo studio.

Il complesso lavoro di questa economista e politologa statunitense ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale nel 2009 con l'attribuzione del Premio Nobel per l'economia a Elinor Ostrom e Oliver Williamson, per le ricerche svolte sul tema della *governance* delle risorse comuni.

## La natura del bene comune

L'economia pubblica si fonda sulla distinzione classica tra bene privato e bene pubblico (Samuelson 1954). Questa distinzione è definita a partire da due caratteristiche fondamentali.

- **Rivalità:** un bene è non rivale quando il suo consumo da parte di un soggetto non ne preclude il consumo da parte di altri (e.g. un tramonto, che può essere visto allo stesso tempo da tutti). Viceversa un bene è rivale quando il suo consumo da parte di un individuo lo rende indisponibile per altri (e.g. un caffè, che può essere bevuto da una sola persona).
- **Escludibilità:** si riferisce alla possibilità di esclusione di un individuo dalla fruizione di un bene. Un bene è quindi escludibile se il suo uso può essere regolamentato, in modo semplice e non eccessivamente costoso, attribuendo diritti di accesso e di utilizzo ad un numero limitato di persone. Mentre è non escludibile quando è difficile e costoso escludere i potenziali consumatori dall'utilizzo di tale bene.

In base a questa analisi, la teoria classica distingue tra beni pubblici, caratterizzati da non escludibilità e non rivalità, e beni privati, definiti da escludibilità e rivalità nel consumo. Un tipico esempio di bene pubblico è la difesa nazionale i cui benefici si estendono a tutti i cittadini, da cui è economicamente impossibile escludere singoli beneficiari e per cui l'uso da parte di un cittadino non riduce i benefici e la fruibilità di altri.

Negli anni Settanta, combinando queste due proprietà dei beni, escludibilità e rivalità, sono state individuate, oltre ai due casi estremi illustrati, altre due categorie di beni: i beni club o tariffabili e i beni comuni. Questi ultimi sono sistemi di risorse che sono difficili da delimitare e per cui è difficile e costoso escludere i potenziali beneficiari dal loro utilizzo. Inoltre, l'uso delle risorse che costituiscono il bene comune da parte di singoli utilizzatori ha l'effetto di rendere le risorse consumate non più disponibili per altri. Ad esempio, in una zona di pesca particolarmente estesa, può rivelarsi difficile controllare l'accesso di singoli pescatori e il pesce pescato da un pescatore non sarà più disponibile per gli altri, si parla quindi di rivalità nell'uso.

Figura - Tipi di beni

		Rivalità	
		Bassa	Alta
Escludibilità	Difficile	Bene pubblico Conoscenze, tramonto, difesa nazionale	Bene comune Biblioteche, sistemi di irrigazione
	Facile	Bene tariffabile o bene club Abbonamenti a giornali e pay TV	Bene privato Computer, caffè

Fonte: Adattamento da C. Hess e E. Ostrom 2007

### Dai Commons ai Cultural Commons

Negli anni Novanta lo sviluppo dell'informatica e le prospettive offerte dalla diffusione di internet hanno creato un nuovo interesse per i beni comuni e in particolare per i beni comuni della conoscenza. La conoscenza è intesa come risorsa condivisa, non solo nel senso della fruizione, ma anche della produzione, che diventa anch'essa collettiva. Sono molteplici gli esempi di processi di creazione collettiva di gruppi di scrittori, artisti, studenti, cittadini, comunità fisiche e virtuali che sostengono un nuovo modo di fare cultura, che coinvolga tutti e che non crei limiti alla produzione e alla riproduzione.

Un'esperienza interessante di creazione collettiva è quella della Wu Ming Foundation, un collettivo di scrittori nato nel 2000, per dare un seguito al progetto Luther Blissett. Luther Blissett è un pseudonimo collettivo utilizzato da scrittori, artisti, riviste underground, collettivi e operatori del virtuale per realizzare performance, manifestazioni, pubblicazioni, video, trasmissioni radiofoniche con l'obiettivo di denunciare la superficialità del sistema mass-mediatico. Wu Ming porta avanti l'idea di una cultura libera, accessibile a tutti, a cui ognuno può contribuire, alternativa rispetto alle logiche di mercato. Per questi motivi, tutti i libri del collettivo sono pubblicati, in diverse lingue, con la dicitura: "Si consente la riproduzione parziale o totale dell'opera e la sua diffusione per via telematica, purché non a scopi commerciali e a condizione che questa dicitura sia riprodotta" (**Scheda 3**).

Questa idea di condivisione e cooperazione si ritrova anche nel concetto più teorico di *Commons* della conoscenza (Hess e Ostrom 2007). A differenza dei *Commons* naturali che sono risorse rare, non esclusive e rivali nel consumo, questi beni comuni della conoscenza sono non rivali: l'uso di questi beni non li deteriora, non li esaurisce, ma anzi può arricchirli, grazie al contributo di nuovi fruitori che diventano coproduttori.

Potremmo definire questi beni pubblici, ma quello che è importante sottolineare è che i *Commons* non sono necessariamente dei beni o dei servizi in senso stretto, caratterizzati da difficoltà di esclusione e da rivalità nel consumo, ma possono essere definiti tali a partire da un sistema di regole elaborate da una comunità specifica (Coriat 2011). Il ruolo della comunità diventa qui centrale. La comunità non è semplicemente un insieme di individui distinti. Essa è costituita da individui consapevoli, che prendono coscienza dell'importanza dei loro beni comuni e della necessità di dotarsi di un sistema di regole per assicurarne il corretto utilizzo e per evitare da una parte la *Tragedy of the Commons*, determinata da un'assenza di regole di utilizzo e diritti di proprietà, e dall'altra la *Tragedy of the Anticommons*, causata da un eccesso di privatizzazione (Heller 1998).

### **Il patrimonio culturale: un bene comune?**

Considerare il PCI un bene comune significa mettere l'accento sul fatto che si tratta di un patrimonio condiviso dai membri di un gruppo o di una comunità e caratterizzato da rivalità e non escludibilità nel consumo. In particolare, il PCI può essere associato alla nozione di *Cultural Commons* definita da Walter Santagata (2010) come "culture localizzate nel tempo e nello spazio, fisico o virtuale, condivise ed espresse da una comunità socialmente unita. Un Cultural Commons è un sistema di risorse intellettuali disponibili in una precisa area geografica o virtuale. Un Cultural Commons può essere pensato come l'evoluzione del più tradizionale concetto di distretto culturale o cluster culturale"<sup>14</sup>.

Questo approccio metodologico mette in risalto la complessità del PCI in quanto sistema dove ogni attore locale, nazionale e internazionale ricopre un ruolo specifico, dove il legame con il territorio e le sue risorse è fondamentale, almeno all'origine della pratica, dove esiste un sistema di regole, anche informale, che permette di controllare e monitorare l'azione dei diversi attori e di risolvere eventuali conflitti (Ostrom 1990; Agrawal 2003). L'adozione di un approccio *Cultural Commons* nello studio del PCI implica un ripensamento del sistema di gestione, di valorizzazione e di trasmissione di questo patrimonio comune.

Queste caratteristiche dei *Cultural Commons* sono proprie a molte delle espressioni culturali iscritte sulla lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale (Unesco 2003, art. 16), in cui la comunità riveste un ruolo determinante nella produzione, riproduzione e trasmissione del PCI, dove è stato definito nel tempo un complesso sistema di attori con ruoli specifici coordinati da un sistema di regole tacite e formalizzate, dove il legame con il territorio, le risorse locali, la cultura locale resta determinante per la continuazione e l'innovazione di queste pratiche.

---

<sup>14</sup> Traduzione dell'autore. Testo originale: «cultures located in time and space – either physical or virtual - and shared and expressed by a socially cohesive community. A Cultural Common is a system of intellectual resources available on a given geographical or virtual area. A Cultural Commons could be thought as the evolution of the more traditional concept of cultural district or cultural cluster».

## **La governance dei beni comuni**

### **La dicotomia Stato e mercato**

In economia si parla di fallimento del mercato quando i mercati non riescono ad organizzare la produzione e l'allocazione di beni e servizi in modo efficace ed efficiente. Le cause del fallimento del mercato sono diverse: assenza di concorrenza, presenza di esternalità (positive o negative), esistenza di beni pubblici, mancata definizione e attribuzione di diritti di proprietà e asimmetrie informative. Quando il mercato fallisce nella produzione di determinati beni e servizi, se si ritiene che quei beni e servizi siano di interesse comune, interviene lo Stato attraverso l'attuazione di politiche pubbliche adeguate.

Vi è quindi un'opposizione tra beni pubblici e beni privati. I beni privati sono esclusivi e rivali, disponibili in natura in quantità limitata. Mentre i beni pubblici puri sono caratterizzati da assenza di rivalità nel consumo e non escludibilità nel consumo. Sono quindi le qualità intrinseche, la natura dei beni, a destinarli allo Stato o al mercato. Sono le caratteristiche specifiche dei beni che giustificano, secondo la teoria classica di Richard Musgrave e Paul Samuelson, formulata negli anni Cinquanta, l'intervento o meno dello Stato. La dicotomia beni pubblici e beni privati e la conseguente opposizione tra Stato e mercato presenta però dei limiti considerevoli. Le istituzioni collettive studiate da Elinor Ostrom costituiscono una proposta empirica e alternativa alla tradizionale separazione tra sfera pubblica e sfera privata.

### **PCI e diritti di proprietà: quali limiti?**

Il riconoscimento di diritti di proprietà privata è la risposta politica più immediata e frequente al dilemma dei beni comuni. Nel caso delle attività creative, molti Stati hanno adottato un sistema di diritti di proprietà intellettuale (PI) per assicurare una protezione legale agli autori di opere dell'ingegno e di invenzioni. Questi diritti hanno lo scopo di incoraggiare l'attività artistica e stimolare la vita culturale ed economica in modo che tutta la società possa trarne beneficio. I sistemi di proprietà intellettuale si fondano sull'idea che il progresso e il benessere di una società dipendano anche dalla sua attività creativa e intellettuale e per questo sia necessario incentivarla e proteggerne i risultati.

Le diverse esperienze nazionali relative alla protezione del lavoro artistico e creativo sono state studiate, rinforzate e unificate a livello internazionale dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1983), dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1986) e dall'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (TRIPs 1994). A livello internazionale, i sistemi di proprietà intellettuale si fondano generalmente sulle seguenti misure: il diritto d'autore o copyright, i brevetti e i marchi (e.g. indicazioni geografiche e trade marks).

Nonostante l'importanza culturale, storica ed economica di questi sistemi di protezione dell'attività creativa, l'applicazione di tali misure alla protezione del PCI presenta alcune difficoltà (Grosheide e

Brinkhof 2002; Silke von Lewinski 2004; Gibson 2005).

- **L'autore:** i diritti di proprietà intellettuale sono generalmente attribuiti ad un individuo (autore, inventore). Nel caso del PCI la protezione può essere difficilmente riconosciuta a un singolo individuo. Le espressioni del PCI si basano infatti su un sistema complesso di valori e strutture sociali che non possono essere ridotte a una semplice questione di proprietà intellettuale. Queste strutture e processi sociali permettono al PCI di esistere, trasformarsi e venire trasmesso. La comunità detiene e trasmette questo patrimonio e la sua azione collettiva è complementare a quella dei singoli individui, artisti e artigiani, che praticano e interpretano le diverse forme di questo patrimonio culturale.
- **L'oggetto della protezione:** in generale gli elementi del PCI sono complessi e articolati e non possono essere limitati ad oggetti e creazioni specifiche come quelle tradizionalmente protette dalle misure di PI (e.g. libri, film, canzoni).
- **La durata della protezione:** i diritti di PI hanno una durata limitata nel tempo, determinata in base al tempo necessario ad assicurare all'autore un'adeguata remunerazione, prima che le sue opere diventino pubblico dominio. Nel caso del PCI questo limite temporale non ha senso poiché si tratta di espressioni tramandate di generazione in generazione e in continua trasformazione.
- **Un supporto materiale:** le misure di PI richiedono che l'opera oggetto della protezione abbia una forma materiale. Questo requisito oltre ad essere difficilmente realizzabile nel caso del PCI rischia di fissare e togliere vitalità ad espressioni che sono in realtà dinamiche e in continua trasformazione.
- **L'originalità:** in quanto tradizionali, i savoir-faire, le conoscenze e altre espressioni del PCI non soddisfano necessariamente il requisito dell'originalità.
- **La commodification:** i sistemi di PI tendono a trasformare l'oggetto della protezione in un bene di consumo e a regolarne l'uso e la diffusione per scopi commerciali, senza mettere in valore il ruolo non commerciale che queste pratiche, espressioni e tradizioni hanno per la comunità che le ha create e trasmesse.

In generale, la proprietà intellettuale ha l'obiettivo di proteggere un'opera finita e di promuovere la creazione di altre opere originali, piuttosto che di salvaguardare e stimolare i processi creativi che sono alla base della produzione e riproduzione del patrimonio immateriale.

### **La partecipazione delle comunità**

L'idea che il PCI sia un bene comune permette di superare i limiti di scelte dicotomiche come pubblico/privato, organizzazione/anarchia e di esplorare nuove soluzioni organizzative. Le comunità e gli individui che le compongono ricoprono un ruolo centrale nella definizione di strutture organizzative e di regole strategiche volte ad incentivare e strutturare la cooperazione. I membri della comunità svolgono quindi un ruolo attivo che non è né quello di consumatori di beni di mercato, né di fruitori di un bene o di un servizio pubblico. La "Nuova Economia Politica dei Commons" cerca di ridefinire il ruolo degli individui e la loro capacità di creare delle istituzioni

auto-governate per il bene comune. Il bene comune deve quindi essere visto non semplicemente come qualcosa di dato, per le sue qualità intrinseche e naturali (non escludibilità e rivalità), ma come una costruzione sociale (Laval 2011), come il risultato dell'elaborazione di un quadro di regole e di istituzioni che si organizzano per gestire un determinato bene in modo sostenibile. Come il neoliberalismo accompagna la costruzione di nuovi beni di mercato e dei mercati stessi attraverso lo sviluppo di diritti di proprietà, di forme di contratti e della concorrenza, allo stesso modo la teoria dei beni comuni è alla base della costruzione del bene comune stesso (Laval 2011).

I beni comuni non sono oggetti che esistono prima delle regole, non sono semplicemente oggetti a cui applichiamo regole d'uso e di condivisione, di produzione e di coproduzione. Essi sono creati, sono il frutto di norme, che a loro volta sono il risultato di un atto collettivo di istituzione. La gestione del bene comune deve quindi essere fatta da chi lo produce, riproduce e trasmette. Per questo sono necessarie istituzioni democratiche dirette e partecipative nella gestione dei *Commons*. In pratica, la ricerca di Elinor Ostrom parte dallo studio di casi concreti di gestione di risorse comuni, in contesti differenti, e arriva a sviluppare una teoria neoistituzionalista per la gestione dei beni comuni. Il suo lavoro mostra come le persone siano capaci di coordinarsi e di agire insieme per definire soluzioni originali e sostenibili. Questa teoria di *governance* si basa su otto principi (*design principles*), che sono riconosciuti come fondamentali per una gestione dei beni comuni che abbia successo e duri nel tempo (Ostrom 1994, Vitale 2010).

- **Definire con chiarezza i confini del bene comune.** L'identificazione del bene comune, dei suoi confini e delle sue caratteristiche è il primo passo per l'organizzazione di un'azione collettiva orientata alla *governance* di questi beni. Nel caso di beni comuni naturali si tratta di definire e descrivere i limiti di una foresta, di una zona di pesca, o di un sistema di risorse collettivamente gestite da una comunità. Nel caso specifico dei *Cultural Commons* e del PCI è evidentemente impossibile tracciare i confini di qualcosa che è immateriale, detenuto da persone che possono muoversi, trasmettere a future generazioni le proprie conoscenze e savoir-faire, far rivivere una pratica sociale in nuovi contesti. Nonostante questa sostanziale differenza, tale principio rimane valido in quanto esprime la necessità di identificare e documentare il patrimonio da salvaguardare. Il primo passo per definire una politica di *governance* è quindi identificare e inventariare gli elementi del PCI e le sue componenti presenti sul territorio e detenute dai singoli membri della comunità, ovvero documentare questo patrimonio. Come afferma la Convenzione del 2003 (art.12.1): "Al fine di provvedere all'individuazione in vista della salvaguardia, ciascuno Stato contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati". Nei capitoli precedenti del rapporto sono state illustrate approfonditamente tecniche, metodi e nuove tecnologie per favorire la partecipazione dei membri delle comunità nei processi di inventario del PCI. Un ulteriore caso interessante è il progetto pilota dell'OMPI "Digitalizzare la cultura tradizionale" (**Scheda 1**), iniziato nel 2008, per trasmettere alla comunità Masai le competenze e il materiale tecnico necessari alla creazione di un inventario del PCI e alla gestione delle questioni relative alla proprietà intellettuale.

Il tema degli inventari pone da una parte il problema della partecipazione delle comunità alla

raccolta delle informazioni relative agli elementi del PCI attraverso fotografie, registrazioni, documenti scritti, e dall'altra parte il problema dell'accesso a questi documenti. Facilitare la condivisione delle informazioni che costituiscono gli inventari e allo stesso tempo proteggerne gli autori è un tema di centrale importanza. A questo proposito, la **Scheda 2** presenta il progetto *Creative Commons* e una serie di licenze per la protezione del lavoro creativo degli autori e per la sua diffusione e condivisione, che potrebbero essere adattate e applicate ai documenti che costituiscono gli inventari del PCI.

- **Congruenza tra le regole di utilizzo dei beni comuni e le condizioni locali.** Le regole di utilizzo delle risorse comuni, definite dai membri della comunità interessata, devono essere adeguate alle caratteristiche del territorio, alle nuove tecnologie, alla quantità di risorse disponibili, al numero di utilizzatori. Questo principio è particolarmente importante per la salvaguardia del PCI. Le regole che governano la pratica e la trasmissione di questo patrimonio devono infatti adattarsi nel tempo al contesto locale, alle esigenze di chi pratica queste tradizioni, ai principali cambiamenti, locali e globali, che possono influenzare lo svolgimento di queste attività. Nel caso dei savoir-faire tradizionali, la pratica delle attività artigianali è spesso legata alla disponibilità di materie prime, di infrastrutture, di macchinari, di utensili, oltre che di un mercato di potenziali acquirenti. L'esaurimento delle materie prime in origine disponibili in un determinato territorio può portare all'introduzione di nuovi materiali e allo sviluppo di nuovi mercati e relazioni commerciali. La costruzione di strade, ferrovie, infrastrutture modifica l'assetto territoriale e i possibili sbocchi commerciali per i prodotti degli artigiani locali. È quindi vero anche per la salvaguardia del PCI che una politica di salvaguardia deve essere fondata su regole che possono cambiare nel tempo e nello spazio, per adattarsi a contesti diversi.

- **Stabilire regole di utilizzo e di fruizione del bene comune, coinvolgendo tutti gli attori interessati.** Le regole di accesso e uso del bene comune devono essere elaborate collettivamente dalle persone che sono in primo luogo coinvolte nella pratica del PCI. Queste regole operative, definite collettivamente, costituiscono un "legal system in which the community makes law and changes it by changing its practice without help from the legislator" (Allott 1980, citato in Ostrom 1994). È il caso di molte feste tradizionali in cui, all'interno della comunità, si definiscono gruppi con ruoli diversi, responsabilità diverse e un sistema di regole codificate o tacite condivise e da rispettare che permette di coordinare l'azione dei singoli attori. Come le comunità possono organizzarsi per salvaguardare il proprio patrimonio? La **Scheda 4** illustra il caso della pratica della *pierre sèche*, pietra a secco, nel dipartimento della *Vaucluse*, un territorio caratterizzato dalla presenza di strutture in pietra che, oltre ad essere un elemento di forte identità, hanno svolto e svolgono tuttora in alcuni casi una funzione importante per lo sviluppo dell'agricoltura, la costruzione di fondi stradali, sentieri e rifugi di montagna. All'inizio degli anni Ottanta, rendendosi conto che questa pratica stava scomparendo, gli abitanti del dipartimento si sono organizzati e impegnati in prima persona per la sua salvaguardia.

- **Deve esistere un sistema di monitoraggio in grado di valutare lo stato della**

**risorsa e il comportamento degli attori coinvolti.** Le regole stabilite collettivamente devono essere ovviamente rispettate, per evitare problemi di *governance*, come il *free-riding*. Per questo è necessario creare sistemi di controllo adeguati, in grado di verificare che tutti agiscano in modo conforme alle regole, ma allo stesso tempo senza rivelarsi troppo impegnativi e opprimenti. Un controllo coercitivo potrebbe infatti far calare gli incentivi all'azione collettiva. Il monitoraggio può essere svolto da persone esterne alla comunità o dai membri stessi. Nel caso presentato della *pierre sèche* (**Scheda 4**), gli artigiani che praticano questa attività si sono organizzati in associazioni, hanno definito regole da rispettare nei processi di costruzione e criteri di qualità per il prodotto finale. I membri dell'associazione si aiutano e controllano a vicenda per far sì che queste regole siano rispettate e la pratica tradizionale della costruzione in pietra secca sia continuamente valorizzata.

- **Possibilità di imporre sanzioni graduali.** Un sistema di monitoraggio non può essere efficace senza un sistema congiunto di sanzioni graduali che possono essere imposte alle persone che non rispettano le regole collettive.

- **Esistenza di meccanismi per la risoluzione dei conflitti fra gli attori coinvolti.** Alcuni individui possono volontariamente adottare comportamenti che non rispettano le regole, o interpretare le regole in modo diverso dall'intento originario di chi le ha stabilite. Altri individui possono commettere errori, nonostante avessero l'intenzione di rispettare le regole. Che cosa succede se le regole non sono rispettate e nascono conflitti tra i membri di una comunità? Elinor Ostrom (1994) sottolinea la necessità di dare continuità alle regole adottate e per questo di creare meccanismi per risolvere eventuali conflitti. La presenza di questi meccanismi non assicura che le istituzioni definite dai membri di una comunità per la *governance* del bene comune possano effettivamente durare nel tempo, ma in pratica è difficile che in assenza di tali meccanismi sistemi complessi di regole possano funzionare e perdurare. Tali meccanismi possono essere particolarmente informali e generalmente sono i membri della comunità a cui è riconosciuta una certa autorità che si occupano in prima persona della risoluzione di questi casi. I conflitti tra membri devono poter essere risolti rapidamente e in modo poco costoso, per favorire la cooperazione ed evitare che il capitale sociale della comunità sia deteriorato a causa di tensioni interne.

- **Esiste un riconoscimento minimo di diritti dei detentori, di chi pratica il PCI.** Nel caso del PCI abbiamo visto che le soluzioni che optano per un'attribuzione di diritti di proprietà intellettuale presentano limiti considerevoli. Nonostante ciò è importante il riconoscimento di diritti minimi, di *trade marks* ad esempio, per garantire l'origine di una certa attività e la qualità di un prodotto o di una pratica tradizionale. Una soluzione interessante è quella proposta dal Ministero dell'economia, delle finanze e dell'industria francese, dove il marchio EPV viene attribuito ad imprese e artigiani che praticano un mestiere tradizionale, riconoscendoli come detentori di un *savoir-faire* ancestrale, trasmesso da generazioni, e fornendo incentivi per lo sviluppo dell'attività, l'innovazione e la trasmissione dell'impresa (**Scheda 5**).

- **Presenza di una pluralità di livelli (locale, regionale, nazionale, internazionale) per la *governance* delle risorse comuni.** Per la salvaguardia del PCI è fondamentale un'interazione tra livello locale, regionale, nazionale e internazionale. La Convenzione del 2003 ha creato una cornice istituzionale, a livello internazionale, per la salvaguardia di questo patrimonio immateriale. Pur non agendo direttamente sulle azioni di salvaguardia e non imponendo regole specifiche, tale Convenzione ha permesso di sensibilizzare Stati, regioni e comunità locali al tema del PCI e di dare una visibilità internazionale agli elementi costitutivi del PCI e alle pratiche di salvaguardia messe in atto nei diversi Stati. Il caso della *pierre sèche* e il progetto pilota dell'OMPI (**Schede 4 e 2**) mostrano come, in modi diversi, coinvolgere molteplici attori, con livelli di azione e competenze diverse, permette di creare sinergie importanti e di ottenere risultati che non sarebbero pensabili in un'ottica non collaborativa.

## **Conclusione**

Il lavoro di Ostrom e la possibilità di applicare i risultati principali della sua ricerca alla *governance* del PCI è interessante perché consente di rimettere al centro l'individuo, il gruppo, la comunità. Questi soggetti sono generalmente i più vicini all'elemento del PCI da salvaguardare, ne conoscono le caratteristiche, conoscono il territorio in cui tali espressioni culturali sono praticate e il sistema di regole tacite o codificate che ne permettono la pratica e la trasmissione.

La partecipazione della comunità e dei suoi membri, nel processo di salvaguardia del PCI, può essere incentivata e facilitata dalle nuove tecnologie telematiche, analizzate nei capitoli precedenti di questo studio. La scrittura collaborativa, la cartografia partecipata, le folkosonomie, la fotografia e il video partecipativi accompagnano le comunità nelle fasi di identificazione e documentazione degli elementi del PCI e allo stesso tempo sono un supporto fondamentale per la costruzione di questo patrimonio. Tali tecnologie permettono infatti di definire, descrivere e arricchire gli elementi del PCI, bene comune da trasmettere alle future generazioni. Internet costituisce uno strumento potente per l'appropriazione e la costruzione del patrimonio condiviso dalla comunità, e per il rafforzamento della comunità stessa, fisica o virtuale, che detiene questo patrimonio. Attraverso il web si creano reti, legami orizzontali, tra singoli membri, gruppi e comunità, che possono andare al di là degli spazi fisici in cui il PCI è originariamente localizzato.

È quindi la comunità, anche grazie al supporto delle nuove tecnologie, che può darsi strutture organizzative più appropriate e meglio adattabili ai singoli casi. Tali strutture non devono essere viste come cornici di riferimento statiche, ma come processi partecipativi dinamici (Ristuccia 2006). Questi processi rendono la comunità e i suoi membri consapevoli dell'interesse comune e protagonisti nel definire regole di produzione, di riproduzione, di fruizione e di trasmissione del proprio patrimonio. Gli otto *design principles* descritti da Ostrom e adattati al PCI rappresentano una guida per lo sviluppo di progetti di salvaguardia, a partire dalla comunità, in una prospettiva di lungo termine. Ripartire dal livello locale nella *governance* del PCI permette di immaginare e di realizzare nuove modalità di gestione di questo patrimonio condiviso.

## Bibliografia

- Baden John A. & Douglas S. Noonan (a cura di) 1998. *Managing the Commons*, Indiana University Press, Bloomington.
- Bollier David, 2007. "Growth of the Commons Paradigm", in *Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice*, a cura di Hess Charlotte & Elinor Ostrom, The MIT Press, Cambridge.
- Bravo Giangiacomo & Tine De Moor, 2008. "The commons in Europe: from past to future", *International Journal of the Commons*, n. 2, pp. 155-161.
- Brown Michael F., 2005. "Heritage Trouble: Recent Work on the Protection of Intangible Cultural Property", *International Journal of Cultural Property*, n. 12.
- Gibson Johanna, 2005. "The Grand Plan – Intellectual Property and Interpretation of Knowledge", *Community Resources*, Ashgate, Burlington, VT, pp. 73-99.
- Grosheide Willem & Jan J. Brinkhof (a cura di), 2002, *Intellectual Property Law: Articles on Cultural Expressions and Indigenous Knowledge*, Intersentia, Antwerp – Oxford – New York, pp. 1-29.
- Hardin Garrett, 1968. "The Tragedy of the Commons", *Science*, n. 162, pp. 1243-1248.
- Heller Michael, 1998. "The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets", *Harvard Law Review*, n. 111 (3), pp. 622-688.
- Hess Charlotte & Elinor Ostrom, 2003. "Ideas, Artifacts, and Facilities: Information as a Common-Pool Resource", *Law and Contemporary Problems*, n. 66 (1/2), pp. 111-145.
- Hess Charlotte & Elinor Ostrom (a cura di), 2007. *Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice*, The MIT Press, Cambridge. Traduzione italiana: *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, Bruno Mondadori, 2009.
- Laval Christian, 2011. "La nouvelle économie politique des communs : apports et limites", *Paper presentato al seminario Du public au commun*, Parigi, 9 marzo 2011.
- McCay Bonnie J. & James M. Acheson (a cura di), 1987. *The Question of the Commons: The Culture and Ecology of Communal Resources*, University of Arizona Press, Tucson.
- Ostrom Elinor, 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, New York. Traduzione italiana: *Governare i beni collettivi*, Marsilio, Venezia, 2006.
- Ostrom Elinor, 1994. "Neither Market nor State. Governance of Common-Pool Resources in the Twenty-First Century". *Paper presented at the IFPRI Lecture Series*, Washington D.C, pp. 4-11.
- Ostrom Elinor, 2005. *Understanding Institutional Diversity*. Princeton University Press, Princeton.
- Ostrom Elinor & James Walker (a cura di), 2005. *Trust and Reciprocity: Interdisciplinary Lessons*

*for Experimental Research*, Russell Sage Foundation, New York.

Ostrom Elinor, 2010. "Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems", *American Economic Review*, Vol. 100, n. 3, giugno, pp. 641-72.

Ristuccia Cristiano Andrea, 2006. "Alla ricerca di un buon modello per l'uso delle risorse comuni. Una verifica storica fra open fields system, regole ampezzane e partecipanze emiliane", prefazione a Ostrom Elinor, 2006. *Governare i beni collettivi*, Marsilio, Venezia.

Samuelson Paul, 1954. "The Pure Theory of Public Expenditure", *Review of Economics and Statistics*, n. 36, pp. 387-389.

Vitale Tommaso, 2010. "Società locali e governo dei beni comuni", *Aggiornamenti Sociali*, n. 2, pp. 91-100.

Von Lewinski Silke (a cura di), 2004. *Indigenous Heritage and Intellectual Property*, Kluwer Law International, The Hague, London, New York, pp. 1-4.

UNESCO, 2003. *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, 17 ottobre, Paris.

Wu Ming: <http://www.wumingfoundation.com/index.htm>, (consultato il 7 gennaio 2012).

Zhang Yan, 2010. "Institutional Approach of Self-governance on Cultural Heritage as Common Pool Resources", *Ebla working paper*, n. 2.

## **Scheda 1. OMPI e PCI**

L'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) è un'agenzia delle Nazioni Unite, creata nel 1967, con l'incarico di sostenere la creatività e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo.

Dal 2001, l'OMPI è impegnata attivamente nel dibattito sulla protezione dei saperi tradizionali, delle risorse genetiche e delle espressioni culturali tradizionali, considerati elementi centrali per lo sviluppo economico e culturale delle comunità autoctone e locali e dei loro Paesi. Per questo, l'organizzazione ha animato numerosi dibattiti e avviato progetti sul ruolo che gli attuali strumenti di protezione della proprietà intellettuale possono giocare nella tutela di questo patrimonio culturale e immateriale, contro le appropriazioni illecite e a favore della creazione e della condivisione di queste risorse fondamentali.

Il progetto "Digitalizzare la cultura tradizionale" (Numériser la culture traditionnelle) è un programma pilota, avviato nel settembre 2008, con lo scopo di sostenere le comunità nel processo di identificazione, documentazione e archiviazione di questo patrimonio, attraverso una formazione adeguata e la strumentazione tecnica necessaria.

Questo programma innovativo si inserisce in un progetto più ampio dell'OMPI relativo al patrimonio creativo, orientato a definire un insieme di pratiche e di principi guida destinato alle istituzioni culturali (e.g. musei e comunità) per la gestione delle questioni relative alla proprietà intellettuale e la protezione del patrimonio culturale immateriale.

### **Digitalizzare la cultura tradizionale**

Nel settembre 2008, l'OMPI ha lanciato il programma pilota "Digitalizzare la cultura tradizionale" per sostenere la comunità Masai di Laikipia nel processo di identificazione e documentazione delle proprie conoscenze ed espressioni culturali e per supportarla nella creazione di un archivio di questo patrimonio immateriale. L'archivio è considerato uno strumento fondamentale sia per trasmettere il PCI alle generazioni future, sia per proteggere gli interessi della comunità nel momento in cui il materiale dell'archivio (e.g. tradizioni, conoscenze ed espressioni culturali delle comunità) viene utilizzato da terzi.

Concretamente, il programma pilota dell'OMPI fornisce alle comunità gli strumenti tecnici e le competenze necessarie per creare una documentazione approfondita del proprio patrimonio. Allo stesso tempo, "Digitalizzare la cultura tradizionale" informa i membri delle comunità sui possibili usi di questo materiale e sulle questioni relative alla proprietà intellettuale, fondamentali in una prospettiva di salvaguardia del patrimonio della comunità e di sviluppo. Le nuove tecnologie introdotte dal progetto consentono infatti di registrare e digitalizzare le espressioni culturali in un'ottica di trasmissione, ma anche di riutilizzare facilmente questi documenti e materiali. Il rischio è quindi che soggetti esterni alla comunità si appropriino e sfruttino questo patrimonio secondo logiche di mercato.

## **Le origini**

Il progetto è nato per rispondere a una richiesta esplicita della comunità Masai di Laikipia, che nel 2006 aveva invitato l'OMPI e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro a visitare la comunità e il suo territorio. L'organizzazione della visita era stata facilitata da un gruppo di esperti nominati dal governo del Kenya impegnato ad elaborare nuove leggi e politiche per la protezione dei saperi tradizionali, delle risorse genetiche e del folklore.

La richiesta della comunità Masai era motivata dalla constatazione che molte espressioni culturali e conoscenze del gruppo, come musiche, spettacoli, narrazioni orali, stavano scomparendo. In particolare, una delle cause di questa perdita culturale era determinata dal fatto che le giovani generazioni non parlavano la lingua Masai, il cui insegnamento non era supportato dalle istituzioni scolastiche.

Preso atto della domanda della comunità Masai e delle specifiche necessità locali, l'OMPI ha contattato Peggy Bulger, direttrice dell'American Folklife Center (AFC). Il centro, con sede presso la Biblioteca del Congresso di Washington, ha un'esperienza riconosciuta nella creazione di scuole specializzate nella documentazione del patrimonio culturale ed è quindi stato coinvolto attivamente nell'elaborazione del progetto pilota. L'AFC ha successivamente contattato il Center for Documentary Studies (CDS) dell'Università Duke in Caroline del Nord e i due organismi hanno collaborato all'elaborazione di un programma adeguato di formazione.

## **Il progetto in pratica**

Nel settembre 2008 è stata avviata la prima fase del progetto, con una settimana di formazione presso l'American Folklife Center, destinata a due membri della comunità Masai, John Ole Tingoi e Ann Sintoyia Tome, e a Kipro Lagat, antropologo e curatore del Museo Nazionale del Kenya.

Il programma formativo elaborato dall'AFC e dal CDS tratta molteplici temi: la pianificazione di progetti, le tecniche di documentazione, i metodi di archiviazione digitale, la creazione e la gestione di database e siti web. Scopo della formazione è quindi non solo di aiutare le comunità autoctone a documentare il proprio patrimonio, ma anche di fornire le competenze per pianificare il lavoro di documentazione e di gestione, per conservare e valorizzare correttamente il materiale prodotto. Una parte del programma, gestita dall'OMPI, è infine focalizzata sulle questioni della proprietà intellettuale.

La seconda settimana di formazione è stata organizzata presso il Center for Documentary Studies e centrata sull'uso pratico di macchine fotografiche e videocamere. Lo scopo era di formare gli operatori al lavoro di campo, alla raccolta di dati e informazioni, alla creazione di documenti visuali, video e registrazioni. Diverse visite delle comunità locali hanno permesso ai tre protagonisti della formazione di mettere subito in pratica gli insegnamenti teorici e di cimentarsi nella produzione di video e altri documenti.

La seconda fase del progetto è stata avviata quasi un anno dopo questa prima fase, con la consegna alla comunità Masai di un computer, una macchina fotografica e un registratore e con una revisione dei metodi e delle tecniche di registrazione acquisiti. Questa seconda fase ha coinvolto, oltre alle tre persone che erano state formate negli Stati Uniti, altri due membri della comunità di Laikipia. Per

una settimana i partecipanti hanno individuato gli aspetti della vita culturale della comunità su cui desideravano concentrarsi, realizzato interviste e documentato questo lavoro con il supporto della strumentazione tecnica ricevuta. La ricerca si è focalizzata sui racconti orali delle donne, sul sistema educativo e sulle tradizioni musicali della comunità. I Masai si sono mostrati particolarmente interessati sia nel documentare gli elementi del PCI, sia nel documentare la trasformazione del loro modo di vivere e il conseguente impatto sociale, culturale, economico e ambientale. Le nuove tecnologie e la formazione ricevuta hanno subito mostrato la potenzialità di documentare in modo olistico la vita delle comunità, focalizzandosi non solo sulle cerimonie sacre, ma creando un legame tra le pratiche culturali e la vita quotidiana.

In una settimana di formazione e di lavoro, il gruppo ha prodotto circa 1000 immagini digitali e 6 ore di registrazioni. I materiali sono stati lasciati alla comunità per deciderne l'uso e avviare un progetto di archiviazione, mentre una copia dei documenti digitali è stata portata negli Stati Uniti per essere archiviata presso la Biblioteca del Congresso, in accordo con la comunità, consapevole di non disporre ancora del materiale tecnologico e delle competenze per assicurarne una conservazione efficace e sicura.

### **Prospettive future**

Il programma pilota dell'OMPI è nato da una domanda specifica della comunità Masai per rispondere a un bisogno pratico di documentare e conservare il proprio patrimonio immateriale. La richiesta della comunità è stata soddisfatta grazie a un complesso partenariato internazionale e alla mobilitazione di istituti esperti in differenti settori.

Queste due fasi iniziali del progetto hanno gettato le basi per un lavoro di archiviazione che dovrà proseguire grazie all'impegno della comunità e con il contributo delle istituzioni del Kenya. In particolare, i musei nazionali del Kenya sono responsabili di dare un adeguato supporto istituzionale al progetto e sono coinvolti, insieme alle comunità, nella valutazione dei risultati e nella progettazione delle fasi successive.

Il progetto è interessante perché offre nuove opportunità alle comunità autoctone che, da oggetti di studio etnografico, diventano responsabili di definire il proprio patrimonio, di documentarlo, di deciderne gli usi futuri, di proteggerlo e di trasformarlo.

### **Bibliografia**

American Folklife Center: <http://www.loc.gov/folklife/edresources/ed-indigenoustraining.html>, (consultato il 5 gennaio 2011).

Center For Documentary Studies, <http://cds.aas.duke.edu/courses/conted.html>, (consultato il 5 gennaio 2011).

Library of Congress, Intellectual Property Rights and Community Based Documentation, Video, Washington, DC. Disponibile on-line [81](http://www.loc.gov/folklife/edresources/ed-</a></p></div><div data-bbox=)

indigenoustraining.html, (consultato il 5 gennaio 2011).

Maasai Association, <http://www.maasai-association.org/maasai.html>, (consultato il 5 gennaio 2011).

OMPI: [http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article\\_0027.html](http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article_0027.html),  
[http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/fr/culturalheritage/pdf/digit\\_trad\\_cult.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/fr/culturalheritage/pdf/digit_trad_cult.pdf),  
(consultato il 5 gennaio 2011).

Shankar Guha, 2010. "From subject to producer: reframing the indigenous heritage through cultural documentation training", *International Journal of Intangible Heritage*, Vol. 5.

## **Scheda 2. Le licenze Creative Commons**

Le licenze Creative Commons (CC) rappresentano un'alternativa al modello del copyright e a quello del dominio pubblico. Il loro obiettivo è favorire l'accesso, la condivisione e il riuso di dati, informazioni e opere dell'ingegno, attraverso una regolamentazione adeguata. Il progetto si basa su un sistema di licenze che i detentori di diritti di copyright possono adottare per condividere le proprie opere. Le opportunità offerte da questo nuovo sistema acquisiscono un'importanza sempre più rilevante nella società attuale, dove informazioni e conoscenze sono riconosciute come risorse economiche strategiche e dove le nuove tecnologie ne permettono una diffusione immediata all'interno di comunità sempre più estese.

### **Creative Commons e PCI**

Nell'ambito della documentazione del PCI, le licenze CC possono essere utili per favorire l'accesso e il riuso dei dati e delle informazioni che costituiscono gli inventari del PCI.

I diversi strumenti analizzati, come photovoice e il sistema wiki di scrittura partecipativa, favoriscono la partecipazione democratica delle comunità nella raccolta e nell'elaborazione di dati e informazioni relativi al PCI. I documenti, le fotografie e i video prodotti grazie a questi strumenti partecipativi sono elementi fondamentali per la creazione degli inventari. Questi inventari sono fonti preziose di dati e informazioni che non dovrebbero essere considerati una proprietà privata dell'ente, della comunità o del singolo autore che li ha raccolti ed elaborati, ma un patrimonio dei cittadini. Si tratta di una ricchezza da rendere accessibile a tutti e da poter riutilizzare per nuovi scopi e progetti. Nonostante ciò, l'utilizzo e la diffusione degli inventari e degli elementi che li costituiscono sono spesso limitati da un complesso sistema di diritti di proprietà intellettuale. "Aprire" questi dati e informazioni per favorirne l'accesso e chiarire che possono essere liberamente riutilizzabili da chiunque è l'obiettivo dell'approccio *Open (Government) Data* (Morando 2011).

Perché rendere accessibile a tutti e riutilizzabili i dati e le informazioni contenuti negli inventari del PCI? Le ragioni alla base di questa condivisione sono molteplici. Da un punto di vista culturale, l'accesso e il riutilizzo di questi dati possono accrescere il livello di informazione e il capitale culturale, ossia l'insieme delle risorse culturali, delle persone che ne fruiscono. Le risorse raccolte negli inventari possono inoltre stimolare nuove ricerche e migliorare in generale la documentazione relativa al PCI. Sul piano sociale, la partecipazione alla creazione degli inventari e la possibilità di accedere alla documentazione realizzata può contribuire all'accrescimento del capitale sociale della comunità, inteso come quel legame che permette di rinforzare le relazioni all'interno di una struttura sociale e di migliorare le forme di collaborazione e cooperazione. Infine, in una prospettiva economica, questi dati possono essere utilizzati per sostenere nuove attività (e.g. creative, culturali, turistiche, commerciali), stimolando lo sviluppo economico di una determinata area geografica e creando nuovi posti di lavoro.

In generale, la condivisione degli inventari è resa possibile dal fatto che questi dati e informazioni sono spesso in formato digitale, quindi facilmente accessibili attraverso le nuove tecnologie.

## **La storia di Creative Commons**

L'organizzazione non-profit Creative Commons è nata nel 2001. Fondamentali per la creazione dell'organizzazione sono stati la volontà e l'impegno di Lawrence Lessig, docente presso la Stanford University. Le prime licenze CC sono state presentate a San Francisco nel corso del 2002. In Italia il progetto ha riscontrato immediatamente un notevole interesse e, dal 2003, è stato costituito un gruppo di lavoro per la traduzione e l'adattamento di queste licenze. Il gruppo è coordinato dal prof. Marco Ricolfi del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino. L'IEIIT-CNR è coinvolto nel progetto e fornisce prevalentemente consulenza linguistica e tecnologica. In Italia il progetto Creative Commons continua ad evolversi e il 27 novembre 2010, in occasione del quarto incontro nazionale di Creative Commons a Torino, sono state presentate le licenze CC 3.0 e alcuni progetti editoriali ed educativi rilasciati con licenza CC.

Scopo del progetto Creative Commons è lo sviluppo di licenze che permettano ai titolari di copyright di tutelare i propri diritti, ma allo stesso tempo di condividere le proprie opere, fonte originale per nuovi lavori creativi e innovativi. Un musicista può, ad esempio, servirsi delle licenze CC per rendere la sua musica disponibile a tutti gratuitamente, per usi non commerciali. Un professore può distribuire i propri scritti consentendone un uso illimitato, ma non commerciale. Un giovane illustratore può scegliere di consentire a tutti di copiare e distribuire il suo lavoro, con il solo obbligo di citazione della fonte, al fine di farsi conoscere e apprezzare da un pubblico più ampio.

Creative Commons nasce dall'idea che la creatività e l'innovazione si fondano su un ricco patrimonio culturale costituito dalle idee e dalle opere dei nostri predecessori. Questo patrimonio viene continuamente rivisitato, riusato, trasformato. Nella società attuale, le nuove tecnologie e internet hanno permesso di intensificare e sviluppare queste attività. Allo stesso tempo, la crescente espansione e complessità dei sistemi di copyright lascia sempre meno opere nell'ambito del dominio pubblico e rende sempre più difficile capire se sia possibile legalmente riusare e modificare il lavoro di altri. Le licenze CC si inseriscono quindi nell'ambito del sistema del copyright, con l'ambizione di ridurre le barriere alla creatività.

## **Creative Commons in pratica**

### **Le licenze**

Le licenze Creative Commons possono essere adottate da tutti gli artisti, docenti, giornalisti, creatori e istituzioni che desiderano condividere le proprie opere sulla base del modello "alcuni diritti riservati". A seconda delle proprie scelte ed esigenze, il detentore dei diritti può scegliere:

- di non autorizzare usi prevalentemente commerciali dell'opera (*Non commerciale, NC*);
- di non permettere la creazione di opere derivate (*Non opere derivate, ND*);
- nel caso in cui autorizzasse la creazione di opere derivate, di imporre l'obbligo di rilasciarle con la stessa licenza attribuita all'opera originaria (*Condividi allo stesso modo, Share-Alike, SA*).

Le sei licenze Creative Commons attualmente disponibili, sono basate su combinazioni diverse delle tre opzioni presentate:



#### Attribuzione (CC BY)

Questa licenza permette di distribuire, modificare e riutilizzare il lavoro dell'autore, anche per fini commerciali, con l'unico obbligo di citazione della fonte. Questa licenza è estremamente permissiva e raccomandata per favorire la massima diffusione e il riuso delle opere.



#### Attribuzione - Condividi allo stesso modo (CC BY-SA)

Questa licenza permette di distribuire, modificare e riutilizzare un'opera originale, anche per fini commerciali, con il solo obbligo di citare la fonte e di attribuire alle nuove creazioni la stessa identica licenza dell'opera originaria.



#### Attribuzione - Non opere derivate (CC BY-ND)

Questa licenza autorizza la redistribuzione, commerciale e non commerciale, senza autorizzare la creazione di opere derivate e con l'obbligo di citare la fonte.



#### Attribuzione - Non commerciale (CC BY-NC)

Questa licenza permette il riuso dell'opera originale, per fini non commerciali. Le nuove opere create devono quindi citare la fonte e non avere fini commerciali, ma non devono essere necessariamente diffuse attraverso questa stessa licenza.



#### Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo (CC BY-NC-SA)

Autorizza il riuso dell'opera, per fini non commerciali, con l'obbligo di citare la fonte e licenziando le nuove opere nello stesso identico modo.



Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate (CC BY-NC-ND)

Questa licenza autorizza solamente l'accesso all'opera e la condivisione con altri. Non autorizza la creazione di opere derivate e usi commerciali. Impone l'obbligo di citare la fonte. Si tratta della licenza più restrittiva tra quelle previste dal progetto Creative Commons.

Una nuova licenza, Creative Commons Zero (CCo) permette la diffusione e il riuso di dati, informazioni e opere creative senza alcuna limitazione, inserendo esplicitamente l'opera nel pubblico dominio.

Le sei licenze CC descritte sono inoltre valide in tutto il mondo; hanno durata equivalente a quella del diritto d'autore connesso all'opera e non sono revocabili.

### **Chi usa le licenze CC?**

L'uso delle licenze CC è sempre più necessario e più diffuso per favorire la condivisione e la diffusione di dati, informazioni e opere dell'ingegno, in particolare attraverso il web.

Alcuni esempi significativi di utilizzo di queste licenze sono:

- il portale della fotografia Flickr (<http://www.flickr.com/creativecommons>), dove gli utenti possono scegliere di far circolare e condividere le proprie fotografie associando specifiche licenze CC.
- Wikipedia, l'enciclopedia online gratuita, realizzata grazie alla collaborazione di tutti gli utenti. Wikipedia è liberamente modificabile: *“chiunque può contribuire alle voci esistenti o crearne di nuove. Ogni contenuto è pubblicato sotto licenza Creative Commons CC BY-SA e può pertanto essere copiato e riutilizzato adottando la medesima licenza”* (Wikipedia, 10 gennaio 2012).
- Il portale della Casa Bianca dove alcuni dati sono pubblicati, resi accessibili a tutti e dove è riconosciuta l'importanza di collaborare attivamente con tutti i cittadini per l'interesse pubblico: *“Our commitment to openness means more than simply informing the American people how decisions are made. It means recognizing that government does not have all the answers, and that public officials need to draw on what citizens know”* (President Barak Obama, 21 gennaio 2009).

### **Bibliografia**

Morando Federico, 2011. *Libro Bianco per il riuso dell'informazione del settore pubblico*, EVPSI. Disponibile on-line: <http://www.evpsi.org/librobianco>.

Fitzgerald Anne & Kylie Pappalardo, 2009. *Creative Commons and Data*, Australian National Data

Service.

Van Eechoud Mireille & Brenda Van Der Wal, 2008. *Creative Commons Licensing for Public Sector Information: Opportunities and Pitfalls*, Amsterdam, Institute for Information Law, University of Amsterdam.

Creative Commons: <http://creativecommons.it/>, consultato il 15 ottobre 2011.

Creative Commons: <http://creativecommons.org/>, consultato il 15 ottobre 2011.

Creative Commons: [http://wiki.creativecommons.org/Case\\_Studies/Whitehouse.gov](http://wiki.creativecommons.org/Case_Studies/Whitehouse.gov), consultato il 10 gennaio 2012.

Wikipedia: [http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina\\_principale](http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale), consultato il 10 gennaio 2012.

### **Scheda 3. Wu Ming Foundation**

Wu Ming è un gruppo di scrittori nato nel gennaio 2000, in seguito alle esperienze del progetto Luther Blissett e alla pubblicazione del romanzo *Q*. “Wu - Ming” significa, in cinese, “senza nome” oppure “cinque nomi” (cinque sono i membri del gruppo) a seconda di come viene pronunciata la prima sillaba. Come spiegato dai Wu Ming sul loro sito internet (<http://www.wumingfoundation.com/italiano/libri.html>), il nome è stato scelto sia per rendere omaggio alla dissidenza – in Cina questa espressione viene infatti usata come firma dai cittadini che chiedono democrazia e libertà d’espressione – sia come segno di rifiuto verso l’attuale sistema di mercato editoriale che tende a trasformare l’autore in star.

Dal 2000, Wu Ming ha pubblicato numerosi romanzi di successo, tra cui *54*, *Manituana* e *Altai*, e diversi altri libri scritti collettivamente o da singoli membri del gruppo. Per favorire la libera circolazione delle proprie opere, stimolare nuove idee e progetti e contro le logiche di mercato e di copyright, tutti i libri dei Wu Ming possono essere scaricati gratuitamente dal sito del gruppo e riportano la seguente dicitura: “Si consente la riproduzione parziale o totale dell’opera e la sua diffusione per via telematica, purché non a scopi commerciali e a condizione che questa dicitura sia riprodotta.”

#### **Laboratori di scrittura collettiva**

Oltre al complesso lavoro di scrittura e pubblicazione delle opere create collettivamente dai 5 membri del gruppo, Wu Ming ha sperimentato, dal 2000, nuovi modi di creare, di condividere e di mettersi in relazione con i suoi lettori e nuovi potenziali autori. I laboratori di scrittura collettiva, descritti sul sito internet del gruppo (<http://www.wumingfoundation.com/italiano/comunitari.htm>), sono esperienze innovative di creazione collettiva, realizzate anche grazie al supporto dei servizi web che permettono di seguire e partecipare allo sviluppo delle opere.

#### **La ballata del Corazza**

Il progetto “La ballata del Corazza”, iniziato nell’aprile 2003, parte da una storia (versione 1.0.0) scritta da Wu Ming 2 e *opensource*, che può quindi essere scaricata e liberamente modificata da tutti.

Il punto di riflessione iniziale di Wu Ming è che “le storie sono di tutti”. Ogni storia è scritta in una lingua, in un codice, che permette all’utente di leggerla e potenzialmente anche di interagire con essa, di modificarla. Nonostante ciò sono pochi i lettori che oltre a leggere, annotare, sottolineare, cercano di riscrivere la storia, di arricchirla con propri commenti e idee. “In breve, un patrimonio molto vasto di idee – cioè possibili ‘miglioramenti’ per la storia stessa – si volatilizzano e scompaiono.”

### **In pratica**

Nel 2003 l'Istituto Trentino di Cultura contatta i Wu Ming e gli propone di scrivere un racconto di dieci cartelle ispirato a uno degli affreschi del *Ciclo dei Mesi* della Torre Aquila. Il racconto sarebbe poi stato letto pubblicamente da un attore, "accompagnato da una colonna sonora composta per l'occasione e da un video ispirato alla storia."

Wu Ming 2 scrive la prima versione del racconto che viene pubblicata e messa a disposizione di tutti sul sito del gruppo.

"Bene. La sfida è lanciata. La creazione è sempre collettiva. Il genio individuale non esiste. Aiutateci a dimostrarlo ancora una volta. Tutta la teoria del mondo non vale un singolo esempio pratico."

Chiunque può scaricare il racconto, leggerlo, reagire, riscrivere, commentare, approfondire, ampliare l'opera iniziale. Tutte queste idee e proposte vengono raccolte da Wu Ming, integrate, rielaborate fino ad arrivare a pubblicare "una nuova versione 'ufficiale' della storia." A questa versione ne seguono altre, sempre pubblicate sul sito.

### **I risultati**

I risultati del progetto sono molteplici. Grazie alla formula copyleft è stato possibile, a partire dall'opera originale, pubblicare nuove versioni de "La ballata del Corazza" arricchite con i commenti e i suggerimenti dei lettori-autori; leggere il racconto durante la trasmissione radiofonica "The Elements", in onda su Radio Città del Capo di Bologna (96.3 mhz, [www.radiocittadelcapo.it](http://www.radiocittadelcapo.it)); pubblicare il fumetto di Onofrio Catacchio e Wu Ming 2 tratto dal racconto iniziale (marzo 2005); e infine realizzarne l'adattamento teatrale di Viviano Vannucci.

Questi risultati mostrano la forza della creazione collettiva e come le storie, le tradizioni, le espressioni culturali siano materia originale, che permette ad altri di creare, di ricreare, di trasformare e di trasmettere.

### **Bibliografia**

Wu Ming: <http://www.wumingfoundation.com/index.htm>, (consultato il 10 gennaio 2012)

Wu Ming, laboratori di scrittura collettiva: <http://www.wumingfoundation.com/italiano/comunitari.htm>, (consultato il 10 gennaio 2012)

#### **Scheda 4. I *savoir-faire* della pietra a secco**

La pietra a secco (*pierre sèche*) è una tecnica di costruzione in cui gli elementi che costituiscono la struttura da realizzare vengono sistemati l'uno vicino all'altro senza l'ausilio di malta di calce. I materiali utilizzati sono tradizionalmente pietre di provenienza locale, reperite in piccole cave aperte in prossimità dei cantieri, nella fase di aratura dei terreni o in zone rocciose. Attualmente i materiali locali sono sempre meno impiegati sia per motivi economici, sia a causa di regolamenti regionali e nazionali che impediscono l'apertura di piccole cave per usi specifici. Le pietre sono quindi fornite da cave autorizzate che hanno un impatto ecologico ben più importante di quello che avrebbero le micro-cave temporanee, situate nelle vicinanze dei luoghi di costruzione.

Questa tecnica costruttiva è utilizzata per la realizzazione di muri di sostegno, muri di abitazioni, capanne, strati di fondazioni stradali, rifugi ed altre strutture ed è diffusa in diverse aree geografiche in tutto il mondo.

Sin dalla preistoria l'uomo ha impiegato queste tecniche per costruire rifugi. Nel corso dei secoli questi *savoir-faire* e competenze si sono evoluti per rispondere a bisogni ed usi sempre più precisi ed ambiziosi. L'introduzione di queste tecniche costruttive in agricoltura, per il terrazzamento di terreni altrimenti difficilmente coltivabili, sono documentate a partire dall'età romana.

Al giorno d'oggi, muri e terrazzamenti, piccoli rifugi, sentieri di montagna e strade testimoniano l'importanza che questa tecnica costruttiva ha avuto nel passato. In tutto il Mediterraneo si trovano aree in cui i terrazzamenti hanno giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'agricoltura e quindi dell'economia (e.g. le Cinque Terre in Liguria e il dipartimento della Vaucluse in Francia).

Nel corso del XX secolo, l'espansione industriale e urbana, l'abbandono delle campagne, l'affermarsi di nuovi stili di vita e la definizione di nuove priorità economiche e sociali hanno portato all'abbandono di molte zone coltivate a terrazzamenti e alla costruzione di abitazioni e strade moderne dove l'uso della tecnica della *pierre sèche* è stato progressivamente ridotto. Di conseguenza, si è verificata una perdita dei *savoir-faire* e delle conoscenze che sono alla base di tali tecniche costruttive. Nonostante questa progressiva perdita di *savoir-faire*, negli anni Ottanta, grazie all'impegno e alla volontà degli abitanti di alcune regioni caratterizzate dalla presenza di strutture in pietra a secco, è stato avviato un processo di recupero di queste tecniche costruttive e una rivalorizzazione di questo patrimonio culturale materiale e immateriale.

Il caso della *pierre sèche* nel dipartimento della Vaucluse, che sarà illustrato in questa scheda, è esemplificativo di altre esperienze che si sono diffuse a livello europeo e che sono riuscite attraverso il dialogo e la collaborazione di tutti gli attori interessati a far nascere processi sinergici per la salvaguardia di questo patrimonio.

#### **Perché salvaguardare?**

Il recupero della tecnica costruttiva in pietra a secco è oggi fondamentale per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del dipartimento della Vaucluse, in una prospettiva di sviluppo sostenibile (CMA Vaucluse, 2011).

Le strutture in pietra a secco sono testimonianze materiali della storia della regione e di un *savoir-faire* ancestrale che è stato trasmesso da una generazione all'altra, sapendosi adattare a nuovi

bisogni e circostanze. Molte di queste costruzioni sono state inventariate da associazioni locali e nazionali e costituiscono un patrimonio culturale da conservare. Muri a secco, capanne e strade di villaggi di montagna in pietra rappresentano un elemento di identità territoriale importante per chi abita in questa regione. Come affermato in un rapporto della Camera dei mestieri e dell'artigianato della Vaucluse (CMA Vaucluse, 2011): "Pour nous, la pierre sèche rassemble, c'est un bon ciment pour lier les hommes !"<sup>15</sup>. La *pierre sèche* è un elemento di identità per gli abitanti della regione e l'attaccamento a questo patrimonio, l'azione comune per la sua salvaguardia sono fattori di rafforzamento del capitale sociale.

Se restaurato e valorizzato correttamente, questo patrimonio culturale può diventare una risorsa per lo sviluppo turistico ed economico del territorio. Tale processo è stato senz'altro sostenuto e rinforzato dall'iscrizione sulla lista del patrimonio mondiale dall'Unesco di diversi siti caratterizzati da paesaggi culturali e rurali con forte presenza di strutture in pietra secca (e.g. Le Cinque Terre).

Da un punto di vista ambientale, questa tecnica costruttiva si adatta perfettamente ad usi e circostanze diversi e alle caratteristiche del terreno, di cui favorisce il drenaggio. Inoltre, ricerche e studi svolti presso l'*École Centrale* di Lione hanno permesso di confrontare i cicli di vita delle strutture realizzate in cemento e in pietra a secco e mostrato i vantaggi economici delle tecniche tradizionali, in particolare nelle costruzioni fino a tre metri di altezza.

### **La *pierre sèche* nel dipartimento della Vaucluse**

Il dipartimento della Vaucluse è caratterizzato dalla presenza capillare di costruzioni in pietra a secco, che testimoniano il ruolo centrale di queste tecniche costruttive per lo sviluppo economico e sociale della regione.

Negli anni Ottanta, gli abitanti di questo dipartimento, abituati a vivere in villaggi dove la *pierre sèche* è un elemento costruttivo predominante e in un territorio fortemente antropizzato per la presenza di terrazzamenti, strade e rifugi in pietra, si sono resi conto che questo patrimonio si stava progressivamente deteriorando e stava scomparendo. La *pierre sèche* è per gli abitanti di questo dipartimento un patrimonio culturale che caratterizza il territorio e la sua storia. È un bene comune che appartiene a tutti: non solo ai proprietari di costruzioni in pietra a secco, non solo ai costruttori che usano abilmente questi *savoir-faire* tradizionali per costruire e restaurare muri strade e altre strutture, ma all'intera comunità per cui questo patrimonio costituisce un legame sociale che unisce tutti i suoi membri. Consapevoli dell'importanza di queste costruzioni come elemento di identità culturale, come fattore di coesione sociale, come catalizzatore di attività economiche legate al turismo e infine come fattore per lo sviluppo sostenibile, gli abitanti del dipartimento si sono organizzati per salvaguardare questo patrimonio.

La prima reazione è stata quella di organizzare eventi per far conoscere queste tecniche ancestrali agli abitanti dei villaggi e in particolare ai giovani. Nel corso degli anni Ottanta sono stati organizzati, in modo informale e spontaneo, dimostrazioni, corsi estivi e progetti didattici con le scuole. Gli abitanti del dipartimento, abili nella costruzione di muri e altre strutture in pietra a secco, hanno così trasmesso le loro conoscenze a giovani, famiglie e bambini. Queste prime esperienze hanno cominciato a diffondersi in tutto il dipartimento e a ripetersi con regolarità, di

---

<sup>15</sup> Traduzione dell'autore: "La pietra a secco ci tiene insieme, è un buon cemento per unire gli uomini".

anno in anno.

Nel 1983 è stata creata l'associazione *Pierre Sèche en Vaucluse* che ha saputo stimolare l'interesse comune di abitanti e professionisti del settore per queste strutture in pietra a secco, testimonianze di una cultura agricola e pastorale la cui scomparsa è stata accelerata dallo sviluppo economico e industriale. L'obiettivo dell'associazione è stato sin dall'inizio quello di conoscere, informare, proteggere, restaurare e valorizzare. La sua attività è quindi particolarmente diversificata: dall'inventario delle strutture esistenti, all'organizzazione di manifestazioni, corsi ed eventi relativi alla *pierre sèche*, dal restauro dei muri e delle strutture esistenti, alla valorizzazione culturale e turistica di queste costruzioni e del territorio circostante con percorsi e progetti specifici.

Queste prime attività nate localmente nel corso degli anni Ottanta hanno spinto i professionisti del settore ad organizzarsi in associazioni per sostenere insieme lo sviluppo di un'attività riconosciuta dalla comunità e di cui essi stessi sono portatori, in quanto detentori di *savoir-faire* ancestrali, da trasmettere alle generazioni successive. Nel 2002 sono state create l'associazione *Artisans Bâisseurs en Pierres Sèches* e l'associazione *Murailleurs de Provence* grazie alla volontà di alcuni professionisti che condividono una passione per la pietra a secco, un senso estetico per le strutture realizzate, un desiderio di trasmettere i propri *savoir-faire* e le regole del mestiere. Oltre alla perdita materiale del patrimonio costruito, uno dei rischi attuali è che persone non competenti si improvvisino nel restauro e nella costruzione in *pierre sèche*, senza rispettare i criteri di qualità propri di questa pratica e deteriorando quindi i *savoir-faire* trasmessi da generazioni. Obiettivo delle due associazioni è anche quello di informare non solo gli abitanti del dipartimento e i proprietari di costruzioni in pietra a secco, ma anche i decisori politici sull'importanza di avviare cantieri pubblici e di scegliere di conservare e di costruire nuove strutture in pietra piuttosto che di sostituirle con moderne costruzioni in cemento. In questi anni, i professionisti della costruzione in pietra a secco si sono impegnati attivamente nella salvaguardia di questo mestiere, consapevoli che questa pratica ha un avvenire: le tecniche di costruzione tradizionali si adattano perfettamente al territorio e alle sue caratteristiche, usano materiali locali e hanno una durata superiore a quella del cemento, inserendosi quindi in una logica di sviluppo sostenibile. Gli artigiani del settore si sono resi conto che collaborare, invece che essere in competizione con altri artigiani, può migliorare la situazione di tutti e permettere loro di raggiungere nuovi traguardi.

Tali esperienze hanno contribuito a riconoscere e valorizzare il ruolo del muratore e costruttore di muri in pietra a secco a livello locale. Questi artigiani sono oggi reputati custodi di un *savoir-faire* ancestrale e contribuiscono a restaurare e conservare il patrimonio culturale del dipartimento e la sua identità.

### **Il supporto di altri organismi**

La Camera regionale dei mestieri e dell'artigianato (CMA), la Confederazione dell'artigianato e delle piccole imprese di costruzione (CAPEB) e l'istituto dei *Compagnons du Devoir* (associazione francese impegnata nella trasmissione dei mestieri artigianali) hanno progressivamente riconosciuto l'importanza di queste azioni locali e hanno quindi iniziato a sostenerle creando una sinergia con le comunità portatrici di questo patrimonio.

L'attività degli abitanti e dei professionisti del settore è stata sin dalla fine degli anni Novanta

sostenuta e incoraggiata da una politica efficace e determinata della CMA, un organismo pubblico, attivo a livello locale, con un ruolo di sostegno e di accompagnamento per gli artigiani e le piccole imprese.

Nel giugno del 2001, un incontro pubblico con i costruttori in pietra a secco presso la CMA della Vaucluse ha permesso di comprendere i bisogni dei professionisti in termini di sviluppo economico di questa attività. Dall'incontro è emerso che il mestiere del costruttore in pietra a secco, in Francia, non risulta nel repertorio dei mestieri e resta una pratica poco conosciuta e valorizzata. I professionisti sono spesso classificati come muratori non specializzati, anche se questa definizione è molto impropria se riferita alla costruzione di muri a secco. Mancano formazioni ufficiali al mestiere e nonostante ciò esistono persone che praticano e vivono di questa attività e giovani che desiderano formarsi in tale ambito.

La CMA della Vaucluse ha saputo, nel corso degli anni, restare all'ascolto dei professionisti e del territorio e dare vita, in collaborazione anche con altri organismi, ad attività di studio, di sostegno e di valorizzazione che i professionisti e gli abitanti della Vaucluse, da soli, non sarebbero stati in grado di realizzare.

Un progetto importante è stato quello di creare un inventario degli artigiani e delle imprese specializzati nella costruzione di muri a secco in Francia, costantemente aggiornato, e una serie di inventari del patrimonio esistente, in collaborazione con il parco regionale di Cévennes. Gli inventari del patrimonio in pietra secca permettono di valutare lo stato di conservazione di queste strutture e dei relativi savoir-faire, di documentarlo e di prendere atto del progressivo degrado nel corso degli anni. Questi censimenti sono stati la base per lo sviluppo di successivi progetti orientati a far conoscere, proteggere e valorizzare questo patrimonio e i suoi *savoir-faire*.

Il lavoro di ricerca e di documentazione della CMA, dei professionisti della *pierre sèche* e di altri organismi hanno portato alla pubblicazione di documenti che permettono di valutare oggettivamente l'impiego di questa tecnica in termini economici e come fattore per lo sviluppo sostenibile, oltre che di ampliare le conoscenze relative a questa pratica grazie al lavoro congiunto di professionisti, ingegneri e altri esperti. Il programma Restor (*RESTauration des Ouvrages de soutènement en pierre sèche*), coinvolgendo vari partner tra cui l'École Centrale di Lione, la direzione centrale degli affari culturali di Rhône Alpes (DRAC RA) e il Parco nazionale regionale del Verdon (PNRV), ha contribuito ad approfondire e ampliare la problematica della salvaguardia delle strutture in pietra a secco attraverso ricerche scientifiche e tecniche. In particolare, nel 2008, è stata pubblicata una guida metodologica per la realizzazione di muri in pietra a secco destinata ai professionisti e pensata per informare coloro che devono prendere decisioni relative al restauro e alla costruzioni di muri a secco. Il libro, *Guide de bonnes pratiques de construction de murs de soutènement en pierre sèche*, è stato realizzato con la collaborazione di molteplici organismi e associazioni di professionisti: DCASPL, CAPEB, *Artisans Bâisseurs en Pierres Sèches*, *Muraillers de Provence*, CMA, il Parco Naturale di Cévennes, e alcuni istituti di ricerca.

### **Un riconoscimento a livello nazionale**

Nel 2010 l'attività congiunta delle istituzioni locali e delle associazioni di professionisti ha portato alla creazione di un corso di formazione al mestiere della pietra a secco. Questo percorso formativo

è stato ufficialmente riconosciuto dalla Commissione Nazionale competente il 4 marzo 2010. Il percorso formativo permette di rilasciare un certificato di qualifica professionale (CPQ) per operai specializzati nella tecnica della pietra a secco. Questo certificato garantisce la qualifica degli artigiani formati ed è un passo fondamentale per la trasmissione di questo mestiere e dei suoi savoir-faire.

### **Una rete europea**

Le costruzioni in pietra secca sono comuni a molti Stati e territori in tutto il mondo. Molteplici programmi europei e progetti sono stati avviati negli ultimi dieci anni per creare e rinforzare una rete europea di Paesi, organismi e professionisti attivi per la salvaguardia di questo patrimonio e dei suoi mestieri. REPPIS (rete europea dei paesi della pietra a secco), REPS (rete europea della pietra a secco) et *Carrefour européen de la pierre sèche* sono solo alcuni di questi programmi che hanno l'obiettivo comune di dare una rilevanza internazionale agli sforzi condotti dalle comunità, dai professionisti e da altri organismi a livello locale.

### **Conclusione**

Il caso della *pierre sèche* nel dipartimento della Vaucluse mostra come la salvaguardia di questo patrimonio comune debba innanzitutto partire da una presa di coscienza della comunità riguardo alla sua importanza. Riconoscere il patrimonio come tale è il primo passo per un'azione efficace di salvaguardia.

In secondo luogo, il lavoro congiunto di molteplici attori a livello locale, regionale, nazionale e internazionale può dare vita a progetti e raggiungere risultati che non sarebbero possibili con i soli sforzi degli abitanti e dei professionisti del settore. L'eterogeneità degli attori coinvolti ha permesso di avviare progetti in vari ambiti e con obiettivi diversi: inventoriare, documentare, sensibilizzare, informare, sviluppare un mercato pubblico e privato per gli artigiani e le imprese, restaurare, proteggere, costruire in un'ottica di sviluppo sostenibile e valorizzare sono alcuni degli obiettivi perseguiti. È fondamentale che gli attori e gli organismi coinvolti acquisiscano nel tempo nuove conoscenze e competenze che li portino a riflettere e a definire progetti sempre più ambiziosi di salvaguardia. Come sottolineato nel rapporto annuale della CMA (2011) è importante che tutti collaborino in base alle proprie competenze, al proprio territorio, alle proprie reti e risorse per conoscere e far conoscere: in altre parole, per salvaguardare questo mestiere.

Infine, un elemento che emerge dallo studio di questo caso è la capacità di dare una rilevanza globale ad uno sforzo collettivo locale. La creazione di una rete europea di Paesi, associazioni e professionisti permette di creare sinergie nuove e avviare progetti originali. Attraverso la preservazione di un patrimonio locale e dei suoi *savoir-faire* si sono raggiunti obiettivi ancora più ambiziosi come lo sviluppo economico di una filiera e la tutela dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

### **Bibliografia**

DCASPL, CAPEB, ABPS, Murailleurs de Provence, CBPS, CMA84, PN Cévennes, ENTPE, 2008.  
*Guide de bonnes pratiques de construction de murs de soutènement en pierre sèche*, CAPEB.

CMA Vaucluse, 2011. *La pierre sèche: bilan et perspectives*. Disponible on-line: <http://www.cm-avignon.fr/PDF/Service%20Eco/Pierre%20Seche%20CMA84/PIERRE%20SECHE%20bilan%20%20perspectives.pdf>, (consultato il 7 dicembre 2011).

Cominelli Francesca, 2010. “Pierre sèche: Vincent Mougel”, *Fiche d’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France*, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication.

ABPS: <http://www.pierreseche.fr>, (consultato il 20 dicembre 2011).

Association Pierre Sèche en Vaucluse: <http://www.pierre-seche-en-vaucluse.fr/contact.php>, (consultato il 20 dicembre 2011).

CMA Vaucluse : <http://www.cm-avignon.fr>, (consultato il 20 dicembre 2011).

## **Scheda 5. EPV - Imprese del Patrimonio Vivente “Entreprises du Patrimoine Vivant”**

“Entreprises du Patrimoine Vivant”, EPV, è un marchio del Ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria francese, attribuito alle imprese che detengono saperi artigianali e industriali di eccellenza. Istituito dalla legge a favore delle piccole e medie imprese del 2 agosto 2005 (art. 23), questo marchio rappresenta una tappa fondamentale nel processo di riconoscimento e valorizzazione dei mestieri artigianali in Francia e il tentativo di mettere l’accento sul carattere immateriale di queste attività, sui saperi, sui *savoir-faire*, sulle persone che li detengono e sull’importanza della trasmissione.

### **Storia**

Per molto tempo i mestieri artigianali, manuali, sono stati oggetto di un processo di devalorizzazione. Tuttavia, la loro importanza è oggi riconosciuta sul piano economico, culturale, sociale e in termini di sviluppo sostenibile.

I mestieri artigianali e di design industriale in Italia rappresentano 520 700 posti di lavoro. Questi dati includono non solo i lavoratori direttamente coinvolti nell’attività creativa e di produzione (345 900 posti di lavoro), ma anche quelli impegnati nella promozione e distribuzione di tali prodotti (Santagata 2009). Questi mestieri si fondano su *savoir-faire* che si sono trasformati nel tempo, adattandosi e rispettando le condizioni ambientali e locali, per rispondere in modo sempre più conveniente ai bisogni della società. Hanno un ruolo culturale e sociale rilevante, messo recentemente in rilievo dalle Convenzioni Unesco sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 e sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005. Tali Convenzioni riconoscono i saperi artigianali come elementi del PCI e come fonte di diversità culturale.

Il marchio EPV è stato istituito in Francia dall’articolo 23 della legge a favore delle piccole e medie imprese del 2 agosto 2005. È attribuito dal Ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria come segno distintivo alle imprese che detengono dei saperi artigianali e industriali di eccellenza. La creazione del marchio EPV si inserisce quindi in una dinamica di riconoscimento e valorizzazione di questi mestieri.

### **Perché creare il marchio EPV?**

Le imprese a cui viene riconosciuto questo marchio in segno di eccellenza, oltre a godere di un riconoscimento nazionale e ad acquisire una notevole notorietà, possono beneficiare di aiuti finanziari volti a favorire l’innovazione e la trasmissione dei saperi detenuti.

- Identificare e conoscere i saperi artigianali

Il marchio EPV consente innanzitutto di identificare le imprese che detengono un *savoir-faire* artigianale, il cui valore economico e culturale è riconosciuto. Il marchio permette quindi di far conoscere l’impresa, la sua storia, il suo mestiere e i suoi saperi tradizionali, ripresi o trasmessi con continuità, a un pubblico più ampio, locale, nazionale e internazionale.

Il sito internet ([www.patrimoine-vivant.com](http://www.patrimoine-vivant.com)) presenta, per ogni impresa riconosciuta EPV, una breve descrizione, dei documenti fotografici che illustrano l'attività svolta e dei riferimenti bibliografici.

Riconosciute come custodi di un patrimonio culturale immateriale importante, molte imprese sviluppano attività culturali collaterali a quella principale di produzione, per far scoprire a nuovi pubblici la storia, il mestiere e i prodotti realizzati. Tra le attività svolte, le principali riguardano le visite degli atelier, la creazione di musei d'impresa e di spazi espositivi e l'istituzione di fondazioni che promuovono, sul piano culturale, il mestiere dell'impresa.

Da un punto di vista prettamente commerciale, le imprese a cui è attribuito questo riconoscimento posso servirsene come garanzia della qualità della propria attività e dei propri prodotti presso singoli consumatori, altre imprese e amministrazioni pubbliche. Il marchio EPV contribuisce sensibilmente ad aumentare la visibilità delle imprese e quindi a sviluppare nuovi settori e mercati (ISM 2011).

- Favorire l'innovazione

Le imprese che ricevono questo marchio hanno la possibilità di beneficiare di una detrazione fiscale pari al 15% delle spese sostenute per la creazione di nuovi prodotti o processi produttivi. Questo aiuto finanziario ha l'obiettivo di sostenere l'impresa, custode di *savoir-faire*, nel suo processo di trasformazione e adattamento a nuove condizioni, nuovi gusti e nuovi territori.

- Trasmettere un patrimonio culturale immateriale

La trasmissione dei saperi tradizionali è un aspetto centrale della salvaguardia del PCI, poiché la formazione iniziale a questi mestieri è spesso insufficiente o inesistente (INMA 2010). La formazione continua, in impresa, realizzata da professionisti affermati è l'unico modo per assicurare una completa trasmissione dei *savoir-faire*. Le imprese che ottengono il marchio EPV possono usufruire di una riduzione fiscale pari a 2 200 euro per ogni apprendista formato. Questo aiuto economico ha l'obiettivo di sostenere concretamente la trasmissione del *savoir-faire*, elemento centrale dell'attività artigianale. Le imprese, spesso di piccole dimensioni, riscontrano infatti grandi difficoltà nella formazione di nuovo personale. La specificità dei *savoir-faire* praticati richiede inoltre periodi di apprendistato molto lunghi e un investimento non solo in termini di personale, ma anche di materiali e strutture.

### **Le imprese EPV**

Dall'istituzione del marchio EPV nel 2005, sono 874 le imprese francesi che hanno ottenuto questo riconoscimento (ISM 2011).

Si tratta prevalentemente di piccole e medie imprese, di cui il 58 % ha meno dieci lavoratori salariati. Il 23 % delle imprese è stato creato prima del 1900 e il 20 % tra il 1900 e il 1950. Nei prossimi cinque anni, il 15 % di queste imprese dovrà affrontare il problema della trasmissione, non solo del *savoir-faire* detenuto, ma anche dell'impresa stessa, delle sue strutture, dei macchinari, degli utensili e della rete di clienti (ISM 2011).

Le imprese EPV impiegano più di 35 000 persone e il fatturato annuo complessivo realizzato è pari a 8,6 miliardi di euro. Le imprese che hanno ricevuto il marchio EPV sono principalmente localizzate nelle seguenti regioni: Île-de-France, Rhône-Alpes, PACA e Limousin. Più del 73 % di queste realizza una parte del proprio fatturato all'estero. L'attività di esportazione è l'attività principale in termini di fatturato per il 16 % delle imprese EPV (ISM 2011).

### **EPV in pratica**

Il marchio EPV può essere attribuito alle imprese che esercitano un'attività di produzione, trasformazione o di restauro. Non è compatibile con i marchi rilasciati per i prodotti agro-alimentari.

Per poter richiedere il marchio EPV, le imprese devono rispondere ai seguenti criteri.

- Detenere un patrimonio economico specifico, che può essere sia materiale sia immateriale. Nel primo caso è costituito da strutture produttive, documenti rari, archivi, modelli. Nel secondo caso si tratta di diritti di proprietà intellettuale, che l'impresa detiene sui propri prodotti, servizi o strutture di produzione, o di un nome o una marca noti almeno sul piano regionale, a cui è associata una rete di clienti specifica.
- Possedere un *savoir-faire* raro, riconosciuto, esclusivo o detenuto da un numero ristretto di imprese. Può trattarsi di un *savoir-faire* che non può essere trasmesso nell'ambito di percorsi formativi normali, ma solo all'interno dell'impresa stessa, e che richiede una formazione complessa per cui è difficile assumere persone altamente qualificate.
- Essere riconosciuta per la sua importanza culturale, che dipende dal valore storico e architettonico delle sue strutture, delle attrezzature produttive o dalla natura dei prodotti e dei servizi offerti, a livello locale, nazionale o internazionale.

Le procedure di attribuzione del marchio EPV sono svolte dalla Commissione nazionale delle imprese del patrimonio vivente, le cui funzioni di segreteria sono assicurate dall'Istituto superiore dei mestieri (*Institut Supérieur des Métiers*, ISM).

Le imprese inviano la propria candidatura all'ISM che prepara un rapporto di valutazione, successivamente trasmesso alla Commissione nazionale delle imprese del patrimonio vivente. Tale rapporto include il parere della Camera del commercio e dell'industria o della Camera dei mestieri e dell'artigianato, quello dei servizi regionali dello Stato e infine quello dell'Istituto nazionale dei mestieri d'arte (INMA) per le imprese di artigianato artistico.

La Commissione nazionale esamina il rapporto ed esprime il proprio parere. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Segretario di Stato responsabile del commercio, dell'artigianato, delle piccole e medie imprese, del turismo, dei servizi, delle professioni liberali che attribuisce il marchio all'impresa. L'impresa riceve quindi una comunicazione ufficiale del Ministro che attesta l'attribuzione del marchio, per una durata di 5 anni.

## **Bibliografia**

Dumas Catherine, 2009. *Les métiers d'art, d'excellence et du luxe et les savoir-faire traditionnels: l'avenir entre nos mains*, Rapporto per il Primo Ministro, Paris.

INMA, 2010. *Inventaire des Métiers d'Art Rares*, Rapporto finale per Ministère de la Culture et de la Communication, Paris.

ISM, 2011. *Dossier de presse Entreprise du Patrimoine Vivant*. Disponibile on-line: [http://www.patrimoine-vivant.com/sites/default/files/press/3550/epv\\_dossier\\_presse\\_2011\\_hd.pdf](http://www.patrimoine-vivant.com/sites/default/files/press/3550/epv_dossier_presse_2011_hd.pdf), (consultato il 10 novembre 2011).

EPV: <http://www.patrimoine-vivant.com/>, (consultato il 10 novembre 2011).

Santagata Walter, (a cura di), 2009. *White Paper on Creativity*, Università Bocconi Editore, Milano.

Sennett Richard, 2008. *The Craftsman*, Penguin Books, Londra.

# La partecipazione delle comunità al diritto internazionale

---

di Sabrina Urbinati\*

## Introduzione

Nel contesto dell'ordinamento giuridico internazionale solo gli Stati e le Organizzazioni internazionali hanno personalità giuridica e quindi possono legittimamente creare obblighi e diritti reciproci. Tale attività è concretizzata attraverso l'adozione di trattati o convenzioni internazionali, di strumenti per la loro applicazione<sup>16</sup>, di dichiarazioni e raccomandazioni. Nel regolare i loro rapporti, tramite la stipula di trattati o convenzioni internazionali, strumenti vincolanti per gli Stati parte agli stessi, e l'adozione di regole per la loro applicazione, tali soggetti influiscono inevitabilmente su altri portatori di interessi, che però non sono riconosciuti dal diritto internazionale. Con l'adozione di dichiarazioni e di raccomandazioni, benché questi strumenti non siano considerati vincolanti, gli Stati e le Organizzazioni internazionali esprimono quanto meno un

---

\* Per il contributo nell'attività di ricerca, su cui si fonda questo studio, l'autrice ringrazia la Dott.ssa Benedetta Ubetazzi (Ricercatore di diritto internazionale all'Università di Macerata e Research Fellow, Vom Humboldt Foundation Fellowship for Experienced Researchers (Host Institute: Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich)).

<sup>16</sup> Ci si riferisce a strumenti che servono ad illustrare agli Stati e alle loro amministrazioni interne i mezzi tramite i quali dare una corretta applicazione ai trattati internazionali. Si prendano come riferimento le *Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (di seguito: *Operational Directives Intangible*), elaborate nell'ambito della *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, le *Operational Guidelines to the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (di seguito: *Operational Guidelines Cultural Diversity*), adottate nell'ambito della *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* e le *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention* (di seguito: *Operational Guidelines World Heritage*), elaborate nell'ambito della *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, che sono parte dell'appendice al presente studio.

auspicio per il futuro e quindi possono produrre degli effetti sui suddetti portatori di interessi. Tuttavia, anche se non riconosciuti quali soggetti che possono legittimamente operare nell'ordine giuridico internazionale, col tempo, ai suddetti portatori di interesse sono stati riconosciuti e affidati, per varie ragioni, dei ruoli nell'applicazione delle suddette tipologie di strumenti internazionali.

I soggetti in questione hanno nature diverse e possono più o meno avere una dimensione comunitaria. Come vedremo più approfonditamente nel primo paragrafo del presente studio, raramente il diritto internazionale li individua direttamente tramite il termine "comunità", in quanto più spesso utilizza termini ed espressioni specifiche, come ad esempio, popoli indigeni, individui, donne e agricoltori. Tuttavia, data la dimensione comunitaria di questi soggetti, sembra possibile, ai fini del presente studio, assimilarli alle "comunità" più propriamente dette e identificarli con questo termine. Occorre ricordare infine, che in altre branche del diritto, il termine in parola spesso viene sostituito, senza variazione di significato, con quelli di gruppo o gruppi, di individui, di comunità locali, di enti locali, ecc.

Il presente studio cercherà di illustrare il più compiutamente possibile come le comunità partecipano al diritto internazionale. Esso trae origine dall'analisi delle disposizioni pertinenti in materia, riportate in appendice e riguardanti, tra gli altri, strumenti internazionali concernenti la protezione dei diritti umani, dell'ambiente, della salute, dei beni culturali e della proprietà intellettuale.

### **L'utilizzo del termine comunità e le entità che possono rientrarvi**

Stante la finalità operativa del presente studio, riteniamo opportuno, al fine di illustrare il più compiutamente possibile il panorama esistente, partire dai significati più comuni che il termine "comunità" ha nella lingua italiana:

1. Insieme di persone che hanno in comune rapporti sociali, linguistici, etici.
2. Complesso di persone o di ceti organizzati per il conseguimento di vantaggi comuni dal punto di vista pratico, politico, economico.
3. Associazione di persone costituita nell'ambito di una stessa confessione religiosa<sup>17</sup>.

Tramite un esercizio d'astrazione, poi occorre far rientrare nel termine "comunità" i diversi portatori di interesse, già in minima parte ricordati sopra. D'altra parte questo procedimento logico

---

<sup>17</sup> Devoto-Oli, *Dizionario della lingua italiana*, Firenze, 1988, p. 539.

trova fondamento in una sentenza del 1930 della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, ove tale organo, nel tentativo di dare un significato al termine comunità, affermava che

[t]he existence of communities is a question of fact; it is no a question of law<sup>18</sup>.

Come accennato già nell'introduzione, in base agli strumenti internazionali presi in considerazione per lo svolgimento del presente studio è possibile affermare che, solo raramente, il diritto internazionale fa diretto riferimento al termine comunità, come invece accade nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile:

Each State Party shall:

b) among the safeguarding measures referred to in Article 2, paragraph 3, identify and define the various elements of the intangible cultural heritage present in its territory, with the participation of communities, groups and relevant non-governmental organizations<sup>19</sup>.

e nelle Direttive operative adottate nell'ambito di questo strumento internazionale:

U.4 The element has been nominated following the widest possible participation of the community, group or, if applicable, individuals concerned and with their free, prior and informed consent<sup>20</sup>.

Negli altri strumenti internazionali analizzati, viene fatto riferimento a gruppi di portatori d'interesse, sempre riconducibili al termine comunità, in quanto espressi con termini aventi una dimensione comunitaria, come: masse popolari<sup>21</sup>, donne<sup>22</sup>, persone giovani<sup>23</sup>, popoli indigeni<sup>24</sup>, comunità locali o popolazioni locali<sup>25</sup>, abitanti<sup>26</sup>, società civile<sup>27</sup>, minoranze<sup>28</sup>, pubblico<sup>29</sup>,

---

<sup>18</sup> Corte Permanente di Giustizia Internazionale, *The Greco-Bulgarian "Communities"*, Parere consultivo (31 luglio 1930), p. 22. Nel presente lavoro saranno citati solo testi derivanti da documenti ufficiali. Se disponibili verranno utilizzate versioni in italiano, altrimenti si farà riferimento ai testi in lingua inglese.

<sup>19</sup> Art. 11, *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, (di seguito: Intangible Convention). La sottolineatura è nostra. Si veda inoltre l'art. 15.

<sup>20</sup> Par. I.1, *Operational Directives Intangible*. La sottolineatura è nostra. Si vedano inoltre i par. 1, 2, 7, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87 e 88.

<sup>21</sup> *Recommendation on Participation by the People at Large in Cultural Life and their Contribution to It* (1976) (di seguito: Recommendation 1976).

<sup>22</sup> Preambolo, *United Nation Convention on Biological Diversity* (1992) (di seguito: Biodiversity Convention), preambolo, *United Nations, Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (2011) (di seguito: Nagoya Protocol) e *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (1979).

<sup>23</sup> *African Youth Charter* (2006).

<sup>24</sup> *Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries* (1989) (di seguito: ILO Convention), ove viene utilizzata anche l'espressione "Indigenous and Tribal Peoples", oppure solo "peoples" nel corpo del testo convenzionale. Preambolo e, tra gli altri, gli art. 15, 17, 18, 27, 30, 32, 36 e 38 della *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (2007) (di seguito: Declaration on Indigenous Peoples) e Principio 22 della *Rio Declaration on Environment and Development* (1992) (di seguito: Rio Declaration).

<sup>25</sup> Art. 6, 12 e 21, Protocollo di Nagoya. Tra gli altri gli art. 6, 13, 16 della *United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa* (1994) (di seguito: Desertification Convention).

<sup>26</sup> Art. 12, *Protocol on Integrated Coastal Zone Management in the Mediterranean* (2008) (di seguito: Integrated Coastal Protocol).

<sup>27</sup> Art. 11, *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (2005) (di seguito: Convention on Cultural Diversity) e par. 3, *Operational Guidelines Cultural Diversity*.

<sup>28</sup> Par. 1.3, *Operational Guidelines Cultural Diversity*.

<sup>29</sup> *Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters* (1998) (di seguito: Aarhus Convention). Nell'art. 2 di questo strumento il "pubblico" viene definito come: "una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone". Testo tratto dalla versione italiana disponibile sul sito internet: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf> (visitato il 29 giugno 2012).

agricoltori<sup>30</sup>, gestori di siti culturali, agenzie pubbliche o private<sup>31</sup>, settore privato<sup>32</sup> e organizzazioni non governative (di seguito: ONG)<sup>33</sup>.

Tra gli strumenti internazionali esaminati ve ne sono alcuni che sono espressamente dedicati alla protezione di una comunità e all'affermazione dei suoi diritti, come ad esempio la Convenzione concernente i popoli indigeni e tribali nei Paesi indipendenti, in cui viene fatto riferimento solo ai popoli indigeni. Altri strumenti, invece, si riferiscono a seconda dei casi a più portatori d'interesse, dei quali viene richiesta la partecipazione. Tra questi ultimi, segnaliamo la Raccomandazione sulla partecipazione delle masse popolari alla vita culturale e sulla loro contribuzione ad essa, in cui oltre all'espressione "masse popolari"<sup>34</sup> vengono utilizzate anche quelle equivalenti di "gruppi partecipanti"<sup>35</sup> e di "pubblico"<sup>36</sup>. Inoltre, si può far riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione<sup>37</sup> in cui vengono utilizzate le espressioni "popolazioni locali" e "comunità locali", come sinonimi, ed a volte anche di "popolazioni" e "comunità locali"<sup>38</sup>. Ancora, possiamo ricordare la Convenzione sulla diversità biologica ove oltre al riferimento alle "donne"<sup>39</sup>, troviamo quello al "pubblico"<sup>40</sup>, il Protocollo di Nagoya, che dopo aver utilizzato il termine "donne", si sposta sulle "comunità indigene e locali"<sup>41</sup>, le Linee Guida della Convenzione sul patrimonio mondiale in cui ci si riferisce contemporaneamente ai "gestori dei siti culturali", ai "governi locali o regionali" e alle ONG<sup>42</sup>.

## **La partecipazione delle comunità e le sue diverse declinazioni**

Prendendo in considerazione il termine "partecipazione" nel suo significato più ampio, l'analisi degli strumenti oggetto del presente studio indica che, benché il suo utilizzo sia prevalente, è possibile trovare anche i termini di "cooperazione", "consultazione" e "coinvolgimento"<sup>43</sup>, quali sinonimi del primo. A tale proposito, la Convenzione concernente i popoli indigeni e tribali nei Paesi indipendenti prevede:

In applying the provisions of this Convention, governments shall:

---

<sup>30</sup> Art. 6 e 9, *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (2002) (di seguito: *Plant and Genetic Treaty*).

<sup>31</sup> *Framework Convention on Tobacco Control* (2003).

<sup>32</sup> *Partnership Agreement between the Members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the One Part, and the European Community and Its Member States, of the Other Part* (2000). Si veda inoltre l'*International Cocoa Agreement* (2001).

<sup>33</sup> Operational Guidelines World Heritage.

<sup>34</sup> Si veda il titolo dello strumento in questione alla nota 6. In inglese "people at large".

<sup>35</sup> Par. 6 h), Raccomandazione 1976. In inglese "group participating".

<sup>36</sup> Par. 14 g), Raccomandazione 1976. In inglese "audiences".

<sup>37</sup> Tra gli altri l'art. 5, 10, 17, 18, *Desertification Convention*.

<sup>38</sup> Ad esempio art. 17, *Desertification Convention*.

<sup>39</sup> Preambolo, *Biodiversity Convention*.

<sup>40</sup> Art. 14, *Biodiversity Convention*.

<sup>41</sup> Art. 6, 12 e 21, *Nagoya Protocol*.

<sup>42</sup> Par. 64, Operational Guidelines World Heritage: "States Parties are encouraged to prepare their Tentative Lists with the participation of a wide variety of stakeholders, including site managers, local and regional governments, local communities, NGOs and other interested parties and partners".

<sup>43</sup> Art. 12, *Integrated Coastal Protocol*.

a) consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly<sup>44</sup>.

La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei Popoli indigeni utilizza sia il termine di “consultazione” che quello di “cooperazione”:

States shall take effective measures, in consultation and cooperation with the indigenous peoples concerned, to combat prejudice and eliminate discrimination and to promote tolerance, understanding and good relations among indigenous peoples and all other segments of society<sup>45</sup>.

La pratica interna di ogni strumento internazionale esaminato specifica ulteriormente il contenuto da attribuire a tali termini. È questo il caso, ad esempio, della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, nell’ambito della quale un importante dibattito si è aperto sui significati di “partecipazione” e “consultazione”. Il primo termine implica un coinvolgimento delle comunità nell’applicazione dello strumento internazionale in parola. Il secondo, invece, si limita al procedimento necessario per ottenere il consenso della comunità interessata a che lo Stato proceda con attività che la riguardano.

Inoltre, occorre sottolineare che il termine “partecipazione” si presta a dei possibili fraintendimenti, risultati lampanti soprattutto durante l’esame della Raccomandazione sulla partecipazione delle masse popolari alla vita culturale e sulla loro contribuzione ad essa. In questo strumento la partecipazione dei soggetti, appartenenti alla stessa cultura, è intesa come la realizzazione di quest’ultima e dei riti o dei beni che ne fanno parte, e il suo godimento:

This Recommendation concerns everything that should be done by Member States or the authorities to democratize the means and instruments of cultural activity, so as to enable all individuals to participate freely and fully in cultural creation and its benefits, in accordance with the requirements of social progress<sup>46</sup>.

Nell’art. 15 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile la “partecipazione” delle comunità corrisponde alla realizzazione delle attività necessarie per dare applicazione allo strumento di riferimento:

Article 15 - Participation of communities, groups and individuals

Within the framework of its safeguarding activities of the intangible cultural heritage, each State Party shall endeavour to ensure the widest possible participation of communities, groups and,

---

<sup>44</sup> Art. 6.1, ILO Convention. La sottolineatura è nostra.

<sup>45</sup> Art. 15.2, Declaration on Indigenous Peoples. La sottolineatura è nostra.

<sup>46</sup> Art. 1, Recommendation 1976. La sottolineatura è nostra.

where appropriate, individuals that create, maintain and transmit such heritage, and to involve them actively in its management.

Questo secondo significato è quello che interessa nel presente studio.

In base agli strumenti internazionali analizzati, risulta che la partecipazione delle comunità può essere richiesta per la realizzazione di diversi obiettivi:

- l'adozione di decisioni o misure;
- l'elaborazione di strumenti internazionali;
- la realizzazione di attività;
- la condivisione dei vantaggi;
- la creazione di meccanismi e procedure;
- l'utilizzo di un bene.

Il primo tipo di partecipazione è il più diffuso. Tuttavia, al fine di illustrare in modo compiuto la partecipazione delle comunità all'applicazione degli strumenti internazionali, è opportuno dare conto di tutti i tipi sopra elencati.

### **La partecipazione delle comunità all'adozione di decisioni e misure**

La partecipazione delle comunità, sulle quali ricadono gli effetti di uno strumento internazionale, all'adozione di decisioni e misure, è fondamentale perché dovrebbe permettere ai soggetti in parola di essere coinvolti in meccanismi che possono produrre effetti nei loro confronti. Tale partecipazione cerca di fornire un mezzo alle comunità tramite il quale esse possano tutelare i propri diritti nei confronti degli Stati.

Tra gli strumenti internazionali oggetto della nostra analisi, occorre ricordare la Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico all'adozione delle decisioni e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale. Come si evince dal titolo, quest'ultimo strumento coincide in parte con l'oggetto del presente studio e pertanto merita di essere esaminato nel dettaglio. L'art. 3, contenente le disposizioni generali, stabilisce:

1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi, regolamentari e gli altri provvedimenti necessari, compresi i provvedimenti destinati ad assicurare la compatibilità tra le disposizioni adottate per dare attuazione alla presente convenzione in tema di accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia, nonché le opportune misure di esecuzione,

al fine di stabilire e mantenere un quadro normativo chiaro, trasparente e coerente per l'attuazione della presente convenzione.

2. Ciascuna Parte si adopera affinché i funzionari e le autorità forniscano assistenza e orientamento al pubblico, agevolandone l'accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

3. Ciascuna Parte promuove l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico ai problemi ambientali, con particolare riguardo alle modalità di accesso alle informazioni, partecipazione ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale.

(...)

9. Nei limiti delle pertinenti disposizioni della presente convenzione, il pubblico ha accesso alle informazioni, può partecipare ai processi decisionali e ha accesso alla giustizia in materia ambientale senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza o, qualora si tratti di persone giuridiche, sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività<sup>47</sup>.

Inoltre, la Convenzione in parola stabilisce in quali tipi di decisioni gli Stati parte devono coinvolgere il loro pubblico e con quali modalità la partecipazione deve essere attuata. Tali tipi sono:

- le decisioni riguardanti le attività elencate nell'allegato I alla Convenzione e altre attività, non contenute in quest'ultimo, ma che possono avere un effetto significativo sull'ambiente<sup>48</sup>;
- i piani, i programmi e le politiche legati all'ambiente<sup>49</sup>;
- i regolamenti e gli strumenti normativi generali e vincolanti, che possono avere un effetto significativo sull'ambiente<sup>50</sup>.

Per il primo tipo di decisioni la Convenzione stabilisce:

---

<sup>47</sup> Le sottolineature sono nostre. Testo tratto dalla versione italiana disponibile sul sito internet: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf> (visitato il 29 giugno 2012).

<sup>48</sup> Art. 6.1, Aarhus Convention: "Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche - 1. Ciascuna Parte: a) applica le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative all'autorizzazione delle attività elencate nell'allegato I; b) in conformità del proprio diritto nazionale, applica inoltre le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative ad attività non elencate nell'allegato I che possano avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine le Parti stabiliscono se l'attività proposta è soggetta a tali disposizioni; e c) può decidere caso per caso, ove previsto dal diritto nazionale, di non applicare le disposizioni del presente articolo ad attività proposte per scopi di difesa nazionale, qualora ritenga che la loro applicazione possa pregiudicare il conseguimento di tali scopi".

<sup>49</sup> Art. 7, prima frase, Aarhus Convention: "Ciascuna Parte stabilisce le disposizioni pratiche e/o le altre disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale in un quadro trasparente ed equo, dopo avergli fornito le informazioni necessarie".

<sup>50</sup> Art. 8, prima frase, Aarhus Convention: "Ciascuna Parte si sforza di promuovere, in una fase adeguata e quando tutte le alternative sono ancora praticabili, l'effettiva partecipazione del pubblico all'elaborazione, ad opera delle autorità pubbliche, di regolamenti di attuazione e altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possano avere effetti significativi sull'ambiente".

2. Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente. Le informazioni riguardano in particolare:

- a) l'attività proposta e la richiesta su cui sarà presa una decisione;
- b) la natura delle eventuali decisioni o il progetto di decisione;
- c) l'autorità pubblica responsabile dell'adozione della decisione;
- d) la procedura prevista, ivi compresi (nella misura in cui tali informazioni possano essere fornite):
  - i) la data di inizio della procedura;
  - ii) le possibilità di partecipazione offerte al pubblico;
  - iii) la data e il luogo delle audizioni pubbliche eventualmente previste;
  - iv) l'indicazione dell'autorità pubblica cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e presso la quale tali informazioni sono state depositate per consentirne l'esame da parte del pubblico;
  - v) l'indicazione dell'autorità pubblica o di qualsiasi altro organo ufficiale cui possono essere rivolti osservazioni e quesiti nonché i termini per la loro presentazione;
  - vi) l'indicazione delle informazioni ambientali disponibili sull'attività proposta;
- e) l'assoggettamento dell'attività in questione ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale a livello nazionale o transfrontaliero.

3. Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.

4. Ciascuna Parte provvede affinché la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva.

5. Ove opportuno, ciascuna Parte incoraggia i potenziali richiedenti ad individuare il pubblico interessato, ad avviare discussioni e a fornire informazioni sugli obiettivi della richiesta prima di presentare la domanda di autorizzazione.

6. Ciascuna Parte impone alle pubbliche autorità competenti di consentire al pubblico interessato, su sua richiesta e qualora ciò sia previsto dal diritto nazionale, di consultare gratuitamente, non appena siano disponibili, tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo

decisionale di cui al presente articolo ottenibili al momento della procedura di partecipazione del pubblico, fatto salvo il diritto delle Parti di rifiutare la divulgazione di determinate informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4. Fermo restando l'articolo 4, le informazioni in questione comprendono quanto meno:

- a) la descrizione del sito e delle caratteristiche tecniche e fisiche dell'attività proposta, compresa una stima dei residui e delle emissioni previste;
- b) la descrizione degli effetti significativi sull'ambiente dell'attività proposta;
- c) la descrizione delle misure previste per prevenire e/o ridurre tali effetti, comprese le emissioni;
- d) una sintesi non tecnica di quanto precede;
- e) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in considerazione dal richiedente;
- f) in conformità della legislazione nazionale, i principali rapporti e pareri pervenuti all'autorità pubblica nella fase di informazione del pubblico interessato ai sensi del paragrafo 2.

7. Le procedure di partecipazione devono consentire al pubblico di presentare per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell'attività proposta.

8. Ciascuna Parte provvede affinché, al momento dell'adozione della decisione, si tenga adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico.

9. Ciascuna Parte provvede affinché il pubblico sia prontamente informato della decisione adottata dalla pubblica autorità, secondo le opportune procedure. Ciascuna Parte rende accessibile al pubblico il testo della decisione, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda.

10. Ciascuna Parte provvede affinché, nei casi in cui un'autorità pubblica proceda al riesame o all'adeguamento delle condizioni di esercizio di una delle attività di cui al paragrafo 1, si applichino *mutatis mutandis* e ove opportuno le disposizioni dei paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.

11. Nel quadro del proprio diritto nazionale, e nella misura in cui ciò sia possibile e opportuno, ciascuna Parte applica le disposizioni del presente articolo alle decisioni riguardanti l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati<sup>51</sup>.

Per l'adozione del secondo tipo di decisione, la Convenzione stabilisce che gli Stati parte debbano applicare le disposizioni previste nei paragrafi 3, 4 e 8 dell'art. 6 e specifica che:

---

<sup>51</sup> Art. 6, Aarhus Convention. Testo tratto dalla versione italiana disponibile sul sito internet: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf> (visitato il 29 giugno 2012).

L'autorità pubblica competente individua il pubblico ammesso a partecipare, tenendo conto degli obiettivi della presente convenzione. Nella misura opportuna, ciascuna Parte si adopera per consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione delle politiche in materia ambientale.<sup>52</sup>.

Per quanto riguarda invece le modalità di partecipazione all'adozione del terzo tipo di decisione, la Convenzione stabilisce che:

A tal fine occorre adottare le seguenti misure:

- a) fissare termini sufficienti per consentire l'effettiva partecipazione;
- b) pubblicare le proposte legislative o renderle accessibili al pubblico in altro modo;
- c) consentire al pubblico di formulare osservazioni direttamente o per il tramite di organi consultivi rappresentativi.

I risultati della partecipazione del pubblico sono presi in considerazione nella misura più ampia possibile.<sup>53</sup>.

Molti altri strumenti internazionali prevedono la partecipazione delle comunità tra le modalità che gli Stati parte devono seguire per l'adozione di decisioni e misure. Tra questi strumenti, la Convenzione contro la desertificazione, il cui art. 3, par. 1, lett. a) prevede, tra i principi guida per l'applicazione dello strumento in parola, che le Parti dovrebbero assicurare che le decisioni sulla progettazione e la realizzazione dei programmi, per combattere la desertificazione e/o mitigare gli effetti della siccità, siano adottate con la partecipazione delle popolazioni e delle comunità locali<sup>54</sup>. Nell'ambito dello strumento in questione possiamo ricordare anche l'art. 10, par. 2, lett. f), che stabilisce che, per la redazione di programmi nazionali d'azione, gli Stati parte debbano provvedere alla partecipazione a livello locale, nazionale e regionale, delle ONG, delle popolazioni locali e in particolare degli utilizzatori delle risorse, tra i quali gli agricoltori, i pastori e le loro organizzazioni rappresentative<sup>55</sup>.

Inoltre, l'art. 9, par. 2, lett. c), del Trattato FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura prevede:

9.2 The Contracting Parties agree that the responsibility for realizing farmers' rights, as they relate to plant genetic resources for food and agriculture, rests with national governments. In

---

<sup>52</sup> Art. 7, Aarhus Convention. La sottolineatura è nostra. Testo tratto dalla versione italiana disponibile sul sito internet: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf> (visitato il 29 giugno 2012).

<sup>53</sup> Art. 8, Aarhus Convention. La sottolineatura è nostra. Testo tratto dalla versione italiana disponibile sul sito internet: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf> (visitato il 29 giugno 2012).

<sup>54</sup> "In order to achieve the objective of this Convention and to implement its provisions, the Parties shall be guided, *inter alia*, by the following: (a) the Parties should ensure that decisions on the design and implementation of programmes to combat desertification and/or mitigate the effects of drought are taken with the participation of populations and local communities and that an enabling environment is created at higher levels to facilitate action at national and local levels".

<sup>55</sup> "(f) provide for effective participation at the local, national and regional levels of non-governmental organizations and local populations, both women and men, particularly resource users, including farmers and pastoralists and their representative organizations (...)".

accordance with their needs and priorities, each Contracting Party should, as appropriate, and subject to its national legislation, take measures to protect and promote farmers' rights, including: (...)

(c) the right to participate in making decisions, at national level, on matters related to the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture.

Un altro strumento che merita di essere ricordato è la Convenzione concernente i popoli indigeni e tribali nei Paesi indipendenti. In generale essa prevede che gli Stati parte debbano sviluppare, con la partecipazione dei popoli indigeni, delle azioni sistematiche e coordinate per proteggere e garantire i diritti di tali popoli<sup>56</sup>. In particolare, lo strumento in parola stabilisce che gli Stati parte adottino mezzi che permettano la partecipazione, ad ogni livello e in posizione paritaria con le altre parti della popolazione, dei popoli indigeni all'adozione di politiche, programmi ed altre misure, da parte di istituzioni elettive e amministrative e di altri organi, che li concernano<sup>57</sup>. Inoltre, la partecipazione dei popoli in questione viene prevista anche per l'adozione di misure concernenti la regolamentazione delle modalità per il loro reclutamento e le relative condizioni di lavoro<sup>58</sup>, di programmi di formazione e di servizi<sup>59</sup>, così come di programmi di educazione<sup>60</sup>.

Infine, un altro strumento che merita di essere ricordato è la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei Popoli indigeni, che stabilisce che gli Stati parte debbano adottare, con la partecipazione dei popoli indigeni, una serie di misure "(...) to combat prejudice and eliminate discrimination and to promote tolerance, understanding and good relations among indigenous peoples and all other segments of society"<sup>61</sup>, "to protect indigenous children from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development, taking into account their special vulnerability and the importance of education for their empowerment"<sup>62</sup> e anche per garantire, soprattutto per i popoli che sono stanziati a cavallo di una frontiera che divide due Stati, il diritto che i loro membri mantengano e sviluppino contatti e relazioni (comprese

---

<sup>56</sup> Art. 2.1, ILO Convention: "Governments shall have the responsibility for developing, with the participation of the peoples concerned, co-ordinated and systematic action to protect the rights of these peoples and to guarantee respect for their integrity".

<sup>57</sup> Art. 6.1 b), ILO Convention: "1. In applying the provisions of this Convention, governments shall: (...) b) establish means by which these peoples can freely participate, to at least the same extent as other sectors of the population, at all levels of decision-making in elective institutions and administrative and other bodies responsible for policies and programmes which concern them".

<sup>58</sup> Art. 20.1, ILO Convention: "Governments shall, within the framework of national laws and regulations, and in co-operation with the peoples concerned, adopt special measures to ensure the effective protection with regard to recruitment and conditions of employment of workers belonging to these peoples, to the extent that they are not effectively protected by laws applicable to workers in general".

<sup>59</sup> Art. 22.2, ILO Convention: "Whenever existing programmes of vocational training of general application do not meet the special needs of the peoples concerned, governments shall, with the participation of these peoples, ensure the provision of special training programmes and facilities".

<sup>60</sup> Art. 27.1, ILO Convention: "Education programmes and services for the peoples concerned shall be developed and implemented in co-operation with them to address their special needs, and shall incorporate their histories, their knowledge and technologies, their value systems and their further social, economic and cultural aspirations".

<sup>61</sup> Art. 15.2, Declaration on Indigenous Peoples.

<sup>62</sup> Art. 17.2, Declaration on Indigenous Peoples.

le attività legate alla loro spiritualità, alla loro cultura, politica, ecc.) tra di loro e con altri di loro che si trovano oltre la frontiera<sup>63</sup>.

### **La partecipazione delle comunità a organismi che si occupano di elaborare strumenti internazionali**

Il caso più importante e sul quale è opportuno soffermarsi è la partecipazione delle comunità (nel caso specifico popoli indigeni e comunità locali) al Comitato intergovernativo sulla proprietà intellettuale e le risorse genetiche, le conoscenze tradizionali e il folklore (di seguito: Comitato); creato dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (di seguito: OMPI) al fine di elaborare uno o più strumenti internazionali per la protezione delle conoscenze tradizionali, delle espressioni culturali tradizionali, del folklore e delle risorse genetiche. Sin dalla sua creazione il Comitato ha incoraggiato la partecipazione diretta delle comunità e il loro coinvolgimento nei lavori<sup>64</sup>.

In seno al Comitato le comunità sono rappresentate da ONG, alle quali è attribuito lo *status* di osservatore. Benché in generale, in altri strumenti internazionali e anche negli organi dell'OMPI tale *status* non permetta di presentare proposte, emendamenti e mozioni, il Comitato ha sempre dato la possibilità agli osservatori di intervenire durante le sessioni su tutti i punti all'ordine del giorno e di presentare proposte. Queste ultime però sono inserite, nei relativi testi in discussione, solo se supportate da uno Stato membro del Comitato. In caso contrario, le proposte sono inserite nei rapporti del Comitato solo se ciò è previsto.

Ad oggi le ONG accreditate presso il Comitato sono 268.

---

<sup>63</sup> Art. 36, Declaration on Indigenous Peoples: "1. Indigenous peoples, in particular those divided by international borders, have the right to maintain and develop contacts, relations and cooperation, including activities for spiritual, cultural, political, economic and social purposes, with their own members as well as other peoples across borders. 2. States, in consultation and cooperation with indigenous peoples, shall take effective measures to facilitate the exercise and ensure the implementation of this right".

<sup>64</sup> Cf. *Note on Existing Mechanisms for Participation of Observers in the Work of the WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, disponibile sul sito internet: [http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/note\\_igc\\_participation.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/note_igc_participation.pdf) (visitato il 13 luglio 2012)

## **La partecipazione delle comunità alla realizzazione di attività**

La partecipazione delle comunità alla realizzazione di attività funzionali all'applicazione di uno strumento internazionale è, in genere, richiesta in quanto esse posseggono delle conoscenze utili alla conservazione di un bene. È questo il caso della Convenzione sulla diversità biologica, in cui, per la conservazione *in situ* e l'utilizzo sostenibile della diversità biologica, gli Stati parte devono “[to] respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyle”<sup>65</sup> e “[to] promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices”<sup>66</sup>.

Inoltre, la partecipazione delle comunità alla realizzazione di attività funzionali all'applicazione di uno strumento internazionale, può essere richiesta quando gli Stati cercano di migliorare le conoscenze riguardanti la produzione o l'uso di un bene in un determinato luogo. È questo il caso del Trattato FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in cui viene previsto che l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche deve prevedere misure atte a :

(c) promoting, as appropriate, plant breeding efforts which, with the participation of farmers, particularly in developing countries, strengthen the capacity to develop varieties particularly adapted to social, economic and ecological conditions, including in marginal areas.

Infine, in alcuni degli strumenti internazionali all'esame nel presente studio, il tipo di partecipazione in esame, è giustificata da più ragioni, già elencate sopra, messe insieme. È questo il caso della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, in cui la partecipazione delle comunità dei gruppi e degli individui è richiesta al fine sia di garantire il diritto che tali soggetti hanno nei confronti del loro patrimonio, sia perché essi hanno conoscenze indispensabili alla sua gestione, conservazione e salvaguardia<sup>67</sup>.

## **La partecipazione delle comunità alla suddivisione dei benefici**

In alcuni casi l'applicazione di uno strumento convenzionale può implicare lo svolgimento di alcune attività che portano alla realizzazione di un utile, alla suddivisione del quale è previsto che le relative comunità partecipino. È questo il caso della Convenzione concernente i popoli indigeni e tribali nei Paesi indipendenti, la quale prevede che in caso di sfruttamento di risorse minerarie i

---

<sup>65</sup> Art. 8, lett. j), Biodiversity Convention.

<sup>66</sup> Art. 8, lett. j), Biodiversity Convention.

<sup>67</sup> Art. 15, Intangible Convention: “Within the framework of its safeguarding activities of the intangible cultural heritage, each State Party shall endeavour to ensure the widest possible participation of communities, groups and, where appropriate, individuals that create, maintain and transmit such heritage, and to involve them actively in its management”. Si vedano inoltre i paragrafi da 79 a 88 delle Operational Directives Intangible.

popoli indigeni interessati, ogni qualvolta sia possibile, partecipino agli utili di tali attività e ricevano un equo indennizzo per qualsiasi danno derivante da esse<sup>68</sup>.

Un altro strumento internazionale che prevede una tale possibilità è la Convenzione sulla diversità biologica. Nel suo art. 8, che concerne la conservazione *in situ* delle conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali ed indigene, tale strumento stabilisce che:

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate:

(j) Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices<sup>69</sup>.

### **La partecipazione delle comunità nella creazione di meccanismi e procedure**

Gli strumenti internazionali esaminati permettono di stabilire che la partecipazione delle comunità viene richiesta anche per la creazione di meccanismi utili alla loro stessa applicazione. È possibile trovare tali disposizioni nel Protocollo di Nagoya, che all'art. 12, par. 2, stabilisce che gli Stati parte, con la partecipazione effettiva delle comunità indigene e locali interessate, creino dei meccanismi per informare i potenziali utilizzatori dei saperi tradizionali, associati con risorse genetiche, dei loro obblighi<sup>70</sup>.

Un altro esempio può essere trovato nell'art. 27 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei Popoli indigeni, in cui è previsto che gli Stati creino e applichino, congiuntamente con i popoli indigeni interessati, un procedimento giusto, indipendente, imparziale, aperto e trasparente, che dia il dovuto riconoscimento al diritto, alle tradizioni, alle usanze e ai sistemi fondiari di tali popoli, al fine di riconoscere e attribuire i diritti dei popoli indigeni riguardanti le loro terre, i loro territori e le relative risorse e che detti popoli abbiano il diritto di partecipare in questo procedimento<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup> Art. 15.2, ILO Convention, "In case in which the State retains the ownership of mineral or sub-surface resources or rights to other resources pertaining to lands, governments shall establish or maintain procedures through which they shall consult these peoples, with a view to ascertaining whether and to what degree their interests would be prejudiced, before undertaking or permitting any programmes for the exploration or exploitation of such resources pertaining to their lands. The peoples concerned shall wherever possible participate in the benefits of such activities, and shall receive fair compensation for any damages which they may sustain as a result of such activities".

<sup>69</sup> La sottolineatura è nostra.

<sup>70</sup> "Parties, with the effective participation of the indigenous and local communities concerned, shall establish mechanisms to inform potential users of traditional knowledge associated with genetic resources about their obligations (...)"

<sup>71</sup> "States shall establish and implement, in conjunction with indigenous peoples concerned, a fair, independent, impartial, open and transparent process, giving due recognition to indigenous peoples' laws, traditions, customs and land tenure systems, to recognize and adjudicate the rights of indigenous peoples pertaining to their lands, territories and resources,

## **La partecipazione delle comunità nell'utilizzo di un bene**

La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei Popoli indigeni fornisce due esempi di partecipazione delle comunità nell'utilizzo di un bene specifico, ossia delle terre che appartengono a tali popoli. Il primo esempio riguarda l'utilizzo per lo svolgimento di attività militari ed è contenuto nell'art. 30:

1. Military activities shall not take place in the lands or territories of indigenous peoples, unless justified by a relevant public interest or otherwise freely agreed with or requested by the indigenous peoples concerned.
2. States shall undertake effective consultations with the indigenous peoples concerned, through their representative institutions, prior to using their lands or territories for military activities.

Il secondo esempio concerne l'utilizzo *tout court* delle terre dei popoli indigeni e si trova nell'art. 32, che, dopo aver affermato il diritto dei popoli indigeni di determinare e sviluppare le priorità e le strategie per lo sviluppo e l'utilizzo delle loro terre, dei loro territori e delle altre risorse, prevede che gli Stati debbano consultare e cooperare in buona fede con i popoli indigeni interessati, attraverso le loro istituzioni rappresentative, al fine di ottenere il loro consenso libero, informato e preventivo per l'approvazione di qualsiasi progetto che interessi le loro terre, i loro territori e le altre risorse, in particolare in collegamento con lo sviluppo, l'utilizzo o lo sfruttamento di minerali, acqua o altre risorse<sup>72</sup>.

## **I mezzi attraverso i quali si realizza la partecipazione delle comunità**

In alcuni casi gli strumenti in esame, pur prevedendo la partecipazione delle comunità, non stabiliscono tramite quali mezzi tale partecipazione possa verificarsi. In altri termini, tali strumenti utilizzano formulazioni generiche, come ad esempio "that local communities are involved in these activities" oppure "each Party shall evaluate, with the participation of affected populations", senza stabilire attraverso quale meccanismo la partecipazione in questione debba avvenire.

Alcuni strumenti, come la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei Popoli indigeni, stabiliscono che la partecipazione di tali popoli debba avvenire tramite i loro rappresentanti, scelti attraverso le procedure proprie a dette popolazioni. Si veda ad esempio l'art. 18 dello strumento internazionale citato:

---

including those which were traditionally owned or otherwise occupied or used. Indigenous peoples shall have the right to participate in this process".

<sup>72</sup> "1. Indigenous peoples have the right to determine and develop priorities and strategies for the development or use of their lands or territories and other resources. 2. States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their free and informed consent prior to the approval of any project affecting their lands or territories and other resources, particularly in connection with the development, utilization or exploitation of mineral, water or other resources".

Indigenous peoples have the right to participate in decision-making in matters which would affect their rights, through representatives chosen by themselves in accordance with their own procedures, as well as to maintain and develop their own indigenous decision-making institutions<sup>73</sup>.

È possibile trovare un altro esempio nella Convenzione concernente i popoli indigeni e tribali nei Paesi indipendenti. L'art. 6 recita:

1. In applying the provisions of this Convention, governments shall:
  - a) consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly<sup>74</sup>.

### **La partecipazione qualificata delle comunità**

Diversi tra gli strumenti esaminati nel presente studio prevedono la partecipazione delle comunità senza però qualificarla. Ad esempio, stabiliscono che i popoli indigeni partecipino alla procedura relativa all'adozione di una decisione o di un regolamento, che danno applicazione allo strumento convenzionale di riferimento. Altri, invece, la qualificano richiedendo agli Stati di garantire una partecipazione piena o effettiva o più ampia possibile, ecc.

Alcuni esempi saranno utili a spiegare meglio quanto sin qui affermato. L'art. 19, par. 1, lett. a), della Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione richiede la piena partecipazione:

They shall promote, as appropriate, capacity-building:

- (a) through the full participation at all levels of local people, particularly at the local level, especially women and youth, with the cooperation of non-governmental and local organizations<sup>75</sup>.

Nello stesso articolo, ma al par. 3, lett. b), dello strumento internazionale in parola, viene richiesto di promuovere, su basi permanenti, l'accesso del pubblico alle informazioni rilevanti e la sua ampia partecipazione nella realizzazione delle attività educative<sup>76</sup>.

Il Principio 22 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo prevede che gli Stati dovrebbero riconoscere e sostenere in maniera adeguata l'identità, la cultura e gli interessi dei popoli indigeni, così come dovrebbero permettere la loro effettiva partecipazione alla realizzazione

---

<sup>73</sup> La sottolineatura è nostra.

<sup>74</sup> La sottolineatura è nostra.

<sup>75</sup> La sottolineatura è la nostra.

<sup>76</sup> Art. 19.3, lett. b) Desertification Convention: "promote, on a permanent basis, access by the public to relevant information, and wide public participation in education and awareness activities".

dello sviluppo sostenibile. E questo in base al riconoscimento del fatto che grazie alle loro conoscenze e pratiche tradizionali, i popoli indigeni, le loro comunità e le altre comunità locali hanno un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo<sup>77</sup>.

È possibile trovare un altro esempio nella Convenzione di Aarhus, in cui è previsto che ogni Stato parte deve sforzarsi di promuovere, durante la preparazione da parte delle autorità pubbliche di regolamentazioni e di altre norme generali applicative vincolanti, che possano avere un effetto significativo sull'ambiente, la partecipazione effettiva del pubblico al livello più appropriato e quando la decisione non è stata ancora adottata<sup>78</sup>.

Inoltre, ricordiamo che il Protocollo di Nagoya stabilisce che gli Stati parte, con la partecipazione effettiva delle comunità locali ed indigene interessate, creano i meccanismi per informare gli utilizzatori potenziali delle conoscenze tradizionali, associate con le risorse genetiche, dei loro obblighi, comprese le misure messe a disposizione “through the Access and Benefit-Sharing Clearing-House for access to and fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of such knowledge”<sup>79</sup>.

Infine, occorre ricordare che alcuni degli strumenti internazionali analizzati richiedono anche il consenso della comunità e soprattutto che questo sia libero, preventivo e informato. È il caso dell'articolo 16, par. 2, della Convenzione concernente i popoli indigeni e tribali nei Paesi indipendenti, in cui è previsto che qualora, come misura eccezionale, sia necessaria la delocalizzazione di tali popoli, questa sarà effettuata solo con il loro consenso libero e informato e che se questo non possa essere ottenuto, un tale spostamento potrà essere realizzato solo attraverso procedure stabilite dalla regolamentazione e legislazione nazionali, comprese, ove necessario, inchieste pubbliche, che permettano una rappresentazione effettiva dei popoli interessati<sup>80</sup>.

Accanto a tale strumento e sempre allo stesso proposito, è possibile ricordare anche la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei Popoli indigeni:

1. Indigenous peoples have the right to determine and develop priorities and strategies for the development or use of their lands or territories and other resources.
2. States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their free and informed consent prior to the approval of any project affecting their lands or territories and other resources,

---

<sup>77</sup> Principio 22, Rio Declaration: “Indigenous people and their communities and other local communities have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. States should recognize and duly support their identity, culture and interests and enable their effective participation in the achievement of sustainable development”.

<sup>78</sup> Art. 8, Aarhus Convention: “Each Party shall strive to promote effective public participation at an appropriate stage, and while options are still open, during the preparation by public authorities of executive regulations and other generally applicable legally binding rules that may have a significant effect on the environment”.

<sup>79</sup> Art. 2.12, Nagoya Protocol.

<sup>80</sup> Art. 16.2, ILO Convention: “Where the relocation of these peoples is considered necessary as an exceptional measure, such relocation shall take place only with their free and informed consent. Where their consent cannot be obtained, such relocation shall take place only following appropriate procedures established by national laws and regulations, including public inquiries where appropriate, which provide the opportunity for effective representation of the peoples concerned”.

particularly in connection with the development, utilization or exploitation of mineral, water or other resources<sup>81</sup>.

## **Conclusion**

Tra gli strumenti analizzati nel presente studio, particolare attenzione merita la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, in quanto sembra essere quello in cui si sta andando verso un vero e proprio riconoscimento di un ruolo centrale, utilizzare l'espressione "diritto a partecipare" è ancora prematuro, delle comunità nella sua applicazione.

Lo strumento in parola riconosce alle comunità il ruolo di depositari degli elementi del patrimonio culturale intangibile. Nonostante l'importanza di tale ruolo, la Convenzione non dà una definizione di tale termine ed anzi gli affianca quelli di gruppi e individui (Scovazzi 2012). Fino ad ora i vari tentativi di definire tali termini sono stati tutti inutili, a causa delle reticenze e delle opposizioni di diversi Stati, sia durante i negoziati dello strumento in questione, sia durante la sua applicazione. Benché una tale situazione sia valutata negativamente da alcuni, non si può negare che l'utilizzo di termini così generali permetta di includervi le più svariate entità (popoli indigeni, minoranze, comunità locali, ecc.) andando a ricomprendere anche quelle a volte emarginate (Urbinati 2012a; Urbinati 2012b).

Inoltre, la Convenzione in esame prevede una serie di misure, sia a livello nazionale che internazionale, che gli Stati parte devono porre in essere al fine di salvaguardare il patrimonio culturale intangibile che si trova sul loro territorio. Al fine di realizzare la salvaguardia a livello nazionale, è previsto che gli Stati debbano coinvolgere le comunità depositarie degli elementi di tale patrimonio. Tuttavia, la formulazione delle relative disposizioni non permette la creazione di veri e propri obblighi in capo agli Stati parte, lasciando la porta aperta agli abusi. Per quanto concerne la salvaguardia a livello internazionale, invece, nulla è previsto a proposito della partecipazione delle comunità.

Tuttavia l'adozione delle Linee direttive e la prassi che si sta instaurando in seno al Comitato intergovernativo, all'Organo sussidiario e a quello consultivo, testimoniano, a parere di scrive, l'esistenza di una volontà di conferire alle comunità, depositarie degli elementi del patrimonio culturale intangibile, un ruolo centrale. Infatti, questo strumento e tali organismi hanno, a più riprese, adottato disposizioni che mirano a garantire la partecipazione delle comunità interessate all'applicazione della Convenzione, sia a livello nazionale che internazionale, e affermato che il coinvolgimento delle comunità a tali attività è fondamentale.

---

<sup>81</sup> La sottolineatura è la nostra.

## **Bibliografia**

Scovazzi Tullio 2012. “La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile”, in Tullio Scovazzi, Benedetta Ubertazzi & Lauso Zagato (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Milano, Giuffrè, pp. 3-27.

Urbinati Sabrina 2012 a. “Considerazioni sul ruolo di “comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui” nell’applicazione della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile”, in Tullio Scovazzi, Benedetta Ubertazzi & Lauso Zagato (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Milano, Giuffrè, pp. 51-73.

Urbinati Sabrina 2012b. “The Role for Communities, Groups and Individuals under the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”, in Silvia Borelli & Federico Lenzerini (eds), *Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity. New Developments in International Law*, Leiden, Nijhoff, pp. 201-221.

**Compendio dei testi degli strumenti  
internazionali**  
**La partecipazione delle comunità nel  
diritto internazionale**

---

di Sabrina Urbinati

## A. The Participation of Individuals and Communities in the Implementation of International Instruments

### I. Multilateral Environmental Agreements

1. Rio Declaration on Environment and Development, 1992
2. United Nations Convention on Biological Diversity, 1992
3. United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa, 1994
4. Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters, 1998
5. Protocol on the Implementation of the Alpine Convention of 1991 in the Field of Energy, 1998, to the Convention on the Protection of the Alps
6. Protocol on the Implementation of the Alpine Convention of 1991 in the Field of Soil Conservation, 1998, to the Convention on the Protection of the Alps
7. Protocol on the Implementation of the Alpine Convention of 1991 in the Field of Tourism, 1998, to the Convention on the Protection of the Alps
8. Convention on Persistent Organic Pollutants, 2001
9. Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers, 2003, to the Convention on the Access to Information, Public Participation in Decision Making and Access to Justice in Environmental Matters
10. Convention for the Strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission Established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica, 2004
11. Protocol on Integrated Coastal Zone Management in the Mediterranean, 2008, to the Convention for the protection of the Mediterranean Sea against Pollution
12. United Nations Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity, 2011, on the Convention on Biological Diversity

### II. Multilateral Treaties on Health Protection

1. African Charter on the Rights and Welfare of the Child, 1999
2. WHO, Framework Convention on Tobacco Control, 2003
3. Food and Agriculture Organization, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, 2002

### III. Treaties on Political Involvement

1. African Youth Charter, 2006
2. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979

#### IV. Partnership Agreements

1. Partnership Agreement between the Members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the One Part, and the European Community and Its Member States, of the Other Part, signed in Cotonou on 23 June 2000 - Protocols - Final Act - Declarations
2. Agreement Amending the Partnership Agreement between the Members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, of the One Part, and the European Community and its Member States, of the Other Part, signed in Cotonou on 23 June 2000 - Final Act

#### V. Agreements on Trade, Development and Cooperation

1. United Nations, Food Aid Convention, 1999
2. United Nations, International Cocoa Agreement, 2001

#### VI. Transport Agreements

1. Protocol on the Implementation of the 1991 Alpine Convention in the Field of Transport, 2000, to the Convention on the Protection of Alps

#### VII. Multilateral Cooperation Agreements, Declarations, Recommendations and Operational Guidelines in the Sphere of Culture and on the Protection of Cultural Heritage

1. Recommendation on Participation by the People at Large in Cultural Life and Their Contribution to It, 1976
2. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003
3. Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2011
4. Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, 2005
5. Operational Guidelines to the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, 2011
6. Operations Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, adopted in November 2011

#### VIII. Convention on mutual assistance in criminal matters

1. Convention against Corruption, 2003

## IX. International Instruments on the Protection of Human Rights

1. Declaration on Race and Racial Prejudice, 1978
2. Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, 1989
3. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007

## B. The Participation of Individuals and Communities in International Organizations through Non-Governmental Organizations

### I. WIPO

1. WIPO General Rules of Procedure, 1970
2. WIPO, Standing Committee on the Law of Patents, in Its First Session, June 15 to 19 1998
3. WIPO General Assembly in Its Twenty-Sixth Session, September 25 to October 3 2000, the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore
4. Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore in Its First Session, April 30 to May 3 2001

### II. WTO

1. WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization, 1994
2. WTO, Guidelines for Arrangements on Relations with Non-Governmental Organizations, 1996
3. WTO, Official Interpretation of the Agreement Establishing the World Trade Organization
4. WTO, the Minutes of Meeting of the General Council, 8 and 9 May 2001
5. WTO, Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, 1994

### III. WTourismO

1. Statutes of the World Tourism Organization, 2009

2. Resolution of the General Assembly for the Approval of the Global Code of Ethics for Tourism, 1999
3. Global Code of Ethics for Tourism: Approval of the Protocol of Implementation, 2001

#### IV. WHO

1. Rio Political Declaration on Social Determinants of Health, made up by the World Conference on Social Determinants of Health, 19 – 21 October 2011

#### V. EU

1. EU, the European Agenda for Culture in a Globalizing World, 2007

## A. The Participation of Individuals and Communities in the Implementation of International Instruments

### I. Multilateral Environmental Agreements

#### 1. Rio Declaration on Environment and Development, 1992

##### Principle 22

Indigenous people and their communities and other local communities have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. States should recognize and duly support their identity, culture and interests and enable their effective participation in the achievement of sustainable development.

#### 2. United Nation Convention on Biological Diversity, 1992

*Recognizing also* the vital role that women play in the conservation and sustainable use of biological diversity and affirming the need for the full participation of women at all levels of policy-making and implementation for biological diversity conservation

##### Article 8 – *In-situ* Conservation

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate:

(j) Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices

##### Article 14 - Impact Assessment and Minimizing Adverse Impacts

1. Each Contracting Party, as far as possible and as appropriate,

shall :

(a) Introduce appropriate procedures requiring environmental impact assessment of its proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological diversity with a view to avoiding or minimizing such effects and, where appropriate, allow for public participation in such procedures;

#### 3. United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa, 1994

##### Article 3 - Principles

In order to achieve the objective of this Convention and to implement its provisions, the Parties shall be guided, inter alia, by the following:

(a) the Parties should ensure that decisions on the design and implementation of programmes to combat desertification and/or mitigate the effects of drought are taken with the participation of populations and local communities and that an enabling environment is created at higher levels to facilitate action at national and local levels;

#### Article 5 - Obligations of affected country Parties

In addition to their obligations pursuant to article 4, affected country Parties undertake to:

(d) promote awareness and facilitate the participation of local populations, particularly women and youth, with the support of nongovernmental organizations, in efforts to combat desertification and mitigate the effects of drought;

#### Article 10 - National action programmes

2. National action programmes shall specify the respective roles of government, local communities and land users and the resources available and needed. They shall, inter alia:

(f) provide for effective participation at the local, national and regional levels of non-governmental organizations and local populations, both women and men, particularly resource users, including farmers and pastoralists and their representative organizations, in policy planning, decision-making, and implementation and review of national action programmes;

#### Article 13 - Support for the elaboration and implementation of action programmes

1. Measures to support action programmes pursuant to article 9 include, inter alia:

(c) increased flexibility in project design, funding and implementation in keeping with the experimental, iterative approach indicated for participatory action at the local community level;

#### Article 16 - Information collection, analysis and exchange

The Parties agree, according to their respective capabilities, to integrate and coordinate the collection, analysis and exchange of relevant short term and long term data and information to ensure systematic observation of land degradation in affected areas and to understand better and assess the processes and effects of drought and desertification. This would help accomplish, inter alia, early warning and advance planning for periods of adverse climatic variation in a form suited for practical application by users at all levels, including especially local populations. To this end, they shall, as appropriate:

(b) ensure that the collection, analysis and exchange of information address the needs of local communities and those of decision makers, with a view to resolving specific problems, and that local communities are involved in these activities;

#### Article 17 - Research and development

1. The Parties undertake, according to their respective capabilities, to promote technical and scientific cooperation in the fields of combating desertification and mitigating the effects of drought through appropriate national, subregional, regional and international institutions. To this end, they shall support research activities that:

(f) promote the conduct of joint research programmes between national, subregional, regional and international research organizations, in both the public and private sectors, for the development of improved, affordable and accessible technologies for sustainable development through effective participation of local populations and communities;

#### Article 18 - Transfer, acquisition, adaptation and development technologies

2. The Parties shall, according to their respective capabilities, and subject to their respective national legislation and/or policies, protect, promote and use in particular relevant traditional and local technology, knowledge, know-how and practices and, to that end, they undertake to:

(a) make inventories of such technology, knowledge, know-how and practices and their potential uses with the participation of local populations, and disseminate such information, where appropriate, in cooperation with relevant intergovernmental and non-governmental organizations;

#### Article 19 - Capacity building, education and public awareness

1. The Parties recognize the significance of capacity building – that is to say, institution building, training and development of relevant local and national capacities -- in efforts to combat desertification and mitigate the effects of drought. They shall promote, as appropriate, capacity-building:

(a) through the full participation at all levels of local people, particularly at the local level, especially women and youth, with the cooperation of non-governmental and local organizations;

3. The Parties shall cooperate with each other and through competent intergovernmental organizations, as well as with non-governmental organizations, in undertaking and supporting public awareness and educational programmes in both affected and, where relevant, unaffected country Parties to promote understanding of the causes and effects of desertification and drought and of the importance of meeting the objective of this Convention. To that end, they shall:

(b) promote, on a permanent basis, access by the public to relevant information, and wide public participation in education and awareness activities;

(f) develop interdisciplinary participatory programmes integrating desertification and drought awareness into educational systems and in non-formal, adult, distance and practical educational programmes.

#### Annex I – Regional Implementation Annex for Africa

##### Article 4 - Commitments and obligations of African country Parties

2. Pursuant to the general and specific obligations set out in articles 4 and 5 of the Convention, affected African country Parties shall aim to:

(b) sustain and strengthen reforms currently in progress toward greater decentralization and resource tenure as well as reinforce participation of local populations and communities;

##### Article 6 - Strategic planning framework for sustainable development

2. A consultative and participatory process involving appropriate levels of government, local populations, communities and non-governmental organizations shall be undertaken to provide guidance on a strategy with flexible planning to allow maximum participation from local populations and communities. As appropriate, bilateral and multilateral assistance agencies may be involved in

this process at the request of an affected African country Party.

## Article 8 - Content of national action programmes

1. Consistent with article 10 of the Convention, the overall strategy of national action programmes shall emphasize integrated local development programmes for affected areas, based on participatory mechanisms and on integration of strategies for poverty eradication into efforts to combat desertification and mitigate the effects of drought. The programmes shall aim at strengthening the capacity of local authorities and ensuring the active involvement of local populations, communities and groups, with emphasis on education and training, mobilization of non-governmental organizations with proven expertise and strengthening of decentralized governmental structures.

2. National action programmes shall, as appropriate, include the following general features:

(c) the increase in participation of local populations and communities, including women, farmers and pastoralists, and delegation to them of more responsibility for management.

## Article 9 - Preparation of national action programmes and implementation and evaluation indicators

Each affected African country Party shall designate an appropriate national coordinating body to function as a catalyst in the preparation, implementation and evaluation of its national action programme. This coordinating body shall, in the light of article 3 and as appropriate:

(a) undertake an identification and review of actions, beginning with a locally driven consultation process, involving local populations and communities and with the cooperation of local administrative authorities, developed country Parties and intergovernmental and nongovernmental organizations, on the basis of initial consultations of those concerned at the national level;

(c) facilitate, design and formulate project activities based on interactive, flexible approaches in order to ensure active participation of the population in affected areas, to minimize the negative impact of such activities, and to identify and prioritize requirements for financial assistance and technical cooperation;

## Annex II – Regional Implementation Annex for Asia

### Article 4 - National action programmes

1. In preparing and implementing national action programmes, the affected country Parties of the region, consistent with their respective circumstances and policies, may, inter alia, as appropriate:

(d) evaluate, with the participation of affected populations, past and current programmes for combating desertification and mitigating the effects of drought, in order to design a strategy and elaborate activities in their action programmes;

## Annex III – Regional Implementation Annex for Latin America and the Caribbean

### Article 4 - Content of national action programmes

In the light of their respective situations, the affected country Parties of the region may take account, inter alia, of the following thematic issues in developing their national strategies for action to combat desertification and/or mitigate the effects of drought, pursuant to article 5 of the Convention:

(l) establishing or strengthening institutional and legal frameworks permitting application of the Convention and aimed, inter alia, at decentralizing administrative structures and functions relating to desertification and drought, with the participation of affected communities and society in general.

## Annex IV - Regional Implementation Annex for the Northern Mediterranean

### Article 3 - Strategic planning framework for sustainable development

2. A consultative and participatory process, involving appropriate levels of government, local communities and non-governmental organizations, shall be undertaken to provide guidance on a strategy with flexible planning to allow maximum local participation, pursuant to article 10, paragraph 2 (f) of the Convention.

### Article 5 - Preparation and implementation of national action programmes

In preparing and implementing national action programmes pursuant to articles 9 and 10 of the Convention, each affected country Party of the region shall, as appropriate:

(d) evaluate, with the participation of affected populations, past and current programmes in order to design a strategy and elaborate activities in the action programme;

## 4. Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters, 1998

### Preamble

Recognizing also that every person has the right to live in an environment adequate to his or her health and well-being, and the duty, both individually and in association with others, to protect and improve the environment for the benefit of present and future generations,

Considering that, to be able to assert this right and observe this duty, citizens must have access to information, be entitled to participate in decision-making and have access to justice in environmental matters, and acknowledging in this regard that citizens may need assistance in order to exercise their rights,

Recognizing that, in the field of the environment, improved access to information and public participation in decision-making enhance the quality and the implementation of decisions, contribute to public awareness of environmental issues, give the public the opportunity to express its concerns and enable public authorities to take due account of such concerns,

### Article 1 - Objective

In order to contribute to the protection of the right of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being, each Party shall guarantee the rights of access to information, public participation in decision-making, and access to justice in environmental matters in accordance with the provisions of this Convention.

### Article 2 - Definitions

4. “The public” means one or more natural or legal persons, and, in accordance with national legislation or practice, their associations, organizations or groups;

### Article 3 - General Provisions

1. Each Party shall take the necessary legislative, regulatory and other measures, including measures to achieve compatibility between the provisions implementing the information, public participation and access-to-justice provisions in this Convention, as well as proper enforcement

measures, to establish and maintain a clear, transparent and consistent framework to implement the provisions of this Convention.

2. Each Party shall endeavour to ensure that officials and authorities assist and provide guidance to the public in seeking access to information, in facilitating participation in decision-making and in seeking access to justice in environmental matters.

3. Each Party shall promote environmental education and environmental awareness among the public, especially on how to obtain access to information, to participate in decision-making and to obtain access to justice in environmental matters.

9. Within the scope of the relevant provisions of this Convention, the public shall have access to information, have the possibility to participate in decision-making and have access to justice in environmental matters without discrimination as to citizenship, nationality or domicile and, in the case of a legal person, without discrimination as to where it has its registered seat or an effective centre of its activities.

#### Article 6 - Public Participation in Decisions on Specific Activities

1. Each Party:

(a) Shall apply the provisions of this article with respect to decisions on whether to permit proposed activities listed in annex I;

(b) Shall, in accordance with its national law, also apply the provisions of this article to decisions on proposed activities not listed in annex I which may have a significant effect on the environment. To this end, Parties shall determine whether such a proposed activity is subject to these provisions; and

(c) May decide, on a case-by-case basis if so provided under national law, not to apply the provisions of this article to proposed activities serving national defence purposes, if that Party deems that such application would have an adverse effect on these purposes.

2. The public concerned shall be informed, either by public notice or individually as appropriate, early in an environmental decision-making procedure, and in an adequate, timely and effective manner, inter alia, of:

(a) The proposed activity and the application on which a decision will be taken;

(b) The nature of possible decisions or the draft decision;

(c) The public authority responsible for making the decision;

(d) The envisaged procedure, including, as and when this information

can be provided:

(i) The commencement of the procedure;

(ii) The opportunities for the public to participate;

(iii) The time and venue of any envisaged public hearing;

(iv) An indication of the public authority from which relevant information can be obtained and where the relevant information has been deposited for examination by the public;

(v) An indication of the relevant public authority or any other official body to which comments or questions can be submitted and of the time schedule for transmittal of comments or questions; and

(vi) An indication of what environmental information relevant to the proposed activity is available; and

(e) The fact that the activity is subject to a national or transboundary environmental impact assessment procedure.

3. The public participation procedures shall include reasonable time-frames for the different phases, allowing sufficient time for informing the public in accordance with paragraph 2 above and for the public to prepare and participate effectively during the environmental decision-making.

4. Each Party shall provide for early public participation, when all options are open and effective public participation can take place.

5. Each Party should, where appropriate, encourage prospective applicants to identify the public concerned, to enter into discussions, and to provide information regarding the objectives of their application before applying for a permit.

6. Each Party shall require the competent public authorities to give the public concerned access for examination, upon request where so required under national law, free of charge and as soon as it becomes available, to all information relevant to the decision-making referred to in this article that is available at the time of the public participation procedure, without prejudice to the right of Parties to refuse to disclose certain information in accordance with article 4, paragraphs 3 and 4. The relevant information shall include at least, and without prejudice to the provisions of article 4:

(a) A description of the site and the physical and technical characteristics of the proposed activity, including an estimate of the expected residues and emissions;

(b) A description of the significant effects of the proposed activity on the environment;

(c) A description of the measures envisaged to prevent and/or reduce the effects, including emissions;

(d) A non-technical summary of the above;

(e) An outline of the main alternatives studied by the applicant; and

(f) In accordance with national legislation, the main reports and advice issued to the public authority at the time when the public concerned shall be informed in accordance with paragraph 2 above.

7. Procedures for public participation shall allow the public to submit, in writing or, as appropriate, at a public hearing or inquiry with the applicant, any comments, information, analyses or opinions that it considers relevant to the proposed activity.

8. Each Party shall ensure that in the decision due account is taken of the outcome of the public participation.

9. Each Party shall ensure that, when the decision has been taken by the public authority, the public is promptly informed of the decision in accordance with the appropriate procedures. Each Party shall make accessible to the public the text of the decision along with the reasons and considerations on which the decision is based.

10. Each Party shall ensure that, when a public authority reconsiders or updates the operating conditions for an activity referred to in paragraph 1, the provisions of paragraphs 2 to 9 of this article are applied mutatis mutandis, and where appropriate.

11. Each Party shall, within the framework of its national law, apply, to the extent feasible and appropriate, provisions of this article to decisions on whether to permit the deliberate release of genetically modified organisms into the environment.

Article 7 - Public Participation Concerning Plans, Programmes and Policies Relating to the Environment

Each Party shall make appropriate practical and/or other provisions for the public to participate during the preparation of plans and programmes relating to the environment, within a transparent and fair framework, having provided the necessary information to the public. Within this framework, article 6, paragraphs 3, 4 and 8, shall be applied. The public which may participate shall be identified by the relevant public authority, taking into account the objectives of this Convention. To the extent appropriate, each Party shall endeavour to provide opportunities for public participation in the preparation of policies relating to the environment.

#### Article 8 - Public Participation During the Preparation of Executive Regulations and/or Generally Applicable Legally Binding Normative Instruments

Each Party shall strive to promote effective public participation at an appropriate stage, and while options are still open, during the preparation by public authorities of executive regulations and other generally applicable legally binding rules that may have a significant effect on the environment.

To this end, the following steps should be taken:

- (a) Time-frames sufficient for effective participation should be fixed;
- (b) Draft rules should be published or otherwise made publicly available; and
- (c) The public should be given the opportunity to comment, directly or through representative consultative bodies.

The result of the public participation shall be taken into account as far as possible.

#### 5. Protocol on the Implementation of the Alpine Convention of 1991 in the Field of Energy, 1998, to the Convention on the Protection of the Alps

##### Article 4

###### Participation of regional and local authorities

1. Each Contracting Party shall define, within its institutional framework, the best level of coordination and cooperation between the institutions and regional authorities directly concerned so as to encourage solidarity of responsibility, in particular to exploit and develop synergies when applying energy policies in the Alpine region and implementing measures under them.
2. The regional and local authorities directly concerned shall be parties to the various stages of preparing and implementing these policies and measures, within their competence and within the existing institutional framework.
3. The Contracting Parties shall encourage international cooperation between the institutions directly concerned by the problems linked to energy and the environment so as to encourage an agreement on the solutions to common problems.

#### 6. Protocol on the Implementation of the Alpine Convention of 1991 in the Field of Soil Conservation, 1998, to the Convention on the Protection of the Alps

##### Article 4

###### Participation of regional and local authorities

1. Each Contracting Party shall define, within its existing institutional framework, the best level of coordination and cooperation between the institutions and regional and local authorities directly concerned so as to encourage shared responsibility, in particular to exploit and develop synergies when implementing soil conservation policies and the resulting measures in the Alpine region.

2. The regional and local authorities directly concerned shall be involved in the various stages of preparing and implementing these policies and measures, within their sphere of competence and within the existing institutional framework.

7. Protocol on the Implementation of the Alpine Convention of 1991 in the Field of Tourism, 1998, to the Convention on the Protection of the Alps

#### Article 4

##### Participation of regional and local authorities

1. Each Contracting Party shall define, within its institutional framework, the best level of coordination and cooperation between the institutions and regional authorities directly concerned so as to encourage solidarity of responsibility, in particular to exploit and develop synergies when applying tourism policies and implementing measures under them.

2. The regional and local authorities directly concerned shall be parties to the various stages of preparing and implementing these policies and measures, within the framework of their competence, within the existing institutional framework.

8. Convention on Persistent Organic Pollutants, 2001

#### Article 10

##### Public information, awareness and education

1. Each Party shall, within its capabilities, promote and facilitate:

(d) public participation in addressing persistent organic pollutants and their health and environmental effects and in developing adequate responses, including opportunities for providing input at the national level regarding implementation of this Convention;

9. Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers, 2003, to the Convention on the Access to Information, Public Participation in Decision Making and Access to Justice in Environmental Matters

#### Article 1 - Objective

The objective of this Protocol is to enhance public access to information through the establishment of coherent, integrated, nationwide pollutant release and transfer registers (PRTRs) in accordance with the provisions of this Protocol, which could facilitate public participation in environmental decision-making as well as contribute to the prevention and reduction of pollution of the environment.

#### Article 4 - Core elements of a pollutant release and transfer register system

In accordance with this Protocol, each Party shall establish and maintain a publicly accessible national pollutant release and transfer register that:

(i) allows for public participation in its development and modification;

Article 13 - Public participation in the development of national pollutant release and transfer registers

1. Each Party shall ensure appropriate opportunities for public participation in the development of its national pollutant release and transfer register, within the framework of its national law.

2. For the purpose of paragraph 1, each Party shall provide the opportunity for free public access to the information on the proposed measures concerning the development of its national pollutant release and transfer register and for the submission of any comments, information, analyses or opinions that are relevant to the decision-making process, and the relevant authority shall take due account of such public input.

3. Each Party shall ensure that, when a decision to establish or significantly change its register has been taken, information on the decision and the considerations on which it is based are made publicly available in a timely manner.

10. Convention for the Strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission Established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica, 2004

Article XVI - Transparency

1. The Commission shall promote transparency in the implementation of this Convention in its decision-making processes and other activities, inter alia, through:

(a) the public dissemination of pertinent non-confidential information;

and

(b) as appropriate, facilitating consultations with, and the effective participation of, non-governmental organizations, representatives of the fishing industry, particularly the fishing fleet, and other interested bodies and individuals.

11. Protocol on Integrated Coastal Zone Management in the Mediterranean, 2008, to the Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution

Article 6 - General principles of integrated coastal zone management

In implementing this Protocol, the Parties shall be guided by the following principles of integrated coastal zone management:

(d) appropriate governance allowing adequate and timely participation in a transparent decision-making process by local populations and stakeholders in civil society concerned with coastal zones shall be ensured;

Article 12 - Islands

The Parties undertake to accord special protection to islands, including small islands, and for this purpose to:

(a) promote environmentally friendly activities in such areas and take special measures to ensure the participation of the inhabitants in the protection of coastal ecosystems based on their local customs and knowledge;

#### Article 14 - Participation

1. With a view to ensuring efficient governance throughout the process of the integrated management of coastal zones, the Parties shall take the necessary measures to ensure the appropriate involvement in the phases of the formulation and implementation of coastal and marine strategies, plans and programs or projects, as well as the issuing of the various authorizations, of the various stakeholders, including:

- the territorial communities and public entities concerned,
- economic operators,
- non-governmental organizations,
- social actors,
- the public concerned.

Such participation shall involve, inter alia, consultative bodies, inquiries or public hearing, and may extend to partnerships.

2. With a view to ensuring such participation, the Parties shall provide information in an adequate, timely and effective manner.

3. Mediation or conciliation procedures and a right of administrative or legal recourse should be available to any stakeholder challenging decisions, acts or omissions, subject to the participation provisions established by the Parties with respect to plans, programs or projects concerning the coastal zone.

12. United Nations Nagoya Protocol on Access to genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity, 2011, on the Convention on Biological Diversity

Recognizing also the vital role that women play in access and benefit-sharing and affirming the need for the full participation of women at all levels of policy-making and implementation for biodiversity conservation.

#### Article 6

2. In accordance with domestic law, each Party shall take measures, as appropriate, with the aim of ensuring that the prior informed consent or approval and involvement of indigenous and local communities is obtained for access to genetic resources where they have the established right to grant access to such resources.

#### Article 12

2. Parties, with the effective participation of the indigenous and local communities concerned, shall establish mechanisms to inform potential users of traditional knowledge associated with genetic resources about their obligations, including measures as made available through the Access and Benefit-Sharing Clearing-House for access to and fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of such knowledge.

#### Article 21 - Awareness-Raising

Each Party shall take measures to raise awareness of the importance of genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources, and related access and benefit-sharing issues. Such measures may include, inter alia:

(h) Involvement of indigenous and local communities and relevant stakeholders in the implementation of this Protocol.

## II. Multilateral Treaties on Health Protection

### 1. African Charter on the Rights and Welfare of the Child, 1999

#### Article 14 - Health and Health Services

2. States Parties to the present Charter shall undertake to pursue the full implementation of this right and in particular shall take measures:

(i) to ensure the meaningful participation of non-governmental organizations, local communities and the beneficiary population in the planning and management of a basic service programme for children.

### 2. WHO, Framework Convention on Tobacco Control, 2003

ALARMED by the increase in smoking and other forms of tobacco consumption by women and young girls worldwide and keeping in mind the need for full participation of women at all levels of policy making and implementation and the need for gender-specific tobacco control strategies,

#### Article 4 - Guiding principles

To achieve the objective of this Convention and its protocols and to implement its provisions, the Parties shall be guided, inter alia, by the principles set out below:

2. Strong political commitment is necessary to develop and support, at the national, regional and international levels, comprehensive multisectoral measures and coordinated responses, taking into consideration:

(a) the need to take measures to protect all persons from exposure to tobacco smoke;

(b) the need to take measures to prevent the initiation, to promote and support cessation, and to decrease the consumption of tobacco products in any form;

(c) the need to take measures to promote the participation of indigenous individuals and communities in the development, implementation and evaluation of tobacco control programs that are socially and culturally appropriate to their needs and perspectives; and

(d) the need to take measures to address gender-specific risks when developing tobacco control strategies.

7. The participation of civil society is essential in achieving the objective of the Convention and its protocols.

#### Article 12 - Education, communication, training and public awareness

Each Party shall promote and strengthen public awareness of tobacco control issues, using all available communication tools, as appropriate. Towards this end, each Party shall adopt and implement effective legislative, executive, administrative or other measures to promote:

(a) broad access to effective and comprehensive educational and public awareness programs on the health risks including the addictive characteristics of tobacco consumption and exposure to tobacco smoke;

(b) public awareness about the health risks of tobacco consumption and exposure to tobacco smoke, and about the benefits of the cessation of tobacco use and tobacco free lifestyles as specified in Article 14(2);

(c) public access, in accordance with national law, to a wide range of information on the tobacco industry as relevant to the objective of this Convention;

(d) effective and appropriate training or sensitization and awareness programs on tobacco control addressed to persons such as health workers, community workers, social workers, media professionals, educators, decision makers, administrators and other concerned persons;

(e) awareness and participation of public and private agencies and nongovernmental organizations not affiliated with the tobacco industry in developing and implementing intersectoral programs and strategies for tobacco control; and

(f) public awareness of and access to information regarding the adverse health, economic, and environmental consequences of tobacco production and consumption.

#### 3. Food and Agriculture Organization, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, 2002

AFFIRMING ALSO that the rights recognized in this Treaty to save, use, exchange and sell farm-saved seed and other propagating material, and to participate in decision-making regarding, and in the fair and equitable sharing of the benefits arising from, the use of plant genetic resources for food and agriculture, are fundamental to the realization of farmers' rights, as well as the promotion of farmers' rights at national and international levels;

#### Article 6 - Sustainable use of plant genetic resources

6.1. The Contracting Parties shall develop and maintain appropriate policy and legal measures that promote the sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture.

6.2. The sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture may include such measures as:

(c) promoting, as appropriate, plant breeding efforts which, with the participation of farmers, particularly in developing countries, strengthen the capacity to develop varieties particularly adapted to social, economic and ecological conditions,

including in marginal areas;

#### Article 9 - Farmers' rights

9.1. The Contracting Parties recognize the enormous contribution that the local and indigenous communities and farmers of all regions of the world, particularly those in the centers of origin and crop diversity, have made and will continue to make for the

conservation and development of plant genetic resources which constitute the basis of food and agriculture production throughout the world.

9.2 The Contracting Parties agree that the responsibility for realizing farmers' rights, as they relate to plant genetic resources for food and agriculture, rests with national governments. In accordance with their needs and priorities, each Contracting Party should, as appropriate, and subject to its national legislation, take measures to protect and promote farmers' rights, including:

(a) protection of traditional knowledge relevant to plant genetic resources for food and agriculture;

(b) the right to equitably participate in sharing benefits arising from the utilization of plant genetic resources for food and agriculture; and

(c) the right to participate in making decisions, at national level, on matters related to the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture.

9.3. Nothing in this Article shall be interpreted to limit any rights that farmers have to save, use, exchange and sell farm-saved seed/propagating material, subject to national law and as appropriate.

### III. Treaties on Political Involvement

#### 1. African Charter on the Rights and Welfare of the Child, 1999

##### Article 11 – Youth Participation

1. Every young person shall have the right to participate in all spheres of society.

2. States Parties shall take the following measures to promote active youth participation in society:

They shall:

a) Guarantee the participation of youth in parliament and other decision making

bodies in accordance with the prescribed laws;

b) Facilitate the creation or strengthening of platforms for youth participation in decision-making at local, national, regional, and continental levels of governance;

c) Ensure equal access to young men and young women to participate in decision-making and in fulfilling civic duties;

## 2. WHO, Framework Convention on Tobacco Protection

### Article 7

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right:

- (a) To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected bodies;
- (b) To participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold public office and perform all public functions at all levels of government;
- (c) To participate in non-governmental organizations and associations concerned with the public and political life of the country.

### Article 8

States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with men and without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the international level and to participate in the work of international organizations.

### Article 14

2. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in rural areas in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that they participate in and benefit from rural development and, in particular, shall ensure to such women the right:

- (a) To participate in the elaboration and implementation of development planning at all levels;

## IV. Partnership Agreements

1. Partnership Agreement between the Members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the One Part, and the European Community and Its Member States, of the Other Part, signed in Cotonou on 23 June 2000 - Protocols - Final Act – Declarations

### Article 2 - Fundamental principles

ACP-EC cooperation, underpinned by a legally binding system and the existence of joint institutions, shall be exercised on the basis of the following fundamental principles:

– participation: apart from central government as the main partner, the partnership shall be open to different kinds of other actors in order to encourage the integration of all sections of society, including the private sector and civil society organizations, into the mainstream of political, economic and social life;

2. Agreement Amending the Partnership Agreement between the Members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, of the One Part, and the European Community and Its Member States, of the Other Part, signed in Cotonou on 23 June 2000 - Final Act

## B. Text of the Articles of the Cotonou Agreement

8. Article 26 shall be amended as follows:

(b) the following point shall be added:

'(e) promoting the active participation of young citizens in public life and fostering student exchanges and interaction of ACP and EU youth organizations.'

## V. Agreements on Trade, Development and Cooperation

### 1. United Nations, Food Aid Convention, 1999

#### Article XIII - Effectiveness and impact

(a) In all food aid transactions, members shall pay particular attention to:

(i) avoiding harmful effects on local harvests, production and marketing structures, by appropriately timing the distribution of food aid;

(ii) respecting local food habits and nutritional needs of the beneficiaries and minimising any possible negative effects on their eating habits;

(iii) facilitating the participation of women in the decision-making process and in the implementation of food aid operations, thus strengthening food security at the household level.

### 2. United Nations, International Cocoa Agreement, 2001

#### Article 1 - Objectives

1. The objectives of the Sixth International Cocoa Agreement are:

(a) to promote international cooperation in the world cocoa economy;

(b) to provide an appropriate framework for the discussion of all matters relating to all sectors thereof;

(c) to contribute to the strengthening of the national cocoa economies of member countries, in particular through the preparation of appropriate projects to be submitted to the relevant institutions for financing and implementation;

(d) to contribute to a balanced development of the world cocoa economy in the interest of all members through appropriate measures, including:

(i) promoting a sustainable cocoa economy;

(ii) promoting research and the implementation of its findings;

(iii) promoting transparency in the world cocoa economy through the collection, analysis and dissemination of relevant statistics and undertaking of appropriate

studies; and

(iv) promoting and encouraging consumption of chocolate and cocoa-based products in order to increase demand for cocoa in close cooperation with the private sector.

2. In pursuing these objectives, members shall, within the appropriate framework, encourage the greater participation of the private sector in the work of the Organization.

## VI. Transport Agreements

1. Protocol on the Implementation of the 1991 Alpine Convention in the field of Transport, 2000, to the Convention on the Protection of the Alps

Article 5 - Participation of regional and local authorities

1. The Contracting Parties shall encourage international cooperation between the competent institutions in order to find the best possible cross-border harmonized solutions.

2. Each Contracting Party shall define, within its institutional framework, the best level of coordination and cooperation between the institutions and regional and local authorities directly concerned so as to encourage solidarity of responsibility,

in particular in order to exploit and develop synergies when implementing transport policies and the resulting measures.

3. The regional and local authorities directly concerned shall be parties to the various stages of preparing and implementing these policies and measures within the limits of their competence and within the existing institutional framework.

## VII. Multilateral Cooperation Agreements, Declarations, Recommendations and Operational Guidelines in the Sphere of Culture and on the Protection of Cultural Heritage

1. Recommendation on Participation by the People at Large in Cultural Life and Their Contribution to It, 1976

A. Ways and means of cultural action

Decentralization of facilities, activities and decisions

6. Member States or the appropriate authorities should:

(h) apply special measures for certain disadvantaged groups and for environments with a poorly developed cultural life. Special attention should be paid to, e.g. children, the handicapped, people living in hospitals and prisons, and people living in remotely situated areas, as well as those in city slums. Decisions and responsibility should, as much as possible, be left with the group participating in the activities.

## Concerted action

7. Member States or the appropriate authorities should encourage concerted action and co-operation both as regards the activities themselves and decision-making:

(b) by establishing advisory structures, at the local, regional and national levels, bringing together representatives of the professional and social groups concerned who will participate in determining the objectives and ways and means of cultural action.

## B. Policies related to cultural action

### Communication

14. Member States or the appropriate authorities should:

(g) promote the active participation of audiences by enabling them to have a voice in the selection and production of programmes, by fostering the creation of a permanent flow of ideas between the public, artists and producers and by encouraging the establishment of production centres for use by audiences at local and community levels;

2. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, adopted on 17 October 2003

### Article 11 - Roles of States Parties

Each State Party shall:

b) among the safeguarding measures referred to in Article 2, paragraph 3, identify and define the various elements of the intangible cultural heritage present in its territory, with the participation of communities, groups and relevant non-governmental organizations.

### Article 15 - Participation of communities, groups and individuals

Within the framework of its safeguarding activities of the intangible cultural heritage, each State Party shall endeavor to ensure the widest possible participation of communities, groups and, where appropriate, individuals that create, maintain and transmit such heritage, and to involve them actively in its management.

3. Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2011

I.1 Criteria for inscription on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding

1. In nomination files, the submitting State(s) Party(ies) is (are) requested to demonstrate that an element proposed for inscription on the Urgent Safeguarding List satisfies all of the following criteria:

U.4 The element has been nominated following the widest possible participation of the community, group or, if applicable, individuals concerned and with their free, prior and informed consent.

I.2 Criteria for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

2. In nomination files, the submitting State(s) Party(ies) is (are) requested to demonstrate that an element proposed for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity satisfies all of the following criteria:

R.4 The element has been nominated following the widest possible participation of the community, group or, if applicable, individuals concerned and with their free, prior and informed consent.

I.3 Criteria for selection of programmes, projects and activities that best reflect the principles and objectives of the Convention

7. From among the programmes, projects or activities proposed to it, the Committee shall select those that best satisfy all of the following criteria:

P.5 The programme, project or activity is or has been implemented with the participation of the community, group or, if applicable, individuals concerned and with their free, prior and informed consent.

III.1 Participation of communities, groups and, where applicable, individuals, as well as experts, centres of expertise and research institutes

79. Recalling Article 11 (b) of the Convention and in the spirit of Article 15 of the Convention, the Committee encourages States Parties to establish functional and complementary cooperation among communities, groups and, where applicable, individuals who create, maintain and transmit intangible cultural heritage, as well as experts, centres of expertise and research institutes.

80. States Parties are encouraged to create a consultative body or a coordination mechanism to facilitate the participation of communities, groups and, where applicable, individuals, as well as experts, centres of expertise and research institutes, in particular in:

- a) the identification and definition of the different elements of intangible cultural heritage present on their territories;
- b) the drawing up of inventories;
- c) the elaboration and implementation of programmes, projects and activities;
- d) the preparation of nomination files for inscription on the Lists, in conformity with the relevant paragraphs of Chapter 1 of the present Operational Directives;
- e) the removal of an element of intangible cultural heritage from one List or its transfer to the other, as referred to in paragraphs 38 to 40 of the present Operational Directives.

81. States Parties shall take necessary measures to sensitize communities, groups and, where applicable, individuals to the importance and value of their intangible cultural heritage, as well as of the Convention, so that the bearers of this heritage may fully benefit from this standard-setting instrument.

82. In conformity with the provisions of Articles 11 to 15 of the Convention, States Parties shall undertake appropriate measures to ensure capacity building of communities, groups and, where applicable, individuals.

85. States Parties shall endeavor to facilitate access by communities, groups and, where applicable, individuals to results of research carried out among them, as well as foster respect for practices governing access to specific aspects of intangible cultural heritage in conformity with Article 13 (d) of the Convention.

86. States Parties are encouraged to develop together, at the sub-regional and regional levels, networks of communities, experts, centres of expertise and research institutes to develop joint approaches, particularly concerning the elements of intangible cultural heritage they have in common, as well as interdisciplinary approaches.

87. States Parties that possess documentation concerning an element of intangible cultural heritage present on the territory of another State Party are encouraged to share such documentation with that other State, which shall make that information available to the communities, groups and, where applicable, individuals concerned, as well as to experts, centres of expertise and research institutes.

88. States Parties are encouraged to participate in activities pertaining to regional cooperation including those of Category II centres for intangible cultural heritage that are or will be established under the auspices of UNESCO, to be able to cooperate in the most efficient manner possible, in the spirit of Article 19 of the Convention, and with the participation of communities, groups and, where applicable, individuals as well as experts, centres of expertise and research institutes.

#### 4. Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, 2005

##### Article 11 - Participation of civil society

Parties acknowledge the fundamental role of civil society in protecting and promoting the diversity of cultural expressions. Parties shall encourage the active participation of civil society in their efforts to achieve the objectives of this Convention.

#### 5. Operational Guidelines to the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, 2011

##### Paragraph 1

Cultural policies and measures developed by Parties to promote the diversity of cultural expressions should:

1.3 foster the full participation and engagement of all members of society contributing to the diversity of cultural expressions, particularly persons belonging to minorities, indigenous peoples and women;

##### Paragraph 3

In conformity with Article 11 of the Convention and the operational guidelines on the role and participation of civil society, Parties ensure the involvement of civil society in the preparation of the reports according to jointly-agreed modalities. The reports shall indicate the way in which civil society participated in the drafting process.

#### 6. Operations Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, adopted in November 2011

##### Paragraph 12

States Parties to the Convention are encouraged to ensure the participation of a wide variety of stakeholders, including site managers, local and regional governments, local communities, non-governmental organizations (NGOs) and other interested parties and partners in the identification, nomination and protection of World Heritage properties.

#### Paragraph 64

States Parties are encouraged to prepare their Tentative Lists with the participation of a wide variety of stakeholders, including site managers, local and regional governments, local communities, NGOs and other interested parties and partners.

#### Paragraph 119

World Heritage properties may support a variety of ongoing and proposed uses that are ecologically and culturally sustainable and which may contribute to the quality of life of communities concerned. The State Party and its partners must ensure that such sustainable use or any other change does not impact adversely on the Outstanding Universal Value of the property. For some properties, human use would not be appropriate. Legislations, policies and strategies affecting World Heritage properties should ensure the protection of the Outstanding Universal Value, support the wider conservation of natural and cultural heritage, and promote and encourage the active participation of the communities and stakeholders concerned with the property as necessary conditions to its sustainable protection, conservation, management and presentation.

#### Paragraph 123

Participation of local people in the nomination process is essential to enable them to have a shared responsibility with the State Party in the maintenance of the property. States Parties are encouraged to prepare nominations with the participation of a wide variety of stakeholders, including site managers, local and regional governments, local communities, NGOs and other interested parties.

#### Paragraph 211

The objectives are:

d) to increase the participation of local and national populations in the protection and presentation of heritage.

### VIII. Convention on mutual assistance in criminal matters

#### 1. Convention against Corruption, 2003

##### Article 5 - Preventive anti-corruption policies and practices

1. Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, develop and implement or maintain effective, coordinated anticorruption policies that promote the participation of society and reflect the principles of the rule of law, proper management of public affairs and public property, integrity, transparency and accountability.

##### Article 13 - Participation of society

1. Each State Party shall take appropriate measures, within its means and in accordance with fundamental principles of its domestic law, to promote the active participation of individuals and

groups outside the public sector, such as civil society, non-governmental organizations and community-based organizations, in the prevention of and the fight against corruption and to raise public awareness regarding the existence, causes and gravity of and the threat posed by corruption. This participation should be strengthened by such measures as:

(a) enhancing the transparency of and promoting the contribution of the public to decision-making processes;

(b) ensuring that the public has effective access to information;

(c) undertaking public information activities that contribute to non-tolerance of corruption, as well as public education programs, including school and university curricula;

(d) respecting, promoting and protecting the freedom to seek, receive, publish and disseminate information concerning corruption. That freedom may be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided for by law and are necessary:

(i) for respect of the rights or reputations of others;

(ii) for the protection of national security or ordre public or of public health or morals.

2. Each State Party shall take appropriate measures to ensure that the relevant anti-corruption bodies referred to in this Convention are known to the public and shall provide access to such bodies, where appropriate, for the reporting, including anonymously, of any incidents that may be considered to constitute an offence established in accordance with this Convention.

## IX. International Instruments on the Protection of Human Rights

### 1. Declaration on Race and Racial Prejudice, 1978

#### Article 6

3. Since laws proscribing racial discrimination are not in themselves sufficient, it is also incumbent on States to supplement them by administrative machinery for the systematic investigation of instances of racial discrimination, by a comprehensive framework of legal remedies against acts of racial discrimination, by broadly based education and research programmes designed to combat racial prejudice and racial discrimination and by programmes of positive political, social, educational and cultural measures calculated to promote genuine mutual respect among groups. Where circumstances warrant, special programmes should be undertaken to promote the advancement of disadvantaged groups and, in the case of nationals, to ensure their effective participation in the decision-making processes of the community.

### 2. Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, 1989

#### Article 2

1. Governments shall have the responsibility for developing, with the participation of the peoples concerned, co-ordinated and systematic action to protect the rights of these peoples and to guarantee respect for their integrity.

#### Article 6

1. In applying the provisions of this Convention, governments shall:

a) consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly;

b) establish means by which these peoples can freely participate, to at least the same extent as other sectors of the population, at all levels of decision-making in elective institutions and administrative and other bodies responsible for policies and programmes which concern them;

c) establish means for the full development of these peoples' own institutions and initiatives, and in appropriate cases provide the resources necessary for this purpose.

2. The consultations carried out in application of this Convention shall be undertaken, in good faith and in a form appropriate to the circumstances, with the objective of achieving agreement or consent to the proposed measures.

#### Article 15

2. In case in which the State retains the ownership of mineral or sub-surface resources or rights to other resources pertaining to lands, governments shall establish or maintain procedures through which they shall consult these peoples, with a view to ascertaining whether and to what degree their interests would be prejudiced, before undertaking or permitting any programmes for the exploration or exploitation of such resources pertaining to their lands. The peoples concerned shall wherever possible participate in the benefits of such activities, and shall receive fair compensation for any damages which they may sustain as a result of such activities.

#### Article 16

2. Where the relocation of these peoples is considered necessary as an exceptional measure, such relocation shall take place only with their free and informed consent. Where their consent cannot be obtained, such relocation shall take place only following appropriate procedures established by national laws and regulations, including public inquiries where appropriate, which provide the opportunity for effective representation of the peoples concerned.

#### Article 17

The peoples concerned shall be consulted whenever consideration is being given to their capacity to alienate their lands or otherwise transmit their rights outside their own community.

#### Article 20

1. Governments shall, within the framework of national laws and regulations, and in co-operation with the peoples concerned, adopt special measures to ensure the effective protection with regard to recruitment and conditions of employment of workers belonging to these peoples, to the extent that they are not effectively protected by laws applicable to workers in general.

#### Article 22

2. Whenever existing programmes of vocational training of general application do not meet the special needs of the peoples concerned, governments shall, with the participation of these peoples, ensure the provision of special training programmes and facilities.

#### Article 25

2. Health services shall, to the extent possible, be community-based. These services shall be planned and administered in co-operation with the peoples concerned and take into account their economic, geographic, social and cultural conditions as well as their traditional preventive care, healing practices and medicines.

#### Article 27

1. Education programmes and services for the peoples concerned shall be developed and implemented in co-operation with them to address their special needs, and shall incorporate their histories, their knowledge and technologies, their value systems and their further social, economic and cultural aspirations.

#### 3. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007

Encouraging States to comply with and effectively implement all their obligations as they apply to indigenous peoples under international instruments, in particular those related to human rights, in consultation and cooperation with the peoples concerned.

#### Article 15

1. Indigenous peoples have the right to the dignity and diversity of their cultures, traditions, histories and aspirations which shall be appropriately reflected in education and public information.

2. States shall take effective measures, in consultation and cooperation with the indigenous peoples concerned, to combat prejudice and eliminate discrimination and to promote tolerance, understanding and good relations among indigenous peoples and all other segments of society.

#### Article 17

1. Indigenous individuals and peoples have the right to enjoy fully all rights established under applicable international and domestic labour law.

2. States shall in consultation and cooperation with indigenous peoples take specific measures to protect indigenous children from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development, taking into account their special vulnerability and the importance of education for their empowerment.

#### Article 18

Indigenous peoples have the right to participate in decision-making in matters which would affect their rights, through representatives chosen by themselves in accordance with their own procedures, as well as to maintain and develop their own indigenous decision-making institutions.

#### Article 27

States shall establish and implement, in conjunction with indigenous peoples concerned, a fair, independent, impartial, open and transparent process, giving due recognition to indigenous peoples' laws, traditions, customs and land tenure systems, to recognize and adjudicate the rights of indigenous peoples pertaining to their lands, territories and resources, including those which were traditionally owned or otherwise occupied or used. Indigenous peoples shall have the right to participate in this process.

#### Article 30

1. Military activities shall not take place in the lands or territories of indigenous peoples, unless justified by a relevant public interest or otherwise freely agreed with or requested by the indigenous peoples concerned.

2. States shall undertake effective consultations with the indigenous peoples concerned, through their representative institutions, prior to using their lands or territories for military activities.

#### Article 32

1. Indigenous peoples have the right to determine and develop priorities and strategies for the development or use of their lands or territories and other resources.

2. States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their free and informed consent prior to the approval of any project affecting their lands or territories and other resources, particularly in connection with the development, utilization or exploitation of mineral, water or other resources.

#### Article 36

1. Indigenous peoples, in particular those divided by international borders, have the right to maintain and develop contacts, relations and cooperation, including activities for spiritual, cultural, political, economic and social purposes, with their own members as well as other peoples across borders.

2. States, in consultation and cooperation with indigenous peoples, shall take effective measures to facilitate the exercise and ensure the implementation of this right.

#### Article 38

States, in consultation and cooperation with indigenous peoples, shall take the appropriate measures, including legislative measures, to achieve the ends of this Declaration.

### B. The Participation of Individuals and Communities in International Organizations through Non-Governmental Organizations

#### I. WIPO

1. WIPO General Rules of Procedure, 1970

#### Rule 7 - Delegations

- (1) Each State member of a body shall be represented by one or more delegates, who may be assisted by alternates, advisors, and experts.
- (2) Each delegation shall have a head of delegation.
- (3) Any alternate, advisor or expert may act as delegate by order of the head of his delegation.
- (4) Each delegate or alternate shall be accredited by the competent authority of the State which he represents. The Director General shall be notified of the appointment of delegates and alternates in a letter, note or telegram, issuing preferably from the Ministry of Foreign Affairs.

#### Rule 8 - Observers

- (1) The Director General shall invite such States and intergovernmental organizations to be represented by observers as are entitled to observer status under a treaty or agreement.
- (2) In addition, each body<sup>82</sup> shall decide, in a general way or for any particular session or meeting, which other States and organizations shall be invited to be represented by observers.
- (3) Observers shall be accredited by the competent authority of their State or the competent representative of their organization, in a letter, note or telegram addressed to the Director General; if the represent a State, such communication shall preferably be effected by the Ministry of Foreign Affairs.

#### Rule 24 - Observers

- (1) Observers may take part in debates at the invitation of the Chairman.
- (2) They may not submit proposals, amendments or motions.

#### Rule 39 - Observers

Observers shall not have the right to vote.

#### Rule 46 - Functions

- (1) The Director General shall, in implementation of the program of the Organization or of any Union, convene ad hoc committees of experts (committees, working groups) whose task shall be to make suggestions or give advice on any subject within the competence of the Organization or of such Union.

---

<sup>82</sup> According to Nr. 2 of the General Rules of Procedure, body shall mean the General Assembly, the Conference and the Coordination Committee of WIPO, as well as the Assemblies, the Conferences of Representatives and the Executive Committees of Unions, the Council of Lisbon Union for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration, the Committee of Directors of National Industrial Property Offices of the Madrid Union for the International Registration of Marks, the Committee of Experts of the Locarno Union for the International Classification of Industrial Designs, the Committee of Experts of the Nice Union for the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, the Committee of Experts of the Special Union for the International Patent Classification, the WIPO Permanent Committee for Development Cooperation Related to Industrial Property, the WIPO Permanent Committee for Development Cooperation Related to Copyright and Neighboring Rights and the WIPO Permanent Committee on Patent Information.

(2) The terms of reference of ad hoc committees of experts shall be defined in the program of the Organization or of the Union concerned, or, failing this, by the Director General.

#### Rule 47 - Dates and Place of Meetings

The Director General shall fix the place and dates of meetings of ad hoc committees of experts.

#### Rule 48 - Participants

(1) Experts shall serve in a personal capacity.

(2) They shall be designated individually, either by the Director General or by Governments or international organizations on the invitation of the Director General.

(3) Unless decided otherwise by the Director General, experts may be accompanied by advisors, who may participate in the debates.

(4) The Director General may at any time invite States or organizations to send observers to follow the work of an ad hoc committee of experts.

#### Rule 55 - Report

Ad hoc committees of experts shall submit their reports to the Director General, who shall distribute and publicize these documents as he sees fit.

2. WIPO, the Standing Committee on the Law of Patents, in Its First Session, June 15 to 19 1998

#### 6. Membership and observers.

Pursuant to Rules 7 and 8 of the General Rules of Procedure, and to the paragraph of Main Item 09 of the Program and Budget cited in paragraph 2, above, and with reference to the proposal stated in paragraph 5, above, the Director General has invited to the first meeting of the Standing Committee, as members, all Member States of WIPO and/or the Paris Union, and as observers, Member States of the United Nations that are not members of WIPO or the Paris Union and intergovernmental organizations and non-governmental organizations that had previously been invited to the sessions of the Committee of Experts on the Patent Law Treaty, which include all interested international non-governmental organizations accredited with observer status with WIPO. It is within the power of the Standing Committee to modify the status of ad hoc invitees (that is, non-governmental organizations that are not accredited with observer status with WIPO), and to extend invitations to other organizations, if it wishes. The Director General may, on his own initiative or at the request of the SCP, invite representatives of other organizations to participate as observers at the sessions of the SCP.

3. WIPO General Assembly in its Twenty-Sixth Session, September 25 to October 3 2000, the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore

16. It is proposed that the Intergovernmental Committee be open to all Member States of WIPO. In conformity with the budgetary allocations available under the Program and Budget and previous WIPO practice, WIPO would facilitate the participation of representatives of developing countries

and of certain countries in Europe and Asia. As is usual in WIPO bodies, it is proposed that relevant intergovernmental organizations and accredited international and regional non-governmental organizations be invited to participate in an observer capacity. It is proposed that the Committee would hold its first session in the Spring of 2001 and that the next draft Program and Budget would provide for the Committee to meet twice a year in the 2002-2003 biennium. The Committee would report any recommendations for action that it might formulate to the WIPO General Assembly.

4. Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore in its First Session, April 30 to May 3 2001

6. Membership and observers.

Pursuant to Rules 7 and 8 of the WIPO General Rules of Procedure, and to paragraph 16 of document WO/GA/26/6, the Director General has invited to the first session of the Intergovernmental Committee, as members, all Member States of WIPO or the Paris Union, and, as observers, Member States of the United Nations that are not members of WIPO or the Paris Union, and intergovernmental organizations and non-governmental organizations accredited with observer status at WIPO.

8. A number of other non-governmental and other organizations, which do not have observer status at WIPO, have expressed to the Secretariat their wish to be represented in sessions of the Intergovernmental Committee as ad hoc observers. It is standard practice for other existing WIPO bodies, such as the Standing Committee on the Law of Patents (the SCP), the SCIT, the SCT, the SCCR and the Advisory Committee on Enforcement of Industrial Property Rights (ACE/IP), to allow for the participation in their meetings of such organizations as ad hoc observers. A document containing the names and other biographical details of the organizations which have requested representation in sessions of the Intergovernmental Committee is attached to this document as an Annex. The biographical details on the organizations contained in the Annex were received from each organization. In conformity with Rule 8.2 of the WIPO General Rules of Procedure, it is proposed that these organizations be invited to be represented in sessions of the Intergovernmental Committee, including the first session, as ad hoc observers. <sup>83</sup>

## II. WTO

1. WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization, 1994

### Article V

#### Relations with Other Organizations

1. The General Council shall make appropriate arrangements for effective cooperation with other intergovernmental organizations that have responsibilities related to those of the WTO.

2. The General Council may make appropriate arrangements for consultation and cooperation with non-governmental organizations concerned with matters related to those of the WTO.

2. WTO, Guidelines for Arrangements on Relations with Non-Governmental Organizations, 1996

---

<sup>83</sup> Rule 8.2 of the WIPO General Rules of Procedure provides: "In addition, any body shall decide, in a general way or for any particular session or meeting, which other States and organizations shall be invited to be represented as observers".

II. In deciding on these guidelines for arrangements on relations with non-governmental organizations, Members recognize the role NGOs can play to increase the awareness of the public in respect of WTO activities and agree in this regard to improve transparency and develop communication with NGOs.

III. To contribute to achieve greater transparency Members will ensure more information about WTO activities in particular by making available documents which would be derestricted more promptly than in the past. To enhance this process the Secretariat will make available on on-line computer network the material which is accessible to the public, including derestricted documents.

IV. The Secretariat should play a more active role in its direct contacts with NGOs who, as a valuable resource, can contribute to the accuracy and richness of the public debate. This interaction with NGOs should be developed through various means such as inter alia the organization on an ad hoc basis of symposia on specific WTO-related issues, informal arrangements to receive the information NGOs may wish to make available for consultation by interested delegations and the continuation of past practice of responding to requests for general information and briefings about the WTO.

VI. Members have pointed to the special character of the WTO, which is both a legally binding intergovernmental treaty of rights and obligations among its Members and a forum for negotiations. As a result of extensive discussions, there is currently a broadly held view that it would not be possible for NGOs to be directly involved in the work of the WTO or its meetings. Closer consultation and cooperation with NGOs can also be met constructively through appropriate processes at the national level where lies primary responsibility for taking into account the different elements of public interest which are brought to bear on trade policy-making.

### 3. WTO, Official Interpretation of the Agreement Establishing the World Trade Organization

#### (i) Guidelines for Arrangements on Relations with Non-Governmental Organizations

138. At its meeting of 18 July 1996, and pursuant to [Article V:2](#), the General Council adopted the "Guidelines for Arrangements on Relations with Non-Governmental Organizations".(227) Since the adoption of the Guidelines, the General Council has addressed the issue of external transparency in its meetings.(228)

#### (ii) Procedure to provide observer capacity

139. The General Council agreed to allow non-governmental organizations to attend the Ministerial Conference as observers at its meeting of 18 July 1996(229), and in subsequent Ministerial Conferences (Geneva, Seattle, Doha and Cancun).(230)

### 4. WTO, Minutes of Meeting of the General Council, 8 and 9 May 2001

44. The Chairman said that in order to take care of the requests from NGOs to attend the 2001 Ministerial Conference, he proposed that the General Council adopt similar criteria to those which had been adopted by the General Council for the three previous Ministerial Conferences held in Singapore, Geneva and Seattle. He recalled that in preparing for these previous Ministerial

Conferences, the General Council had agreed on the following procedures regarding registration and attendance of NGOs at the Conference:

a) NGOs would be allowed to attend only the Plenary Sessions of the Conference (without the right to speak);

b) applications from NGOs to be registered would be accepted on the basis of Article V, paragraph 2 of the WTO Agreement, i.e. NGOs "concerned with matters related to those of the WTO";

c) and a deadline would be established for the registration of NGOs that wished to attend the Conference.

## 5. WTO, Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, 1994

### Article 13 - Right to Seek Information

1. Each panel shall have the right to seek information and technical advice from any individual or body which it deems appropriate. However, before a panel seeks such information or advice from any individual or body within the jurisdiction of a Member it shall inform the authorities of that Member. A Member should respond promptly and fully to any request by a panel for such information as the panel considers necessary and appropriate. Confidential information which is provided shall not be revealed without formal authorization from the individual, body, or authorities of the Member providing the information.

2. Panels may seek information from any relevant source and may consult experts to obtain their opinion on certain aspects of the matter. With respect to a factual issue concerning a scientific or other technical matter raised by a party to a dispute, a panel may request an advisory report in writing from an expert review group. Rules for the establishment of such a group and its procedures are set forth in Appendix 4.

#### Appendix 4 - Expert Review Groups

The following rules and procedures shall apply to expert review groups established in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 13.

1. Expert review groups are under the panel's authority. Their terms of reference and detailed working procedures shall be decided by the panel, and they shall report to the panel.

2. Participation in expert review groups shall be restricted to persons of professional standing and experience in the field in question.

4. Expert review groups may consult and seek information and technical advice from any source they deem appropriate. Before an expert review group seeks such information or advice from a source within the jurisdiction of a Member, it shall inform the government of that Member. Any Member shall respond promptly and fully to any request by an expert review group for such information as the expert review group considers necessary and appropriate.

## III. WTourismO

### 1. Statutes of the World Tourism Organization, 2009

#### Article 7

1. Affiliate membership of the Organization shall be open to international bodies, both intergovernmental and non-governmental, concerned with specialized interests in tourism and to

commercial bodies and associations whose activities are related to the aims of the Organization or fall within its competence.

2. Associate Members of IUOTO at the time of adoption of these Statutes by the Extraordinary General Assembly of IUOTO shall have the right to become Affiliate Members of the Organization, without requirement of vote, on declaring that they accept the obligations of affiliate membership.

3. Other international bodies, both intergovernmental and non-governmental, concerned with specialized interests in tourism, may become Affiliate Members of the Organization provided the request for membership is presented in writing to the Secretary-General and receives approval by the Assembly by a majority of two-thirds of the Full Members present and voting and provided that said majority is a majority of the Full Members of the Organization.

4. Commercial bodies or associations with interests defined in paragraph 1 above may become Affiliate Members of the Organization provided their requests for membership are presented in writing to the Secretary-General and are endorsed by the State in which the headquarters of the candidate is located. Such candidatures must be approved by the General Assembly by a majority of two-thirds of the Full Members present and voting provided that said majority is a majority of the Full Members of the Organization.

5. There may be a Committee of Affiliate Members which shall establish its own rules and submit them to the General Assembly for approval. The Committee may be represented at meetings of the Organization. It may request the inclusion of questions in the agenda of those meetings. It may also make recommendations to the meetings.

6. Affiliate Members may participate in the activities of the Organization individually or grouped in the Committee of Affiliate Members.

#### Article 9

3. The Committee of Affiliate Members may designate up to three observers and each Affiliate Member may designate one observer, who may participate in the work of the Assembly.

#### Article 12

The Assembly may consider any question and make recommendations on any matter within the competence of the Organization. Its functions, other than those which have been conferred on it elsewhere in the present Statutes, shall be:

(m) to approve, or to delegate the power to approve, the conclusion of agreements with private organizations or private entities;

#### Article 14

3. A representative of the Committee of Affiliate Members may participate in the work of the Council without the right to vote.

2. Resolution of the General Assembly for the Approval of the Global Code of Ethics for Tourism, 1999

#### Preamble

that after the CSD session, additional consultations were undertaken by the Secretary-General with institutions representative of the tourism industry and the workers, as well as with various non-governmental organizations interested in this process

Considering that, with such an approach, all the stakeholders in tourism development – national, regional and local administrations, enterprises, business associations, workers in the sector, non-governmental organizations and bodies of all kinds belonging to the tourism industry, as well as host communities, the media and the tourists themselves, have different albeit interdependent responsibilities in the individual and societal development of tourism and that the formulation of their individual rights and duties will contribute to meeting this aim,

Committed, in keeping with the aims pursued by the World Tourism Organization itself since adopting resolution 364(XII) at its General Assembly of 1997 (Istanbul), to promote a genuine partnership between the public and private stakeholders in tourism development, and wishing to see a partnership and cooperation of the same kind extend, in an open and balanced way, to the relations between generating and receiving countries and their respective tourism industries,

#### Article 10

##### Implementation of the principles of the Global Code of Ethics for Tourism

(1) The public and private stakeholders in tourism development should cooperate in the implementation of these principles and monitor their effective application.

(2) The stakeholders in tourism development should recognize the role of international institutions, among which the World Tourism Organization ranks first, and non-governmental organizations with competence in the field of tourism promotion and development, the protection of human rights, the environment or health, with due respect for the general principles of international law.

(3) The same stakeholders should demonstrate their intention to refer any disputes concerning the application or interpretation of the Global Code of Ethics for Tourism for conciliation to an impartial third body known as the World Committee on Tourism Ethics.

### 3. Global Code of Ethics for Tourism: approval of the protocol of implementation, 2001

#### Annex

##### World Committee on Tourism Ethics, Body Responsible for Interpreting, Applying and Evaluating the Provisions of the Global Code of Ethics for Tourism

(a) A World Committee on Tourism Ethics shall be created comprising twelve eminent persons independent<sup>1</sup> of governments and twelve alternates from the States Members of WTO selected on the basis of their competence in the field of tourism and related fields, they shall not receive any orders or instructions from those who proposed their nomination or who elected them and shall not report to them.

(b) The members of the World Committee on Tourism Ethics shall be appointed as follows:

- six members and six alternate members elected by the WTO Regional Commissions, on the proposal of the States Members of WTO;

- a member and an alternate elected by the autonomous territories that are Associate Members of WTO from among their members;

- four members and four alternate members elected by the WTO Executive Council from among the Affiliate Members of WTO representing employers and employees of the tourism industry, educational institutions and non-governmental organizations, after conferring with the Committee of Affiliate Members;

- a chairman, who may be a personality external to the WTO from a member State of WTO, elected by the other members of the Committee, on the proposal of the Secretary-General of WTO.

- an observer elected by the Executive Council representing its technical committee responsible for the WTO general program of work under which the implementation of the Code is contemplated.

#### IV. WHO

1. Rio Political Declaration on Social Determinants of Health, made up by the World Conference on Social Determinants of Health, 19 – 21 October 2011

12. To promote participation in policy-making and implementation

12.1 Acknowledging the importance of participatory processes in policy-making and implementation for effective governance to act on social determinants of health;

12.2 We pledge to:

(ii) Empower the role of communities and strengthen civil society contribution to policy-making and implementation by adopting measures to enable their effective participation for the public interest in decision-making;

(iii) Promote inclusive and transparent governance approaches, which engage early with affected sectors at all levels of governments, as well as support social participation and involve civil society and the private sector, safeguarding against conflict of interests;

(v) Consider the contributions and capacities of civil society to take action in advocacy, social mobilization and implementation on social determinants of health;

15. To monitor progress and increase accountability

15.1 Acknowledging that monitoring of trends in health inequities and of impacts of actions to tackle them is critical to achieving meaningful progress, that information systems should facilitate the establishment of relationships between health outcomes and social stratification variables and that accountability mechanisms to guide policy-making in all sectors are essential, taking into account different national contexts;

15.2 We pledge to:

(x) Promote appropriate monitoring systems that take into consideration the role of all relevant stakeholders including civil society, nongovernmental organizations as well as the private sector, with appropriate safeguard against conflict of interests, in the monitoring and evaluation process;

#### V. EU

1. EU, the European Agenda for Culture in a Globalizing World, 2007

#### 4. New Partnerships and Working Methods

In order to deliver its agenda for culture, Europe must rely on a solid partnership between all actors, which has four essential dimensions.

##### 4.1. Further developing dialogue with the cultural sector

The Commission is committed to pursuing a structured dialogue with the sector, which would provide a framework for the regular exchange of views and best practices, input into the policy-making process, follow-up and evaluation.

For reasons of legitimacy, the cultural sector should continue organizing itself as far as possible in order to permit the identification of representative interlocutors. The Commission welcomes the progressive structuring already taking place with the emergence of some representative organizations as well as some cooperation structures such as a civil society platform on intercultural dialogue.

The Commission recognizes, however, the special characteristics of the sector, notably its heterogeneity (professional organizations, cultural institutions with different degrees of independence, non-governmental organizations, European and non EU networks, foundations, etc), as well as the lack of communication in the past between the cultural industries and other cultural actors, and the challenges which this poses with regard to greater structuring of the sector. The effect of this has been to diminish the voice of the cultural sector at the European level.

With a view to developing a better dialogue between the Commission and these different actors, the Commission proposes the following steps:

- to undertake a mapping of the sector in order to identify and better understand the full range of its stakeholders;
- to set up a "Cultural Forum" for consulting stakeholders and to foster the emergence of a self-structuring platform or a set of stakeholder platforms;
- to encourage the expression of representative views by individual artists and intellectuals at the European level ("cultural ambassadors"), including exploring the opportunity and feasibility of an on-line virtual European forum allowing for the exchange of views, artistic expression and reaching out to citizens;
- to encourage social partners in the cultural sectors to further develop their autonomous social dialogue under Articles 138 and 139 of the Treaty. On this basis, sectoral social dialogue committees already exist for the live performing arts and the audiovisual sector;
- to bring a cultural dimension to European public debates by using the representations of the Commission. Putting culture at the centre stage will enhance dialogue and reach out to new audiences.

So there are three civil society platforms to advise on the broad issues of inter-culturalism, access to culture, and potential of culture as a catalyst for creativity. But these platforms are only open for non-governmental organizations, which represent a particular cultural sector.

# Gli autori

## **ASPACI**

Nata nel 2008, l'Associazione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (ASPACI) ha lo scopo di promuovere la ricerca sulle politiche culturali rivolte al patrimonio culturale immateriale. L'associazione aggrega le competenze necessarie per produrre analisi critiche e progettuali relative agli interventi di salvaguardia previsti in applicazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Unesco 2003).

ASPACI si propone in particolare di favorire la collaborazione e il dialogo tra le collettività che si riconoscono portatrici di tale patrimonio e le istituzioni locali, nazionali e internazionali, di assistere tali collettività nella definizione di interventi di salvaguardia e nelle attività preliminari di documentazione e di ricerca.

<http://www.patrimoineimmatériel.net/>

**Chiara Bortolotto** è Marie Curie Fellow all'Université Libre de Bruxelles (Laboratoire d'Anthropologie des Mondes Contemporains). Le sue ricerche vertono sulla definizione di politiche di salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale in ambito intergovernativo (Unesco) e sulla loro implementazione nazionale. Ha svolto attività didattica e di ricerca presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM e l'École des hautes études en sciences sociales ed è responsabile di un progetto di ricerca sulle modalità di implementazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale in Europa (ICHEUROPE).

**Francesca Cominelli** è dottoranda in economia della cultura all'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La sua tesi analizza le politiche culturali e le implicazioni economiche dell'implementazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Collabora come consulente per l'Istituto nazionale dei mestieri d'arte in Francia ed è membro del gruppo U40, think tank sulla diversità culturale. Ha pubblicato diversi articoli in riviste specializzate.

**Marta Severo** è ricercatrice all'Università di Lille III. La sua ricerca si concentra sui temi della comunicazione e gestione dei beni culturali, in particolare sul contributo delle nuove tecnologie e di internet. Dal 2006, lavora come consulente per l'Unesco e per altre istituzioni culturali. Gestisce, insieme a Chiara Bortolotto, il blog [www.patrimoineimmateriel.net](http://www.patrimoineimmateriel.net), uno spazio di riflessione sulle problematiche del patrimonio culturale immateriale.

**Sabrina Urbinati** è Assegnista di ricerca in Diritto internazionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano-Bicocca, ove oltre a svolgere attività di ricerca nell'ambito della protezione del patrimonio culturale, dell'ambiente e sul concetto di pace e sicurezza internazionale, tiene dei cicli di seminari sulla protezione internazionale dei beni culturali e dell'ambiente. Inoltre, è Consulente giuridico del Ministero degli Affari Esteri in materia di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e del patrimonio culturale immateriale nell'ambito delle attività svolte dall'Unesco.